

IMU E TASI: L'ACCONTO DI GIUGNO



ISSN 1591-0466

L'UNICO FACILE DA CAPIRE
le leggi illustrate
www.leggiillustrate.it

ANNO XL N. 435 - giugno 2018 - euro 5,00 in Italia - Mensile

Tariffa K2.C. - Poste Italiane SpA Sped. in Abb. Post. D.L. 355/2003 conv. in L. 27.02.2004, n. 46, art. 1, comma 1, Roma - Aut. n. 154/2007

DA 40 ANNI È LA GUIDA INSOSTITUIBILE DI PROFESSIONISTI, CONSULENTI, CAF

DISPONIBILE PER I DISOCCUPATI L'ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

Dopo una fase di sperimentazione, l'assegno ora può essere richiesto da tutti gli aventi diritto, ossia dai disoccupati che percepiscono l'indennità di disoccupazione (NASPI) - Viene erogata per aiutarli a rientrare nel mondo del lavoro - Secondo la legge, la platea dei potenziali destinatari dovrebbe essere più ampia, ma non sono ancora state definite le norme operative.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI E IRAP PROFESSIONISTI

Nell'inserto la guida pratica per non commettere errori, con particolare attenzione ai quadri che interessano la categoria (contribuenti ordinari e regimi agevolati)

Tutti gli oneri che tagliano il conto dell'Irpef. Il termine per presentare la dichiarazione quest'anno scade il 31 ottobre, mentre bisogna pagare le imposte dovute entro il 2 luglio, o con una piccola maggiorazione, entro il 20 agosto

FISCO

GLI ONERI CHE RIDUCONO LE IMPOSTE

Gli ultimi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

PREVIDENZA

SOSPENSIONE
PER INFORTUNIO
DEGLI ONERI
CONTRIBUTIVI

PENSIONI

IN ARRIVO
A LUGLIO
IL RATEO
AGGIUNTIVO

LAVORO

DA GIUGNO
PIU' ESTESO
IL REDDITO
DI INCLUSIONE

VERSAMENTI VOLONTARI 2018 AUMENTI ANCHE PER I DIPENDENTI

SCADENZARIO

LE SCADENZE FISCALI

GIUGNO	
1	Venerdì
2	Sabato
3	Domenica
4	Lunedì
5	Martedì
6	Mercoledì
7	Giovedì
8	Venerdì
9	Sabato
10	Domenica
11	Lunedì
12	Martedì
13	Mercoledì
14	Giovedì
15	Venerdì
16	Sabato
17	Domenica
18	Lunedì
19	Martedì
20	Mercoledì
21	Giovedì
22	Venerdì
23	Sabato
24	Domenica
25	Lunedì
26	Martedì
27	Mercoledì
28	Giovedì
29	Venerdì
30	Sabato
LUGLIO	
1	Domenica
2	Lunedì
3	Martedì
4	Mercoledì
5	Giovedì
6	Venerdì
7	Sabato
8	Domenica
9	Lunedì
10	Martedì

Lunedì 18 giugno

IMU/TASI: ACCONTO 2018 – Ultimo giorno per versare gli acconti Imu e Tasi per il 2018. Vanno utilizzati appositi bollettini di conto corrente postale preintestati (rispettivamente, c/c n. 1008857615 e c/c n. 1017381649) o il modello F24, indicando i codici tributo: **3912** (Imu abitazione principale e relative pertinenze); **3914** (Imu terreni); **3916** (Imu aree fabbricabili); **3918** (Imu altri fabbricati); **3925** (Imu immobili ad uso produttivo gruppo catastale D - Stato); **3930** (Imu per immobili ad uso produttivo gruppo catastale D - Comune); **3958** (Tasi abitazione principale e relative pertinenze); **3959** (Tasi fabbricati rurali ad uso strumentale); **3960** (Tasi aree fabbricabili); **3961** (Tasi altri fabbricati).

RITENUTE – I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di maggio. Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: **1001** (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); **1002** (emolumenti arretrati); **1012** (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); **1040** (redditi di lavoro autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni); **1050** (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); **3802** (addizionale regionale Irpef); **3848** (addizionale comunale Irpef); **1919** (canoni o corrispettivi relativi a contratti di locazione breve).

CONDOMINIO – I condomini devono versare le ritenute del 4% operate nel mese di maggio sui corrispettivi pagati per opere o servizi (manutenzione o ristrutturazione dell'edificio e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine, ecc.). Questi i codici tributo da riportare nel modello F24: **1019** (ritenute a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente); **1020** (ritenute a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente).

IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l'imposta a debito relativa al mese di maggio 2018. Nel modello F24 va indicato il codice tributo **6005** (Iva mensile - maggio).

IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare la quarta rata dell'Iva relativa al 2017, con applicazione degli interessi dello 0,99% mensile. L'adempimento riguarda i contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo: **6099** (Iva dichiarazione annuale) e **1668** (interessi).

Lunedì 25 giugno

INTRASTAT – Scade il termine per presentare all'Agenzia delle dogane, esclusivamente in via telematica, gli elenchi riepilogativi (modelli Intrastat) relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate nel mese di maggio (operatori con obbligo mensile).

Venerdì 29 giugno

MODELLO 730/2018 – Gli intermediari abilitati (Caf e professionisti), riguardo i 730/2018 presentati dai contribuenti entro il 22 giugno, devono trasmettere alle Entrate le dichiarazioni elaborate, i prospetti di liquidazione (mod. 730-3), il risultato contabile (mod. 730-4) e le buste con le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille (mod. 730-1). Inoltre, devono rilasciare all'interessato copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione.

Lunedì 2 luglio

MODELLI REDDITI E IRAP 2018: VERSAMENTI – Scade il termine per versare, in unica soluzione o come prima rata, le imposte dovute a saldo in base alle dichiarazioni dei redditi ed Irap per il 2017 e il primo acconto 2018 (l'adempimento può essere rinviato al 20 agosto, pagando una maggiorazione dello 0,40%). Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: **4001** (Irap saldo); **4033** (Irap acconto prima rata); **4200** (acconto Irap redditi a tassazione separata); **3800** (Irap saldo); **3812** (Irap acconto prima rata); **3801** (addizionale regionale Irpef); **3844** (addizionale comunale Irpef); **3843** (acconto addizionale comunale Irpef); **1842** (cedolare secca saldo); **1840** (cedolare secca acconto prima rata); **1792** (regime forfetario saldo); **1790** (regime forfetario acconto prima rata); **1795** ("nuovi minimi" saldo); **1793** ("nuovi minimi" acconto prima rata); **4041** (Ive saldo); **4044** (Ive acconto prima rata); **4043** (Ivafe saldo); **4047** (Ivafe acconto prima rata); **6494** (studi di settore, adeguamento Iva); **4726** (studi di settore, maggiorazione 3%). Se non effettuato entro il 16 marzo, si può pagare anche il saldo Iva 2017 (codice tributo **6099**), aggiungendo gli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

MODELLI REDDITI 2018: PRESENTAZIONE – Ultimo giorno per presentare in forma cartacea, presso un ufficio postale, il modello Redditi 2018 per l'anno d'imposta 2017. Può avvalersi di tale modalità chi non è obbligato alla trasmissione telematica, come l'erede che presenta la dichiarazione per conto di una persona deceduta.

ROTTAMAZIONE-BIS – L'agente della riscossione deve comunicare agli interessati l'accoglimento o l'eventuale rigetto dell'istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi a ruolo. Invece, ai "riammessi" (cioè, coloro ai quali era stato negato l'accesso alla precedente rottamazione per non aver pagato entro dicembre 2016 le rate dei piani di dilazione in essere al 24/10/2016) deve segnalare l'importo dovuto per regolarizzare, entro luglio, le rate del 2016 (successivamente, a settembre, comunicherà le somme da versare per la rottamazione-bis).

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – Scade il termine per pagare, in unica soluzione o come prima rata, l'imposta sostitutiva dell'8% per rivalutare il valore dei terreni agricoli o edificabili e/o delle quote di partecipazione in società non quotate, posseduti al 1° gennaio 2018. E anche l'ultimo giorno per pagare, con gli interessi del 3% annuo, la terza e ultima rata dell'imposta per le rivalutazioni effettuate nel 2016 nonché la seconda rata per le rivalutazioni del 2017. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo **8055** (partecipazioni) e **8056** (terreni).

REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° giugno 2018 e per versare l'imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali - nelle ipotesi possibili - non è stata scelta la "cedolare secca". Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RL) oppure incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con addebito su conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l'addebito sul proprio c/c o si paga con il modello "F24 - Versamenti con elementi identificativi", indicando i codici tributo: **1500** (prima registrazione); **1501** (annualità successive); **1504** (proroga); **1505** (imposta di bollo).

CANONE TV – Entro questa data chi è titolare di un'utenza elettrica residenziale e non possiede televisori, per evitare l'addebito nella bolletta della luce del canone Tv per il secondo semestre 2018, deve presentare una dichiarazione sostitutiva per attestare che in nessuna delle case per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio televisivo, né da lui né da un altro componente della famiglia anagrafica (non deve far nulla chi ha presentato la dichiarazione entro lo scorso 31 gennaio, con validità per l'intero 2018). Il modello si trova sui siti www.agenziaentrate.it e www.canone.rai.it e va inviato telematicamente con le credenziali per i servizi *Fisconline* o *Entratel* oppure rivolgendosi a un intermediario abilitato. In alternativa, può essere spedito, con un documento di riconoscimento, in plico raccomandato senza busta, all'indirizzo: Agenzia delle entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti tv - Casella postale 22 - 10121 Torino.

LE SCADENZE PREVIDENZIALI

GIUGNO	
1	Venerdì
2	Sabato
3	Domenica
4	Lunedì
5	Martedì
6	Mercoledì
7	Giovedì
8	Venerdì
9	Sabato
10	Domenica
11	Lunedì
12	Martedì
13	Mercoledì
14	Giovedì
15	Venerdì
16	Sabato
17	Domenica
18	Lunedì
19	Martedì
20	Mercoledì
21	Giovedì
22	Venerdì
23	Sabato
24	Domenica
25	Lunedì
26	Martedì
27	Mercoledì
28	Giovedì
29	Venerdì
30	Sabato
LUGLIO	
1	Domenica
2	Lunedì
3	Martedì
4	Mercoledì
5	Giovedì
6	Venerdì
7	Sabato
8	Domenica
9	Lunedì
10	Martedì

Venerdì 1° giugno

DOMANDE REI - Da questa data si possono presentare le richieste del Rei (reddito d'inclusione) nella versione semplificata, cioè senza considerare il requisito di composizione del nucleo familiare, abrogato dal 1° luglio dalla legge Bilancio 2018 (legge n. 205/2017).

Domenica 3 giugno

LIBRETTO FAMIGLIA - Ultimo giorno per effettuare all'Inps la comunicazione delle prestazioni di lavoro occasionale svolto, tramite Libretto Famiglia, nel mese precedente.

Giovedì 7 giugno

INAIL, BANDO ISI 2017 - Da questa data è possibile acquisire il codice per l'invio della domanda online. L'Inail, inoltre, renderà noti date e orari per la presentazione.

Lunedì 18 giugno

(Scadenza prorogata a questa data poiché il 16 e il 17 giugno sono festivi)

CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT - Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di maggio 2018 da parte delle aziende giornalistiche ed editoriali.

CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di maggio 2018 da parte della generalità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24.

TFR A FONDO TESORERIA INPS - Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreria dell'Inps pari alla quota mensile (integrale o parziale) del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) maturata nel mese di maggio 2018 dai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) e non destinata a fondi pensione. Il versamento interessa le aziende del settore privato con almeno 50 addetti e va fatto con modello F24.

TICKET LICENZIAMENTI - Entro questa data va versato il contributo sui licenziamenti effettuati durante il mese di aprile 2018 (Inps circolare n. 44/2013).

CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) - Scade il termine per versare i contributi previdenziali relativi al mese di maggio 2018 da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24.

VERSAMENTI IRPEF - Tutti i datori di lavoro e committenti, sostituiti d'imposta, devono versare le ritenute Irpef operate sulle retribuzioni e sui compensi erogati nel mese di maggio 2018, incluse eventuali addizionali.

Sabato 30 giugno

FERIE ANNO 2016 - Entro questa data, i datori di lavoro hanno obbligo di far godere ai dipendenti due settimane di ferie relative all'anno 2016 non ancora fruiti, salvo che il contratto collettivo non disponga diversamente.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) - Cessa il regime sperimentale del pagamento del Tfr sulla busta paga (c.d. "Quir")

RIMBORSO VECCHI VOUCHER - Ultimo giorno per chiedere il rimborso dei voucher acquistati per prestazioni di lavoro accessorio fino al 17 marzo 2017 e non utilizzati al 31 dicembre 2017.

Lunedì 2 luglio

LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) - I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) devono stampare il Lul o, nel caso di soggetti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga di maggio 2018.

DENUNCIA UNIEMENS - I datori di lavoro e i committenti, privati e pubblici (gestione ex Inpdap) devono inoltrare all'Inps, in via telematica, i dati retributivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di maggio 2018.

CONTRIBUTI VOLONTARI - Scade il termine per il pagamento dei contributi da parte dei soggetti autorizzati a proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali per raggiungere il diritto alla pensione. Il versamento si riferisce al I trimestre solare del 2018, gennaio/marzo (i versamenti effettuati oltre il termine sono nulli e rimborsabili. Al massimo, si può chiedere all'Inps di utilizzarli per coprire il trimestre successivo).

CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCianti - Ultimo giorno per versare il saldo 2017 e il 1° acconto dei contributi dovuti per l'anno 2018, oltre il minimale.

CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA - Ultimo giorno per versare il saldo 2017 e il 1° acconto dei contributi dovuti per l'anno 2018 dai professionisti senza cassa.

PROBLEMI DEL LAVORO

DISPONIBILE PER I DISOCCUPATI L'ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE


di DANIELE CIRIOLI

A regime l'assegno di ricollocazione (in sigla AdR). Dopo la sperimentazione che ha riguardato circa 30 mila disoccupati, dal 14 maggio scorso l'assegno può essere chiesto da tutti gli aventi diritto, ossia dai disoccupati che percepiscono l'indennità di disoccupazione (Naspi) da più di 4 mesi. La richiesta va effettuata in via telematica collegandosi al portale internet di Anpal (è l'agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, del ministero del lavoro). Dal 28 maggio, inoltre, l'AdR può essere richiesto anche rivolgendosi agli istituti di Patronato convenzionati con l'Anpal, che possono assistere i richiedenti nelle varie fasi di attivazione della nuova misura.

L'assegno di ricollocazione è una somma di denaro erogata per aiutare le persone disoccupate o in cassa integrazione o in condizioni di estrema povertà a rientrare nel mondo del lavoro.

Con una particolarità: i soldi (l'assegno) non sono incassati da chi cerca un'occupazione (cioè dal soggetto disoccupato), ma da chi lo aiuta a trovare il nuovo lavoro (quindi centri per l'impiego, Agenzie private, consulenti del lavoro). Questi ultimi soggetti, dunque, si rendono disponibili a potenziare le attività di supporto (appunto) alla "ricollocazione" dei disoccupati e a fornire loro servizi su misura, mediante la definizione di uno specifico "piano" da attuare nell'arco di sei mesi, cioè 180 giorni (prorogabili al massimo di altri sei mesi), con l'affiancamento di un tutor, con ricerca e analisi di opportunità e offerte, con promozione del profilo professionale, con incontri di verifica.

Il pagamento dell'AdR non è scontato ma subordinato al risultato: solo se raggiunto, infatti, cioè solo se il disoccupato riesce a ottenere una nuova occupazione con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato (maggiore o uguale a sei mesi in gran parte d'Italia, da tre a sei mesi



in Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia), di apprendistato o a tempo parziale, l'importo è erogato nella misura variabile da 250 a 5.000 euro, proprio in relazione al tipo di contratto di lavoro stipulato e al grado di difficoltà per la ricollocazione del lavoratore, il profilo del disoccupato. In altre parole, l'AdR è incassato dal centro impiego, dall'Agenzia privata per il lavoro o dal consulente "a risultato raggiunto", cioè alla firma del contratto di lavoro. La persona disoccupata è tenuta a partecipare agli incontri concordati e ad accettare l'offerta di lavoro; in caso contrario, gli sono applicate sanzioni che vanno da una riduzione fino alla perdita totale della prestazione percepita (solamente se si tratta dell'indennità di disoccupazione).

A chi spetta l'assegno

Possono richiedere l'assegno di ricollocazione tutte le persone disoccupate che ricevono la Naspi da almeno 4 mesi, a condizione che non siano:

- impegnate in analoghe misure di politica attiva erogate da regioni e province autonome (di solito queste misure sono denominate contratto e/o assegno di ricollocazione, di accompagnamento al lavoro oppure dote lavoro);
- coinvolte in misure di politica attiva finanziate da un soggetto pubblico (quali, ad esempio, corsi di



CHE COS'È LA NASPI

La "nuova assicurazione sociale per l'impiego" (Naspi) è l'indennità mensile di disoccupazione introdotta dalla riforma *Jobs act* (dlgs n. 22/2015) in sostituzione delle precedenti prestazioni di disoccupazione, per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2015. La Naspi, erogata su domanda dell'interessato, spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato (cioè dipendente) che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi: apprendisti; soci lavoratori di

cooperative; dipendenti pubblici assunti a termine.

Sono esclusi dalla prestazione: gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato; i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale; i lavoratori che hanno maturato i requisiti per la pensione (vecchiaia o anticipato); i lavoratori titolari di assegno ordinario d'invalidità (tuttavia, possono optare per ricevere la Naspi in luogo dell'assegno ordinario d'invalidità).

DISPONIBILE PER I DISOCCUPATI

IL SERVIZIO PER LA RICERCA DI NUOVA OCCUPAZIONE

Il servizio si compone di due prestazioni principali:

- assistenza alla persona e tutoraggio, che prevede l'assegnazione di un tutor per sostenere in modo continuativo il disoccupato in tutte le attività necessarie alla sua ricollocazione, a partire dalla definizione e condivisione di un programma

personalizzato per la ricerca attiva di lavoro;

- ricerca intensiva di opportunità occupazionali attraverso la promozione del profilo professionale del disoccupato verso i potenziali datori di lavoro, la selezione dei posti vacanti, l'assistenza alla preselezione e alle prime fasi di inserimento in azienda.

formazione per l'inserimento lavorativo, corsi di formazione per l'adempimento dell'obbligo formativo, tirocini extracurricolari, servizio civile);

- destinatarie di un finanziamento pubblico per l'avvio di un'attività di lavoro.

In verità, la platea dei potenziali destinatari dell'AdR dovrebbe essere più ampia e comprendere pure i soggetti beneficiari del "Reddito di Inclusione" (Rei) e i lavoratori coinvolti in accordi di ricollocazione con erogazione di cassa integrazione guadagni per riorganizzazione aziendale e crisi. Tuttavia, le modalità per la richiesta dell'AdR da parte di queste due categorie di soggetti non sono ancora operative e devono ancora essere definite.

La persona beneficiaria dell'AdR è libera di aderire o meno alla misura; di rivolgersi al centro per l'impiego o a un soggetto accreditato per usufruire del servizio di assistenza intensiva; di scegliere un soggetto erogatore nel territorio di domicilio o anche in un'altra regione. Una volta scelto il centro per l'impiego o il soggetto accreditato dove utilizzarlo, beneficerà del servizio, che si compone di due prestazioni principali:

- assistenza alla persona e tutoraggio: prevede l'assegnazione di un tutor per sostenere in modo continuativo la persona in tutte le attività necessarie alla sua ricollocazione, a partire dalla definizione e condivisione di un programma per la ricerca di lavoro;

- ricerca di nuove opportunità occupazionali, attraverso la promozione del profilo professionale dell'interessato verso i potenziali datori di lavoro, la selezione dei posti vacanti, l'assistenza alla preselezione e alle prime fasi d'inserimento in azienda.

Il servizio si conclude dopo 180 giorni (sei mesi); può essere prorogato per altri 180 giorni in caso di assunzione con un contratto di lavoro di almeno sei mesi. In caso di contratto di lavoro inferiore a sei mesi (cosa possibile per le regioni meno sviluppate), il servizio è sospeso e può riprendere al termine del contratto di lavoro con un assegno decurtato dell'eventuale importo già riscosso.

L'importo dell'assegno

L'importo dell'AdR è calcolato sulla base della tipologia di contratto (a tempo indeterminato, compreso l'apprendistato e a tempo determinato mag-

giore o uguale a sei mesi) e della difficoltà della persona a trovare una nuova occupazione (c.d. profilo di occupabilità) e viene erogato, come detto, solo in caso l'interessato trovi effettivamente il lavoro. In particolare, l'ammontare riconosciuto è pari a:

- contratto a tempo indeterminato (compreso apprendistato): da 1.000 a 5.000 euro;

- contratto a termine superiore o uguale a sei mesi: da 500 a 2.500 euro;

- contratto a termine da tre mesi e fino a sei mesi (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia): da 250 a 1.250 euro.

Durata del servizio di assistenza

Il servizio si conclude dopo 180 giorni, salvo che non si proroghi la durata di altri 180 giorni in caso di assunzione con un contratto di lavoro di almeno 6 mesi.

In caso di contratto di lavoro inferiore a 6 mesi (secondo quanto previsto dall'Assegno di ricollocazione per le regioni meno sviluppate) il servizio è sospeso. Al termine della sospensione, riprenderà con un assegno decurtato dell'eventuale importo già riscosso.

Come si richiede la prestazione

Occorre attendere lo scadere del quarto mese di disoccupazione e percezione della Naspi: solo allora si matura il diritto a richiedere l'AdR. Il potenziale destinatario può decidere se richiederlo e può scegliere la sede operativa del soggetto erogatore presso il quale intende ricevere il "servizio di assistenza alla ricollocazione". Il soggetto erogatore può essere scelto tra il Centro per l'Impiego (CPI) e un altro ente accreditato ai servizi per il lavoro a livello nazionale o regionale (si tratta delle c.d. "Agenzie per il lavoro").

In questo secondo caso, può essere consultato l'Albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, disponibile sul sito internet di Anpal. La richiesta dell'AdR, dunque, è volontaria e può essere presentata in via telematica attraverso il portale Anpal o rivolgendosi al centro per l'impiego competente.



PROBLEMI DEL LAVORO

DISPONIBILE PER I DISOCCUPATI

LA "PROFILAZIONE" DEL LAVORATORE

In perfetto burocratese la procedura utilizzata per conoscere in modo approfondito i possibili beneficiari delle politiche per il lavoro, allo scopo di offrire loro servizi personalizzati di accompagnamento e inserimento nel mercato del lavoro e assicurare così anche una maggiore efficienza della spesa pubblica, è definita "profilazione del lavoratore". In pratica, la conoscenza del profilo personale serve a stabilire il suo livello di svantaggio cioè la probabilità di rimanere disoccupato.

Le caratteristiche considerate sono sia individuali (genere, età, cittadinanza, titolo di studio, stato di disoccupazione), sia riferite al territorio in cui risiede la persona e quindi alla dinamicità del mercato del lavoro locale (tasso di occupazione, incidenza delle famiglie a bassa intensità di lavoro, densità imprenditoriale). Tali caratteristiche sono ricavate dalle informazioni anagrafiche e professionali che l'utente inserisce sul portale Anpal al momento della dichiarazione di immediata disponibilità.

Un software dell'Anpal associa a ciascuna caratteristica un coefficiente che indica quanto essa pesa sulla probabilità di rimanere nella condizione di disoccupazione. Il livello di svantaggio assume valori tra 0 e 1: alla persona con valore 0,1, cioè facilmente collocabile nel mercato del lavoro, si potrà offrire direttamente un contratto di lavoro; mentre a chi ha un valore 1, cioè il grado più elevato di difficoltà nel collocamento, si dovrà proporre un corso di formazione per acquisire nuove competenze.

Il valore della "profilazione" viene aggiornato ogni 90 giorni. Più aumenta la durata della disoccupazione, infatti, più è difficile ricollocarsi perché le competenze diventano obsolete: di conseguenza aumenta la distanza dal mercato del lavoro e il valore della profilazione si avvicina a 1. Se, al contrario, nei 90 giorni, la persona disoccupata ha frequentato un corso di formazione o acquisito delle competenze, la distanza dal mercato del lavoro potrebbe ridursi e il valore si approssima allo zero.

A partire dal 28 maggio scorso, può essere richiesto anche per il tramite di Patronati che hanno stipulato una convenzione con Anpal. Il Centro per l'impiego, che ha la competenza esclusiva per il rilascio dell'assegno, entro sette giorni dalla richiesta, deve rilasciare o meno l'assegno, dopo avere effettuato le necessarie verifiche. In caso affermativo, il richiedente ha l'onere di recarsi dal soggetto erogatore prescelto (Centro per l'impiego o Agenzia, ecc.), nella data dell'appuntamento fissato per giorno e ora nella comunicazione di accettazione della richiesta di AdR. Dopo questo primo appuntamento, viene elaborato il "programma di ricerca intensiva" e assegnato il

Tutor. Dalla data di svolgimento del primo appuntamento è avviato il servizio di assistenza nella ricerca del lavoro, che dura, come detto, 180 giorni eventualmente prorogabili di ulteriori 180 giorni.

Il soggetto disoccupato è tenuto a partecipare a incontri e attività concordati e ad accettare l'offerta di lavoro; in caso contrario verranno applicate le sanzioni che vanno da una prima riduzione fino alla perdita totale della prestazione di sostegno al reddito (Naspi).

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ' E RISARCIMENTO DEL DANNO

La pensione di reversibilità non riduce il risarcimento del danno patrimoniale spettante per incidente stradale. Il familiare superstite, in altre parole, ha diritto a ricevere dalla compagnia di assicurazione il pieno risarcimento per la perdita del congiunto nel sinistro stradale, senza cioè decurtarlo del valore capitale della pensione di reversibilità cui, lo stesso familiare, abbia eventualmente diritto in conseguenza della morte del congiunto. A stabilirlo è stata la corte di cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 12568/2018 depositata il 22 maggio 2018, dando ragione a una vedova che rivendicava il diritto al pieno risarcimento dei danni, nei confronti di una compagnia di assicurazione, per la perdita di suo marito in un incidente stradale.

Il nuovo principio fissato dalle sezioni unite è interessante perché va a risolvere un contrasto di giurisprudenza esistente, proprio in seno alla Cassazione,

in merito alla seguente questione: se, a proposito di danno patrimoniale patito dal familiare di una persona deceduta per colpa altrui, l'ammontare del risarcimento vada o meno ridotto del valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite in conseguenza proprio della morte del congiunto.

La vicenda affrontata con sentenza n. 12568/2018 è proprio questa: la causa giudiziaria, cioè, proposta dalla vedova, a seguito d'incidente stradale nel quale ha perso la vita suo marito, per ottenere il pieno risarcimento del danno, respinto dalla compagnia di assicurazione a motivo del fatto che la donna, per effetto di quello stesso sinistro, ha avuto diritto alla pensione di reversibilità dal marito defunto. Sia il Tribunale e sia dopo la Corte di appello le avevano dato torto sostenendo che il danno da decesso è assorbito per intero dalla pensione di reversibilità!

DA GIUGNO REDDITO DI INCLUSIONE PIU' ESTESO

Da giugno si possono presentare le richieste del Rei (reddito d'inclusione) nella versione più inclusiva, cioè senza più considerare alcune requisiti nella composizione del nucleo familiare, abrogati con decorrenza 1° luglio dalla legge Bilancio 2018 (legge n. 205/2017). Lo ha chiarito l'Inps con il messaggio n. 1972/2018 dell'11 maggio scorso. Le domande presentate fino al 31 maggio e non accolte per carenza del requisito familiare verranno riesaminate d'ufficio (quindi non occorre ripresentarle).

Il Rei è riconosciuto alle famiglie in possesso di tre requisiti: residenza e soggiorno; requisiti familiari; situazione economica. La legge Bilancio 2018 ha modificato i requisiti familiari. Fino al 31 dicembre 2017 era richiesto che il nucleo familiare versasse in almeno una delle seguenti condizioni:

- presenza di un minorenni;
- presenza di una persona disabile e di almeno un suo genitore o tutore;
- presenza di una donna in stato di gravidanza;
- presenza di una persona d'età non inferiore a 55 anni disoccupata.

Le due novità del 2018

Due le novità della legge Bilancio 2018:

1) dal 1° gennaio 2018 il soggetto d'età non inferiore a 55 anni non deve più trovarsi anche nelle condizioni di aver terminato di riscuotere l'indennità di disoccupazione da tre mesi o di risultare disoccupato da tre mesi;

2) dal 1° luglio 2018 i predetti requisiti familiari sono stati abrogati.

Il Rei, si ricorda, non ha nulla a che fare col reddito di cittadinanza promesso dal nuovo governo (di cui, peraltro, non si conoscono le future regole). Il reddito di inclusione (REI) è stato introdotto dal passato governo, durante la passata legislatura. Ha sostituito, dal 1° gennaio 2018, le altre precedenti misure di sostegno contro la povertà (SIA ed ASDI). I cittadini possono richiederlo presso il loro comune di residenza oppure presso altri eventuali punti di accesso indicati dagli stessi comuni. Il Rei è una prestazione che

si compone di due parti:

a) di un beneficio economico, erogato mensilmente mediante carta di pagamento elettronica (c.d. "Carta Rei");

b) di un progetto personalizzato per l'attivazione e l'inclusione sociale e lavorativa, il cui fine è il superamento della condizione di povertà; tale progetto è predisposto sotto la regia dei servizi sociali del comune.

Il beneficio economico mensile varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare (vedi tabella). L'importo in tabella è indicato come "massimo erogabile", perché il beneficio mensile è ridotto dell'importo mensile di eventuali trattamenti assistenziali percepiti dalla famiglia nel periodo di fruizione del Rei (cioè contemporaneamente), esclusi quelli il cui diritto non è condizionato dal rispetto di un requisito di reddito, come ad esempio l'indennità di accompagnamento. Il beneficio è concesso per un periodo massimo di 18 mesi e può essere rinnovato per altri 12 mesi. In quest'ultimo caso, tuttavia, la richiesta di rinnovo potrà essere inoltrata non prima di 6 mesi dall'erogazione dell'ultima mensilità del periodo precedente.

La "carta di pagamento"

Il beneficio economico è erogato mensilmente su una carta di pagamento elettronica (cd Carta Rei). Completamente gratuita, funziona come una normale carta prepagata con la differenza che, anziché essere caricata dal titolare della carta, è alimentata direttamente dallo Stato. La carta deve essere usata solo dal titolare e permette di:

- prelevare contante entro un limite mensile di 240 euro;
- far acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati;
- pagare le bollette elettriche e del gas presso gli uffici postali;
- avere uno sconto del 5% sugli acquisti nei negozi e nelle farmacie convenzionate, fatta eccezione degli acquisti di farmaci e del pagamento di ticket.

IMPORTI MASSIMI DEL REI

Nucleo familiare	Vecchia disciplina	Nuova disciplina
1 componente	187,50 euro	187,50 euro
2 componenti	294,38 euro	294,38 euro
3 componenti	382,50 euro	382,50 euro
4 componenti	461,25 euro	461,25 euro
5 o più componenti	485,40 euro	Non previsto
5 componenti	Non previsto	534,37 euro
6 o più componenti	Non previsto	539,82 euro

PROBLEMI FISCALI

GLI ACCONTI IMU E TASI 2018 (CALCOLO SEMPLICE, QUASI SEMPRE)

di ANNALISA D'ANTONIO

Giugno, come consueto, è il mese del primo dei due appuntamenti annuali legati alle principali imposte comunali sugli immobili, l'IMU e la TASI. Il giorno 16, infatti, è l'ultimo giorno per pagare l'acconto dei due tributi; quest'anno, però, poiché la scadenza ordinaria cade di sabato, si avranno a disposizione quarantotto ore in più e si potrà onorare l'adempimento entro lunedì 18. Per il saldo, se ne riparerà il 17 dicembre (il 16 è domenica).

Come già nel 2017, anche per l'anno 2018 non ci sono novità particolari da segnalare. La disciplina dei due balzelli è rimasta la stessa, con la conferma, innanzitutto, dell'esenzione per la prima casa, nonostante i timori innescati dalla raccomandazione arrivata dalla Commissione europea: l'organismo comunitario, pur dando l'ok alla manovra correttiva della primavera scorsa, aveva sollecitato il Governo italiano ad adottare, per l'anno successivo (il 2018, appunto), misure di maggior rigore, in primis la reintroduzione della tassazione sulla prima casa. Raccomandazione alla quale, fortunatamente, per ora, non è stato dato seguito.

L'IMU e la TASI non vengono riscosse attraverso l'invio ai contribuenti di avvisi di pagamento contenenti gli importi dovuti, come invece solitamente avviene per la tassa sui rifiuti (TARI): le due imposte sugli immobili vanno autoliquidate, cioè calcolate direttamente dai diretti interessati.

In linea generale, la fatica maggiore è prevista a dicembre, in occasione del saldo. In quella circostanza, applicando le aliquote fissate per l'anno in



corso (le delibere comunali dovranno essere pubblicate entro il 28 ottobre sul sito del Dipartimento delle finanze, altrimenti varranno gli atti adottati per l'anno precedente), bisognerà determinare l'imposta dovuta per l'intero 2018 e sottrarre quanto versato a giugno in acconto, sulla base, invece, di aliquote e detrazioni vigenti nel 2017.

È bene sapere che, a seguito del rinnovato blocco dei rincari fiscali imposto agli enti locali dall'ultima legge di bilancio, anche nel 2018 le eventuali modifiche di aliquote potranno essere solo al ribasso.

Come detto, dunque, l'adempimento di metà giugno, cioè l'acconto 2018, non dovrebbe comportare particolari difficoltà, dal momento che va versata la metà del tributo calcolato con le aliquote dell'anno scorso. In altre parole, nella maggior parte dei casi, basterà un'unica semplice operazione: dividere per due (e versare) l'IMU e/o la TASI complessivamente dovute per il 2017.

ESEMPIO

Contribuente con casa al mare, in Sardegna, nel comune di Siniscola, utilizzata per le vacanze estive: categoria A/3, rendita catastale 450 euro, rendita rivalutata 472,50 euro, base imponibile 75.600 euro.

Nel 2017 ha pagato 605 euro di IMU e 54 di TASI, in quanto, in assenza di delibera comunale per quell'anno, sono state applicate le regole in vigore nel 2016 (IMU all'8 per mille, TASI allo 0,90 per mille, con riduzione del 20% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale).

- Calcolo IMU 2017: $75.600 \times 8\text{‰} = 604,80$ euro.
- Calcolo TASI 2017: $75.600 \times 0,90\text{‰} = 68,04$ euro; $68,04 - 20\% = 68,04 - 13,61 = 54,43$ euro.

Entro il 18 giugno occorrerà versare, come acconto IMU, la metà di 605 euro e, come acconto TASI, la metà di 54 euro.

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI				IDENTIFICATIVO OPERAZIONE					
codice ente/ codice comune	immob. Rev. versat	Acc. saldo	numero immob.	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
1 75 1	X		1	3 9 1 8		2 0 1 8	303 00		
1 75 1	X		1	3 9 6 1		2 0 1 8	27 00		
detrazione									
TOTALE G							330 00H		330 00
									% SALDO (G-H)

È il codice catastale del comune in cui si trova l'immobile (Siniscola)

È il codice tributo per versare la TASI sugli altri fabbricati

È il codice tributo per versare l'IMU sugli altri fabbricati



GLI ACCONTI IMU E TASI 2018

ATTENZIONE. In base alle norme che disciplinano i due tributi, l'acconto di giugno va calcolato considerando aliquote e detrazioni dell'anno precedente. Tuttavia, se prima del termine per il versamento il Comune ha già deliberato per l'anno in corso stabilendo migliori condizioni, è possibile utilizzare da subito i nuovi parametri per determinare l'acconto dovuto.

Per la generalità dei contribuenti, IMU e TASI si versano in due tranches: 16 giugno (quest'anno, 18) e 16 dicembre (17, nel 2018).

Sfuggono a questa regola gli **enti non commerciali**, che possono, invece, suddividere il pagamento in tre quote: le prime due, ciascuna pari al 50% dell'intera imposta dell'anno precedente, rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 dicembre; la terza, a conguaglio, entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Pertanto, per la scadenza del 18 giugno 2018, gli enti non commerciali dovranno versare il saldo 2017 (totale imposta 2017 meno acconti pagati nel 2016) e la prima quota 2018 (50% dell'intera imposta 2017).

IL PRIMO ACCONTO DI GIUGNO: QUANDO OCCORRE RIFARE I CALCOLI

Il più delle volte, come ricordato, l'impegno di metà giugno consiste semplicemente nel prendere l'imposta dovuta per l'anno precedente, dividerla a metà e versare tale importo. Tuttavia, in alcune circostanze, questa regola non è applicabile ed occorre effettuare qualche operazione in più. Ciò è richiesto, ad esempio, quando: è variata la rendita catastale dell'immobile (vedi box "Quando cambia la rendita catastale"); è mutato l'utilizzo del fabbricato, come nel caso di un appartamento che nel 2017 rappresentava la propria abitazione principale e che quest'anno, invece, viene sfruttato come seconda casa o è stato dato in locazione, finendo, ai fini dell'imposizione municipale, nella categoria degli "altri fabbricati"; al terreno posseduto, in base al piano regolatore generale, è stata riconosciuta destinazione edificatoria; l'immobile è stato acquistato o ceduto nel corso del 2018.

In tutte queste ipotesi, bisogna far riferimento alle regole (aliquote, detrazioni, esenzioni, ecc.) in vigore nel 2017 (vedi box "Dove cercare i dati per il calcolo dei tributi"), applicarle alla situazione del 2018 e dividere per due il risultato. Ad esempio, se l'immobile è stato acquistato a fine marzo, dal momento che le due rate devono essere di pari importo, a giugno va versato il 50% dell'imposta complessiva per il 2018, calcolata - con i parametri 2017 - su nove dodicesimi, da aprile a dicembre. Il precedente proprietario, dal canto suo, pagherà la quota relativa ai primi tre mesi dell'anno.

Ricordiamo che IMU e TASI sono dovute con riferimento ai mesi in cui si è protratto il possesso, considerando per intero il mese durante il quale l'immobile è stato posseduto per almeno 15 giorni; quindi, non deve essere conteggiato il mese in cui il possesso non è andato oltre i 14 giorni.

ESEMPIO

Contribuente con seconda casa a Ladispoli (categoria catastale A/3, rendita catastale 380 euro, rendita rivalutata 399 euro, base imponibile 63.840 euro), venduta il 1° aprile 2018.

Nel 2017 ha pagato 677 euro di IMU e 51 di TASI, in quanto, per gli «altri immobili», il Comune ha confermato le aliquote del 2016: 10,6 per mille per l'IMU e 0,8 per mille per la TASI.

Avendo venduto l'appartamento il 1° aprile di quest'anno, pagherà gli acconti 2018 commisurandoli ai 3/12 delle imposte versate per il 2017. Pertanto, entro il 18 giugno 2018, dovrà versare:

- per l'IMU, 84,63 euro, cioè il 50% di $(677 : 12 \times 3)$, da arrotondare a 85 euro;
- per la TASI, 6,38 euro, cioè il 50% di $(51 : 12 \times 3)$, da arrotondare a 6 euro.

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI				IDENTIFICATIVO OPERAZIONE		IMPORTI A DEBITO VERSATI		IMPORTI A CREDITO COMPENSATI	
codice ente/ codice comune	Immob. Rev. versat.	Acc. Sella	Immob. codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento				
			1 3918		2018	85,00			
			1 3961		2018	6,00			
detrazione									
TOTALI						G	91,00H		
SALDO (G-H)									
									91,00
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI						IMPORTI A DEBITO VERSATI		IMPORTI A CREDITO COMPENSATI	
codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale					
INAIL									

È il codice catastale del comune in cui si trova l'immobile (Ladispoli)

È il codice tributo per versare l'IMU sugli altri fabbricati

È il codice tributo per versare la TASI sugli altri fabbricati



PROBLEMI FISCALI

GLI ACCONTI IMU E TASI 2018

Quando cambia la rendita catastale

La rendita catastale da utilizzare per il calcolo della base imponibile IMU e TASI è quella che risulta in Catasto al 1° gennaio dell'anno per il quale vanno pagati i tributi (quindi, per l'appuntamento in scadenza il prossimo 18 giugno, occorre far riferimento alla rendita iscritta al 1° gennaio 2018). Ne conse-

gue che, se c'è stata variazione per cambio d'uso o a seguito di revisione operata dall'Agenzia delle entrate e nel 2017 si è ricevuto avviso di accertamento per la rideterminazione del classamento, con attribuzione della nuova rendita a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'acconto di giugno deve essere calcolato tenendo conto del nuovo valore attribuito.

Se invece la notifica della rendita aggiornata avviene nel 2018, la stessa avrà effetto dal prossimo anno e l'acconto di giugno 2018 si determina in base alla rendita risultante in catasto all'1/1/2018.

PAGAMENTI TRAMITE IL MODELLO F24 O CON BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE

L'IMU e la TASI devono essere versate utilizzando il modello F24, cioè la delega con la quale, generalmente, è possibile pagare qualsiasi imposta, o l'apposito bollettino di conto corrente postale.

Gli importi dovuti vanno arrotondati all'euro, per difetto se la parte decimale è inferiore a 50 centesimi, per eccesso in caso contrario.

Il versamento va effettuato se si raggiunge l'importo minimo stabilito dal Comune, ma se l'ente non si è avvalso della facoltà di decidere diversamente da quanto prevede la legge statale, occorre far riferimento a quest'ultima: niente versamento, qualora l'importo sia inferiore a 12 euro. Se l'acconto non raggiunge la soglia minima, tutta l'imposta dovrà essere pagata al momento del saldo.

In caso di immobile con più contitolari, ognuno di essi deve versare la propria quota.

Per le parti comuni dell'edificio, il versamento è effettuato dall'amministratore del condominio. Per i beni in multiproprietà, provvede l'amministratore del condominio o della comunione che, autorizzato a prelevare l'importo necessario dalle disponibilità del condominio/comunione, attribuisce poi le quote al singolo titolare dei diritti, con addebito nel rendiconto annuale.

Gli Italiani che non risiedono più nel territorio nazionale possono versare anche tramite vaglia postale internazionale ordinario, vaglia postale internazionale di

versamento in c/c o bonifico bancario. L'imposta deve essere pagata, in euro, cumulativamente per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se situati nel territorio di più comuni.

Le informazioni da inserire nell'F24

Le somme dovute vanno espresse nella "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" del modello F24, nella colonna "**importi a debito versati**", indicando nell'apposita colonna il "**codice tributo**" che identifica la tipologia di immobile per la quale si effettua il pagamento:

- per l'**IMU**: "**3912**" (abitazione principale e relative pertinenze), "**3914**" (terreni), "**3916**" (aree fabbricabili), "**3918**" (altri fabbricati), "**3925**" (immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D - Stato), "**3930**" (immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D - Comune);
- per la **TASI** (sono gli stessi sia per i proprietari o i titolari di altri diritti di godimento sia per gli inquilini o i comodatari): "**3958**" (abitazione principale e relative pertinenze), "**3959**" (fabbricati rurali ad uso strumentale), "**3960**" (aree fabbricabili), "**3961**" (altri fabbricati).



DOVE CERCARE I DATI PER IL CALCOLO DEI TRIBUTI

Per consultare le decisioni (delibere e regolamenti) assunte dai Comuni in materia di IMU e TASI, è possibile rivolgersi al competente ufficio dell'ente locale oppure consultare il sito istituzionale della stessa amministrazione o l'apposita sezione del sito delle Finanze, che raccoglie ed ufficializza gli atti in materia di fiscalità locale di tutti i Comuni d'Italia.

Questi i passaggi da seguire:

- digitare l'indirizzo www.finanze.it;
- cliccare, dalla home page, su "Delibere aliquote IMU e TASI";

- inserire nel campo "Comune" il nome dell'ente di cui si desiderano le informazioni e cliccare su "avvia la ricerca" (in alternativa, selezionare, in successione, la regione dalla cartina dell'Italia, la provincia e, per ultimo, il comune d'interesse, scorrendo il relativo elenco alfabetico);

- scegliere dall'apposita tendina l'anno in riferimento al quale si vogliono visionare gli atti adottati dal Comune (il programma propone in automatico il 2018) e cliccare su "Procedi";

- cliccare sui file da consultare (delibere di approvazione delle aliquote e/o regolamenti).

GLI ACCONTI IMU E TASI 2018

Inoltre, occorre riportare nel campo:

- **"codice ente/codice comune"**, il codice catastale del comune nel cui territorio si trovano gli immobili tassati (è costituito da quattro caratteri, ad es. per Milano è F205, per Roma H501, ecc.). I codici comuni sono recuperabili al seguente indirizzo:

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/Tabella.php>

- **"numero immobili"**, il numero degli immobili per i quali si effettua il pagamento;

- **"anno di riferimento"**, l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento ovvero, in caso di ravvedimento, quello in cui si sarebbe dovuta versare l'imposta;

- **"detrazione"**, l'importo dell'eventuale detrazione fruita per l'abitazione principale.

Infine, vanno barrate le caselle: **"Ravv."**, se il pagamento è fatto a titolo di ravvedimento (*vedi più avanti*); **"Immob. Variati"**, se ci sono state variazioni che richiedono la presentazione della dichiarazione; **"Acc"**, se il pagamento si riferisce all'acconto; **"Saldo"**, se il pagamento si riferisce al saldo; **"Acc"** e **"Saldo"** (entrambe), se il pagamento è effettuato in unica soluzione.

I **titolari di partita Iva** devono presentare il modello F24 esclusivamente in **via telematica** attraverso i

servizi on line dell'Agenzia delle entrate (*Entratel* o *Fisconline*) o quelli del servizio bancario/postale (*internet banking*). Quest'ultima modalità è preclusa quando si utilizzano in compensazione crediti Iva o riguardanti le imposte sui redditi (e relative addizionali), quelle sostitutive, le ritenute alla fonte, l'Irap e i crediti d'imposta indicati nel quadro RU; in tale ipotesi, gli F24 devono viaggiare solo tramite i canali telematici dell'amministrazione finanziaria.

Invece, i **non titolari di partita Iva**, in assenza di compensazioni, possono ancora presentare l'**F24 cartaceo** presso gli uffici postali, l'agente della riscossione o le banche convenzionate. In presenza di compensazioni, anche per loro scatta l'obbligo della via telematica; tuttavia, se il saldo finale è positivo (cioè, evidenzia imposte residue da versare), possono utilizzare indifferente i servizi del Fisco o quelli dell'*internet banking*.

Infine, per gli **F24 a zero**, cioè quando le somme a debito sono compensate per intero da crediti, non c'è differenza tra titolari di partita Iva e non titolari: si è tutti obbligati ad *Entratel* o *Fisconline*.



QUANDO SI PAGA UTILIZZANDO IL CREDITO DEL 730

Chi presenta la dichiarazione dei redditi tramite 730, se dalla sua liquidazione emergono importi a credito, può decidere di sfruttare quelle somme per compensare l'IMU e/o la TASI;

a tal fine, nel quadro I del 730 indica la quota di credito che intende utilizzare per il pagamento dei tributi locali e che, di conseguenza, non sarà rimborsata dal sostituto d'imposta.

G6	Altri immobili	Impresa/ Professione	Codice fiscale	Numero rata	Ratazione	Totale credito	00
SEZIONE V - INCREMENTO OCCUPAZIONE				SEZIONE VII - EROGAZIONI CULTURA			
G7	Residuo 2016	di cui compensato nel mod. F24	G8	Spesa 2017	Residuo 2016	Rata credito 2016	Rata credito 2015
SEZIONE VIII - EROGAZIONI SCUOLA				SEZIONE IX - NEGOZIAZIONE E ARBITRATO			
G10	Spesa 2017	Spesa 2016	Residuo 2016	G11	Credito spettante	Residuo 2016	di cui utilizzato in F24
SEZIONE X - VIDE OSORVE GLIANZA				SEZIONE XI - MEDIAZIONI			
G12	Residuo 2016	di cui utilizzato in F24	G13	Anno 2017	di cui compensato nel mod. F24		
QUADRO I - Imposte da compensare							
11	Indicare l'importo delle imposte da versare con il Mod. F24 utilizzando in compensazione il credito che risulta dal Mod. 730			oppure	Barrare la casella per utilizzare in compensazione con il Mod. F24 l'intero credito che risulta dal Mod. 730 (che quindi non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta)		

Se dal 730 emerge un credito superiore all'importo di col. 1, il sostituto d'imposta rimborserà la parte eccedente; se il credito «reale» è inferiore, va versata la differenza.

La barratura di col. 2 è alternativa alla compilazione di col. 1.

Per non sbagliare l'importo del credito da utilizzare per pagare altre imposte, va consultato il prospetto di liquidazione mod. 730-3, consegnato dal soggetto cui ci si è rivolti per presentare la dichiarazione ovvero, in caso di 730 precompilato, rilasciato dalla procedura telematica. In particolare, bisogna verificare i dati presenti nei righe da 191 a 196 (per il coniuge, da 211 a 216), dove si trovano anche le informazioni su codice tri-

buto, anno di riferimento, codice regione e codice comune (questi ultimi per i crediti delle addizionali Irpef), che devono poi essere inserite nell'F24.

Pertanto, per sfruttare questa opportunità, conviene presentare il 730 il prima possibile, in modo da ricevere tempestivamente i dati certi per effettuare "in sicurezza" l'operazione di compensazione.

PROBLEMI FISCALI

GLI ACCONTI IMU E TASI 2018

La compilazione del bollettino di c/c postale

L'IMU e la TASI, anziché con l'F24, possono essere pagate tramite appositi bollettini di conto corrente postale, validi per tutti i Comuni d'Italia: n. 1008857615, con intestazione "Pagamento Imu"; n. 1017381649, con intestazione "Pagamento Tasi". L'operazione va fatta presso un qualsiasi ufficio postale o via internet, attraverso il servizio on line gestito da Poste italiane Spa.

Se le imposte riguardano più immobili ubicati nello stesso comune, si effettua un unico versamento che li comprende tutti.

L'utilizzo del bollettino postale, rispetto all'F24, presenta un paio di "controindicazioni": non si possono sfruttare in compensazione eventuali crediti e, se i tributi sono diretti a più Comuni, vanno compilati tanti bollettini quanti sono gli enti destinatari delle somme, in quanto il modulo non consente di indicare più di un codice catastale.

Per quanto riguarda i dati da inserire nel bollettino, fondamentalmente sono richieste le stesse informazioni viste per l'F24.

SE SI SALTA LA SCADENZA DEL 18 GIUGNO SI PUO' RIMEDIARE COL RAVVEDIMENTO

Per le irregolarità nel pagamento dei tributi locali si applicano le stesse sanzioni comminate per la generalità dei versamenti tributari: omissioni, carenze e ritardi sono puniti con una sanzione del 30%, dimezzata al 15% in caso di "lieve tardività", cioè di ritardo non superiore a 90 giorni. Si può evitare la misura piena (30 o 15%, a seconda dei casi), se ci si avvale del ravvedimento operoso, lo strumento che consente di regolarizzare spontaneamente le violazioni fiscali, con il vantaggio di consistenti sconti sull'entità delle sanzioni. A tal fine, i tributi dovuti, maggiorati dei relativi interessi di mora e della sanzione ridotta, vanno versati prima che il Comune accerti e contesti la violazione o avvii ispezioni, verifiche o altre attività di controllo (come la richiesta di documenti o l'invio di questionari), di cui il contribuente viene formalmente a conoscenza.

Pertanto, chi non rispetta il termine del 18 giugno oppure, dopo il versamento, si accorge, a scadenza ormai decorsa, di aver sbagliato i conteggi e pagato meno del dovuto, può rimediare, fruendo di una sensibile riduzione della sanzione, diversa a seconda dei tempi di regolarizzazione.

Per perfezionare il ravvedimento, come accennato, sono dovuti anche gli interessi. Si calcolano, a partire dal giorno successivo alla scadenza fino a quello in cui si opera il pagamento, sull'importo dovuto a titolo di tributo, non anche sulla sanzione. Per quantificarli, si utilizza la formula: **(tributo x tasso legale x giorni di ritardo) / 365**; nel 2018 il tasso legale è allo 0,3%, nel 2017 era lo 0,1%.

Quando ci si ravvede, sia che si utilizzi l'F24 sia che si compili il bollettino postale, vanno sommati gli importi per sanzione e interessi all'imposta principale e versati assieme ad essa, con il suo stesso codice tributo, senza aspettare che il Fisco li notifichi. Inoltre, deve essere barrata la casella "ravv." e, come "anno di riferimento", bisogna indicare quello in cui si sarebbe dovuto versare l'imposta.

Per rimediare alle violazioni in materia di versamenti dei tributi locali, sono previste quattro fine-

stre temporali. In particolare, per gli acconti IMU/TASI in scadenza il prossimo 18 giugno:

- se si regolarizza entro **14 giorni** dalla scadenza (c.d. **ravvedimento sprint**), cioè entro il 2/7/2018, la sanzione ridotta da pagare è pari allo **0,1% giornaliero**, arrivando pertanto all'1,4% se il perfezionamento della "sanatoria" avviene nell'ultimo giorno utile, il quattordicesimo;

- se si regolarizza entro **30 giorni** dalla scadenza (c.d. **ravvedimento breve**), quindi entro il 18/7/2018, la sanzione è ridotta ad un decimo della misura ordinaria del 15% prevista per i versamenti "lievemente tardivi", ossia è pari all'**1,5%**;

- se si regolarizza entro **90 giorni** dalla scadenza (c.d. **ravvedimento intermedio**), quindi entro il 16/9/2018 (è domenica, si arriva a lunedì 17), la sanzione è ridotta ad un nono del 15% (cioè la misura ordinaria prevista per i ritardi contenuti nei 90 giorni), ossia è pari all'**1,67%**;

- se si regolarizza entro **un anno** dalla scadenza (c.d. **ravvedimento lungo**), quindi entro il 18/6/2019, la sanzione è ridotta ad un ottavo della misura ordinaria del 30%, ossia è pari al **3,75%**.

ATTENZIONE: Il Comune, nell'esercizio della sua potestà regolamentare, può stabilire altre ipotesi di "sanatoria", accettando versamenti tardivi anche di due o tre anni. Alcuni enti prevedono addirittura una sorta di ravvedimento perpetuo, dando la possibilità di regolarizzare in qualsiasi momento, fino a quando la violazione non è stata contestata o non sono cominciate attività di accertamento di cui il contribuente è stato informato. Pertanto, è consigliabile prendere visione del regolamento adottato in materia dall'amministrazione competente.



GLI ACCONTI IMU E TASI 2018

ABITAZIONE PRINCIPALE: TASSATA SOLO SE "DI LUSSO"

Per l'immobile utilizzato come abitazione principale, se accatastato in una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9 (cioè, quelle di maggior prestigio), non si paga né IMU né TASI. Per le abitazioni principali "di lusso", è comunque prevista una tassazione meno onerosa rispetto a quella stabilita per gli "altri fabbricati".

Aliquote ridotte e detrazioni

L'IMU va calcolata applicando alla base imponibile l'aliquota ridotta al 4 per mille (con facoltà, per i Comuni, di aumentarla o diminuirla fino a due punti percentuali), anziché quella ordinaria del 7,6 per mille (innalzabile fino al 10,6 per mille); in più, spetta una detrazione di 200 euro, che i Comuni possono innalzare fino ad assorbire del tutto l'imposta dovuta e che va rapportata al periodo durante il quale la casa è usata come abitazione principale. Per la TASI, invece, vale il principio generale secondo cui le aliquote dei due tributi, sommate, non possono superare la massima consentita per l'IMU al 31/12/2013, cioè il 6 per mille.

Si considera abitazione principale il fabbricato iscritto (o iscrivibile) in catasto come unica unità immobiliare, in cui il possessore e la sua famiglia hanno sia la dimora abituale che la residenza anagrafica. Fa eccezione il personale appartenente a Forze armate, Forze di polizia, Corpo dei vigili del fuoco o carriera prefettizia, al quale le agevolazioni (esenzione o tassazione ridotta) spettano anche se mancano i requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica, a patto, però, che l'immobile non sia concesso in locazione.

Inoltre, si considera abitazione principale, purché non locata o data in comodato, l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti, iscritti all'AIRE e titolari di pensione corrisposta dal Paese estero di residenza (se in Italia si possiedono due o più immobili, si può scegliere quale di essi destinare ad abitazione principale). Infine, è assimilabile all'abitazione principale l'im-

mobile posseduto, a titolo di proprietà o di usufrutto, da persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, sempre che l'appartamento non venga affittato; in questo caso, però, l'assimilazione non è sancita per legge, ma può essere decretata dal Comune con apposita delibera.

In riferimento al *requisito dell'unica unità immobiliare*, se si abita in una casa costituita da due unità accatastate separatamente (ad esempio, due appartamenti collegati tra loro tramite una porta interna, circostanza però non segnalata al Catasto), le stesse, pur rappresentando di fatto un'unica abitazione, vanno considerate distintamente: si può fruire del regime di favore riservato all'abitazione principale solo per una di esse, a scelta del contribuente; l'altra, fino a quando non si provvede alla fusione catastale, va trattata come seconda casa, con applicazione dell'aliquota ordinaria.

Invece, circa il *requisito della dimora abituale e residenza anagrafica*, se i componenti del nucleo familiare le hanno fissate in case diverse, il trattamento come abitazione principale spetta per un solo immobile. Tale limitazione vale solo quando gli immobili si trovano nello stesso comune; pertanto, i due coniugi (o le parti dell'unione civile), ciascuno dei quali possiede un appartamento in cui risiede e dimora, possono entrambi considerare la propria casa come abitazione principale, qualora i due immobili siano ubicati in comuni differenti.

Il trattamento delle pertinenze

Il trattamento riservato all'abitazione principale spetta anche per le relative *pertinenze* accatastate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, limitatamente, però, ad un'unità immobiliare per ciascuna categoria; le eventuali unità eccedenti (è il caso in cui, ad esempio, si possiedono una cantina e una soffitta entrambe censite in C/2), vanno tassate come "altri fabbricati".

PROBLEMI FISCALI

GLI ACCONTI IMU E TASI 2018

IMU E TASI: I CONTRIBUENTI CHIAMATI ALL'ADEMPIMENTO

L'**IMU** è dovuta da chi è titolare del diritto di proprietà su fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati in Italia ovvero detiene tali beni sulla base di: un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione (ad esempio, quello che spetta al coniuge superstite sulla casa familiare), superficie o enfiteusi (non la pagano, invece, né il nudo proprietario né l'inquilino e il comodatario); un contratto di leasing; una concessione per le aree demaniali.

In caso di immobili posseduti da più soggetti o con più titolari di un diritto reale di godimento, l'imposta è dovuta da ciascuno di essi in base alla propria quota di diritto. Per gli immobili in multiproprietà o proprietà turnaria, provvede l'amministratore del condominio o della comunione.

La **TASI** è dovuta da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati ed aree fabbricabili. Quando l'immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, una parte del tributo, compresa tra il 10% e il 30% (secondo quanto stabilito dal regolamento comunale), è a carico dell'occupante, cioè l'inquilino o il comodatario; se la delibera comunale non individua una specifica percentuale, sull'occupante grava la quota minima del

10%. Chi occupa l'appartamento utilizzandolo come abitazione principale, non deve versare nulla; in questo caso, il proprietario continua a pagare solo la propria quota, in base alla percentuale stabilita dal Comune ovvero, in assenza di apposita delibera, il 90%. Per le detenzioni temporanee, cioè di durata non superiore a sei mesi nell'anno, la TASI è dovuta solo dal possessore, non anche dal detentore.

In caso di più possessori o di più detentori, gli stessi sono tenuti in solido all'adempimento tributario. Il vincolo di solidarietà opera nell'ambito di ciascuna categoria, non tra possessori e detentori. In pratica, se l'occupante non versa la propria quota, il Comune non può rivolgersi al proprietario per recuperare l'importo omesso dal locatario/comodatario.

Per gli immobili in leasing, la TASI è dovuta dal locatario che utilizza il bene, dalla data di stipula del contratto fino alla data di riconsegna del bene o alla data del riscatto finale.

Per gli immobili in multiproprietà, l'imposta va versata dall'amministratore che poi si rivale nei confronti dei singoli proprietari, in ragione delle quote di possesso. Anche per quanto dovuto sulle parti comuni dei condomini, è prassi che se ne occupi l'amministratore.

TUTTI I CASI IN CUI IMU E TASI NON SI VERSANO O SONO RIDOTTE

Oltre all'abitazione principale non di lusso (e relative pertinenze) e alle ipotesi ad essa assimilabili, vi sono diverse altre situazioni che sfuggono all'imposizione comunale. Nella maggioranza dei casi l'esclusione riguarda sia l'IMU che la TASI, in un paio di circostanze l'uno o l'altro tributo.

Sono completamente **esenti da tassazione**, tra gli altri: l'ex casa coniugale assegnata dal giudice a seguito di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; le unità delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, anche se studenti universitari senza il requisito della residenza anagrafica; gli alloggi sociali, cioè i fabbricati costruiti secondo i criteri del DM 22/4/2008; gli immobili degli enti non commerciali adibiti solo allo svolgimento di attività istituzionali (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, religiose) con modalità non commerciali; gli immobili dello Stato e quelli posseduti nel proprio territorio da Regioni, Province, Comuni, comunità montane e consorzi tra questi enti; gli immobili degli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati

solo a compiti istituzionali; i fabbricati delle categorie da E/1 ad E/9, come tombe di famiglia, stazioni, ponti, ecc.; i fabbricati destinati ad usi culturali (musei, biblioteche, parchi aperti al pubblico, ecc.) e quelli destinati esclusivamente all'esercizio del culto; i fabbricati della Santa Sede indicati nel Trattato lateranense; i fabbricati di Stati esteri e organizzazioni internazionali già esenti dalla soppressa ILOR in base ad accordi internazionali; i fabbricati ubicati nei territori colpiti dai più recenti eventi sismici, come quelli in Abruzzo (2009), Lombardia (2012), Centro Italia (2016), Ischia (2017), distrutti o sgomberati, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità.

Invece, per due fattispecie, sono previste, da un lato, la **completa esenzione dall'IMU e**, dall'altro, una **tassazione agevolata ai fini della TASI**, consistente nell'applicazione dell'aliquota ridotta all'1 per mille. Si tratta dei fabbricati rurali strumentali, necessari per svolgere le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e le attività connesse, nonché degli "immobili merce", cioè quelli realizzati e destinati dall'impresa costruttrice alla



GLI ACCONTI IMU E TASI 2018

vendita, fino a quando permane tale destinazione e sempre che non vengano affittati (per gli "immobili merce", i Comuni possono aumentare l'aliquota fino al 2,5 per mille o diminuirla fino all'azzeramento).

Trattamento differenziato anche per i **terreni agricoli**, i quali sono esclusi *ex lege* dalla TASI, mentre sono assoggettati all'IMU, ad eccezione dei: terreni posseduti e condotti da coltivatori

diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; terreni situati nelle aree montane o collinari individuate dalla circolare n. 9/1993; terreni ubicati nei comuni delle isole minori; terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile. Infine, sono esenti solo dalla TASI i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.

IL CALCOLO DELL'IMU E DELLA TASI PER I FABBRICATI

I due tributi comunali colpiscono la stessa **base imponibile**, rappresentata, per quanto riguarda i fabbricati, dalla rendita che risulta in Catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposta, rivalutata del 5% e moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti: **160**, per i fabbricati del gruppo A (esclusa la categoria A/10) e delle categorie C/2, C/6 e C/7; **140**, per i fabbricati del gruppo B e delle categorie C/3, C/4 e C/5; **80**, per i fabbricati delle categorie A/10 e D/5; **65**, per i fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5); **55**, per i fabbricati della categoria C/1.

Come già visto, la base imponibile va ridotta al 50% per i fabbricati in comodato a parenti in linea retta di primo grado, per quelli di interesse storico/artistico e gli inagibili o inabitabili.

Determinata la base imponibile, la stessa deve essere rapportata alla quota e al periodo di possesso e, poi, assoggettata all'**aliquota** fissata dal Comune per la specifica tipologia di immobile.

Per l'**IMU**, sono previste: un'aliquota ordinaria dello **0,76%**, che i Comuni possono aumentare o diminuire sino a 0,3 punti percentuali, ed un'aliquota ridotta allo **0,4%**, applicabile alle abitazioni

principali "di lusso", modificabile al massimo di 0,2 punti percentuali, all'insù o all'ingiù. Per le abitazioni principali soggette ad IMU, spetta una **detrazione** di 200 euro, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è utilizzato con quella finalità; se l'immobile costituisce l'abitazione principale di più comproprietari, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica. Il Comune può intervenire sulla misura della detrazione esclusivamente a favore del contribuente, innalzandola fino ad azzerare l'imposta lorda.

Per la **TASI**, i Comuni, oltre a non poter deliberare aliquote superiori a quelle dell'anno scorso, devono rispettare il vincolo secondo cui la somma delle aliquote dei due tributi non può eccedere l'aliquota massima consentita per la sola IMU al 31/12/2013 (ad es., 10,6 per mille per gli "altri fabbricati"). Fa eccezione la "super-Tasi", cioè la maggiorazione dello 0,8 per mille che, però, può operare solo se già applicata nel 2017 e se espressamente confermata nel 2018 con apposita delibera.

MENO TASSE PER GLI AFFITTI A CANONE CONCORDATO

Sconto del 25%, sia IMU che TASI, per gli immobili dati in locazione a canone concordato. In questo caso, la riduzione non opera sulla base imponibile, ma direttamente sull'imposta: va applicata dopo aver calcolato i tributi con le regole generali, tenendo conto anche dell'eventuale aliquota ridotta deliberata dal Comune per le locazioni "calmierate". Ipotizziamo, ad esempio, che un ente abbia fissato due diverse aliquote: una agevolata al 7,6 per mille, riservata agli appartamenti affittati a canone concordato e utilizzati dall'inquilino come propria abitazione principale, ed una ordinaria del 10,6 per mille, per tutte le altre ipotesi (comprese le case affittate a canone concordato, ma non destinate ad abita-

zione principale del locatario); in tale circostanza, la riduzione del 25% deve essere applicata dopo aver determinato l'imposta con l'aliquota propria della specifica fattispecie, quindi dopo aver fruito anche dell'aliquota inferiore decisa dal Comune.

La fruizione di questa agevolazione va evidenziata nella dichiarazione IMU/TASI da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo; pertanto, chi se ne avvale quest'anno dovrà provvedervi entro il 2 luglio 2018 (il 30 giugno è sabato). Il beneficio riguarda sia i contratti a canone concordato "ordinari" (cosiddetti 3 + 2) sia quelli di durata transitoria o stipulati per esigenze abitative degli studenti universitari.

PROBLEMI FISCALI

GLI ACCONTI IMU E TASI 2018

IMPOSTE RIDOTTE SULLA CASA IN USO A PARENTI STRETTI

Fruiscono della *riduzione al 50% della base imponibile* IMU/TASI gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado (quindi, solo figli e genitori), che la utilizzano come abitazione principale e che, pertanto, dal canto loro, non pagano la TASI.

Per beneficiare dell'agevolazione, occorre che: l'abitazione non sia accatastata come A/1, A/8 e A/9; sia registrato il contratto di comodato; il comodante (chi cede in uso l'appartamento) possieda una sola unità abitativa in Italia ed abbia residenza anagrafica e dimora abituale nello stesso comune in cui si trova la casa concessa al parente (ovvero, oltre a quest'ultima, possieda, comunque nello stesso comune, un solo altro immobile "non di lusso", adibito a propria abitazione principale).

Pertanto, il dimezzamento della base imponibile non spetta nelle seguenti ipotesi:

- il comodante possiede tre o più immobili ad uso abitativo, anche solo in percentuale;
- i due immobili ad uso abitativo posseduti dal comodante si trovano in comuni diversi;
- il comodante risiede nel comune A e l'immobile dato in comodato è situato nel comune B;

- il comodante risiede all'estero;
- l'immobile dato in comodato non è utilizzato come abitazione principale del comodatario;
- il comodato è tra persone diverse dai figli o dai genitori (ad esempio, è tra nonni e nipoti).

Se poi l'abitazione concessa in comodato è un immobile storico o artistico, alla riduzione della base imponibile riconosciuta per la casa data in uso gratuito si aggiunge l'ulteriore abbattimento del 50% previsto per gli immobili storici/artistici; in pratica, i due tributi vanno calcolati e versati sul 25% della base imponibile. I due benefici non si cumulano se l'immobile è accatastato come A/1, A/8 o A/9, in quanto la riduzione della base imponibile non spetta per le categorie "di lusso".

Riduzione del 50% anche per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

L'inagibilità (o l'inabitabilità) va accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che, in alternativa, può però produrre una dichiarazione sostitutiva.

Non può esserci cumulabilità con lo sconto per la casa data in uso gratuito, in quanto l'immobile inagibile o inabitabile non può essere adibito ad abitazione.

IL CALCOLO DELL'IMU E DELLA TASI PER I TERRENI AGRICOLI E NON

Come già accennato, i **terreni agricoli** sono esclusi dalla TASI, ma assoggettati all'IMU, pur con diverse eccezioni (*vedi paragrafo "Tutti i casi in cui Imu e Tasi non si versano o sono ridotte"*). Per determinare la **base imponibile** IMU dei terreni agricoli, occorre moltiplicare per il coefficiente 135 il reddito dominicale iscritto in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione (nel nostro caso, 2018), rivalutato del 25%. Poi, si effettua il ragguglio al periodo e alla percentuale di possesso e si applica l'**aliquota** stabilita dal Comune, il quale ha la facoltà di aumentare o ridurre fino a 0,3 punti percentuali la misura ordinaria dello **0,76%**.

Per le **aree fabbricabili**, invece, sono dovuti entrambi i tributi. La **base imponibile** è rappresentata dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, da raggugliare al periodo e alla percentuale di possesso.

L'**aliquota** di base, per quanto riguarda l'IMU, è il solito **0,76%**, aumentabile o riducibile dai Comuni fino a 0,3 punti percentuali, mentre per la TASI va rispettata il principio generale in base al quale la somma delle aliquote dei due tributi non può eccedere il 10,6 per mille, fatta eccezione per lo 0,8 per mille della "super-TASI".

GLI ULTIMI CHIARIMENTI DEL FISCO SUGLI ONERI CHE RIDUCONO L'IRPEF

di ANNALISA D'ANTONIO

L'Agenzia delle entrate ha diffuso una circolare (n. 7/E/2018), realizzata in collaborazione con la Consulta nazionale dei Centri di assistenza fiscale (CAF). Il documento rappresenta una vera e propria guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2017. Infatti, tratta in maniera sistematica le disposizioni riguardanti le spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta ed altri elementi, come le ritenute, rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l'apposizione del visto di conformità.

L'obiettivo - si legge nella premessa - è offrire, agli operatori, uno strumento in grado di garantire un'applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale e, agli uffici fiscali, una bussola per orientare in maniera altrettanto uniforme le attività di controllo. Il documento, ovviamente, è utile anche ai singoli contribuenti per risolvere dubbi interpretativi.

La circolare prende le mosse dalla analoga n. 7/E dello scorso anno, aggiornandola con le novità normative e interpretative: le pagine sono ora 360 (erano 324)! Sono state inserite le risposte del Fisco agli interpelli dei contribuenti o ai quesiti posti da CAF e professionisti su questioni affrontate in sede di assistenza fiscale. Inoltre, sono elencati tutti i documenti che i contribuenti devono produrre all'intermediario affinché questi rilasci il visto di conformità e che possono essere richiesti dalle Entrate in sede di controllo.

Vediamo i principali chiarimenti dell'Agenzia delle entrate in materia di oneri deducibili e/o detraibili, tralasciando in questa sede le novità di legge, che sono invece illustrate nell'inserito "Dichiarazione dei redditi e Irap - Professionisti", allegato a questo stesso numero.

Aspetti generali

In linea generale, gli oneri e le spese devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono stati sostenuti (**principio di cassa**), anche se la prestazione è stata resa in un periodo d'imposta diverso.

Per quanto riguarda gli **oneri sostenuti per familiari a carico**, in generale, la detrazione spetta al contribuente che ha pagato, pur con documenti di spesa intestati ad altro familiare, anche lui fiscalmente a carico di chi ha sostenuto la spesa. Ad esempio, la detrazione va al genitore che ha pagato per i figli, anche se la ricevuta/fattura/quietanza/scontrino è intestata all'altro genitore a carico.

In caso di **unioni civili celebrate all'estero**, le de-



trazioni per i familiari a carico e quelle per le spese ad essi relative sono ammesse dal 5 giugno 2016 (data di entrata in vigore della c.d. "legge Cirinnà") o (se successiva) dalla data di celebrazione del matrimonio, sempreché questo risulti già trascritto nei registri dello stato civile al momento in cui viene presentata la dichiarazione.

Spese sanitarie

Per quanto riguarda l'acquisto di **veicoli per disabili**, la detrazione Irpef spetta anche per i modelli ibridi, quelli composti da due motori, uno termico e uno elettrico; per gli stessi si può beneficiare anche dell'aliquota Iva ridotta al 4%, se la cilindrata del motore termico non supera i 2.000 centimetri cubici, qualora alimentato a benzina, ovvero i 2.800 centimetri cubici, se si tratta di diesel.

I vantaggi fiscali per i **veicoli dei disabili**, in caso di ulteriore acquisto, sono fruibili se sono trascorsi almeno quattro anni dal precedente acquisto agevolato, senza che sia necessario vendere il vecchio veicolo.

Tra le **spese sanitarie per disabili** rientrano quelle per il **trasporto** effettuato, oltre che da Onlus, anche da altri soggetti che hanno tra i propri fini istituzionali l'assistenza ai disabili, ad esempio il Comune.

Circa le spese per l'acquisto o l'affitto di **dispositivi medici** (protesi comprese), non è richiesto che il documento di spesa riporti anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee se nello stesso è evidenziato il codice AD (spese per dispositivi medici con marcatura CE) o PI (spesa protesica) attestante la trasmissione al Sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici. Invece, in assenza dei codici AD e PI, bisogna verificare se il prodotto è incluso o meno nell'elenco - non esaustivo - dei dispositivi medici e medico diagnostici in vitro più comuni, fornito dal Ministero della salute e allegato alla circolare delle Entrate n. 20/2011: nel primo caso, va conservata la documentazione da cui risulta che il prodotto ha la marcatura CE; per i dispositivi non compresi nell'elenco,



PROBLEMI FISCALI

GLI ULTIMI CHIARIMENTI DEL FISCO

oltre alla marcatura CE serve anche la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE. Invece, i dispositivi fabbricati appositamente per un determinato paziente in base a prescrizione medica non richiedono la marcatura CE, ma ne deve essere attestata la conformità al Dlgs n. 46/1997.

A fronte di **contributi** o somme deducibili/detraibili o che non hanno concorso a formare il reddito, **versati per il rimborso di spese sanitarie**, il contribuente, invece che detrarre l'intero importo sborsato e poi (magari l'anno successivo, quando avrà ricevuto il rimborso) dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata l'importo restituitogli, può scegliere di detrarre le spese già al netto della cifra che riceverà.

In caso di **spese mediche certificate da più documenti**, rilasciati anche da soggetti diversi (ad es., una fattura del medico per la visita specialistica ed

una della struttura sanitaria per i "diritti ambulatoriali"), le stesse sono detraibili qualora se ne possa evincere il collegamento; questo può essere attestato dalla struttura, integrando i documenti emessi o tramite certificazione aggiuntiva. Il principio vale anche per le spese legate a un intervento chirurgico attestate da più documenti: la detrazione spetta sull'intero importo se il collegamento si desume dagli stessi documenti di spesa oppure è attestato dalla struttura tramite integrazione o con ulteriore "pezza di appoggio".

Le spese per prestazioni rese da **terapisti della riabilitazione** sono detraibili solo se gli operatori hanno conseguito il diploma o l'attestato entro il 17 marzo 1999. Questo perché i titoli conseguiti fino a quella data sono considerati equipollenti a quelli uni-



BONUS PER IL RECUPERO EDILIZIO

Il **familiare convivente** del possessore o detentore dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio può beneficiare della relativa detrazione anche qualora lo status di convivenza, che deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero alla data di inizio dei lavori, non duri per l'intero periodo di fruizione del bonus.

Il **familiare convivente** del proprietario dell'immobile può continuare a detrarre le rate residue delle spese sostenute anche se il fabbricato oggetto di interventi viene ceduto, così come già previsto per il detentore dell'immobile (inquilino o comodatario). Il principio vale anche per la riqualificazione energetica degli edifici.

In caso di **vendita dell'immobile** sul quale sono stati eseguiti lavori edilizi agevolabili e di contestuale costituzione del diritto di usufrutto, le quote di detrazione non fruite dal venditore si trasferiscono al nudo proprietario, in quanto a quest'ultimo passa la titolarità dell'immobile. Il principio vale anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

In caso di **decesso del familiare convivente** che ha sostenuto le spese per interventi su un immobile di proprietà di altro familiare che ne diventa erede, quest'ultimo può beneficiare delle rate residue di detrazione spettante al *de cuius*, a condizione che ne mantenga la detenzione materiale e diretta.

Se più soggetti hanno diritto alla detrazione, il bonus ristrutturazioni può spettare anche a **chi non è intestatario del bonifico e/o della fattura** nella misura in cui ha sostenuto le spese, a prescindere dal fatto che il bonifico sia stato o no ordinato da un conto corrente cointestato con il titolare dei documenti. In pratica, chiunque abbia titolo alla detrazione (comodatario, familiare convivente, convivente more uxorio, ecc.) ne può fruire se ha sostenuto le spese, anche qualora non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura. A tal fine, i documenti di spesa devono essere integrati con il nominativo di chi ha pagato, indicando la relativa percentuale (le integra-

zioni vanno fatte fin dal primo anno di fruizione del beneficio, poiché la ripartizione della spesa non può essere modificata nei periodi d'imposta successivi). Questi principi si applicano anche agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

In caso di ristrutturazione con ampliamento di un **box pertinenziale**, la detrazione spetta anche per le spese relative all'ampliamento, sempre che lo stesso porti a creare un nuovo posto auto.

La detrazione per gli interventi finalizzati all'**eliminazione delle barriere architettoniche** spetta anche in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nel condominio oggetto di lavori.

In caso di lavori finalizzati al conseguimento di **risparmi energetici**, l'installazione del sistema di accumulo su un impianto fotovoltaico è detraibile sia se contestuale sia se successiva, trattandosi di un elemento funzionalmente collegato all'impianto fotovoltaico.

Il bonus ristrutturazioni spetta anche in caso di **interventi di demolizione e ricostruzione** (o ricostruzione a seguito di crollo) con la medesima volumetria (fatte salve le innovazioni per adeguarsi alla normativa antisismica) ovvero, nel caso di immobili tutelati, con medesima sagoma dell'edificio preesistente. Lo "sconto" è riconosciuto se, dal provvedimento autorizzativo ai lavori, risulta che gli stessi rientrano tra quelli di ristrutturazione edilizia.

Se sullo stesso immobile si effettuano **lavori di natura diversa**, ad esempio interventi antisismici e di manutenzione straordinaria, il limite di spesa agevolabile è unico (96.000 euro), in quanto le opere antisismiche non costituiscono una categoria a parte di interventi agevolabili.

La detrazione per i lavori finalizzati alla **bonifica dall'amianto** spetta a prescindere dalla realizzazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio. È agevolabile anche il trasporto, da parte di aziende specializzate, dell'amianto in discarica.

GLI ULTIMI CHIARIMENTI DEL FISCO

versitari di fisioterapista, logopedista, terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, terapeuta occupazionale: il terapeuta, pertanto, rientra tra le professioni sanitarie. Il possesso "datato" del titolo va attestato o nel documento di spesa o tramite copia del diploma/attestato. Per quanto riguarda le prestazioni dei **massofisioterapisti**, le relative spese sono detraibili anche se gli operatori sono in possesso del diploma di formazione biennale, purché conseguito entro il 17 marzo 1999 e considerato equivalente alla laurea in fisioterapia.

Se la prescrizione medica evidenzia il collegamento tra prestazione e patologia, sono detraibili anche le spese per prestazioni rese dal **massaggiatore capo bagnino** degli stabilimenti idroterapici.

La spesa per interventi di **procreazione medicalmente assistita** può essere detratta da entrambi i componenti della coppia, in particolare da chi è intestatario della fattura; in caso di fattura cointestata, va divisa al 50%.

Vale anche per i **contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso** la regola già in uso per i contributi di assistenza sanitaria versati ad enti e casse con fine esclusivamente assistenziale, secondo cui, quando i contributi pagati superano il limite detraibile (3.615,20 euro), è possibile detrarre, oltre alle spese mediche non rimborsate, anche una parte di quelle rimborsate, in base alla percentuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti la soglia e quelli complessivamente versati. Pertanto, in linea generale, il socio non può detrarre le spese sanitarie rimborsate dalla società di mutuo soccorso; queste, tuttavia, se i contributi versati superano l'importo massimo detraibile (in questo caso è 1.291,14 euro), si considerano rimaste a carico del socio in base alla percentuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti il tetto e il totale versato.

Interessi passivi

La detrazione di interessi passivi e oneri accessori pagati in dipendenza di un mutuo ipotecario contratto per comprare l'abitazione principale spetta anche al **proprietario superficiale** che acquista la sola unità immobiliare e non anche la proprietà del suolo su cui insiste l'immobile.

In caso di **mutuo misto**, stipulato sia per l'acquisto sia per la ristrutturazione dell'abitazione principale:

- se l'immobile è adibito ad abitazione principale entro sei mesi dalla fine dei lavori e ancora non sono trascorsi due anni dall'acquisto, sono detraibili sia gli interessi per l'acquisto che quelli per la ristrutturazione;

- se l'immobile è adibito ad abitazione principale oltre sei mesi dalla conclusione dei lavori ma entro due anni dall'acquisto, spetta solo la detrazione degli interessi relativi all'acquisto;

- se l'immobile è adibito ad abitazione principale oltre due anni dall'acquisto ma entro sei mesi dalla fine dei lavori, sono detraibili i soli interessi relativi alla ristrutturazione;

- se l'immobile è adibito ad abitazione principale oltre due anni dall'acquisto e oltre sei mesi dalla chiusura dei lavori, non spetta alcuna detrazione.

In caso di **mutuo per la ristrutturazione** dell'abitazione principale, analogamente a quanto già chiarito in merito al mutuo per l'acquisto, il coniuge superstite, cointestatario del finanziamento, può fruire della detrazione anche per la quota di interessi del coniuge deceduto, se provvede a regolarizzare l'accollo del mutuo. Allo stesso modo, sempreché ricorrano le altre condizioni di legge per godere della detrazione, questa spetta anche gli eredi che regolarizzano l'accollo del mutuo.

Bonus mobili

La detrazione Irpef per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili per i quali si fruisce del bonus ristrutturazioni spetta anche se l'intervento cui è collegato l'acquisto è effettuato sulle pertinenze dell'immobile, pure se autonomamente accatastate.

In caso di acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad un immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione oppure da cooperative edilizie, per data di inizio lavori, che deve essere anteriore a quella in cui si acquistano i beni agevolabili, si intende la data di acquisto o di assegnazione dell'immobile.

Se le opere edilizie comportano l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per individuare il limite di spesa agevolabile per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, si considerano le unità immobiliari censite in catasto all'inizio dei lavori, non quelle risultanti alla fine dell'intervento.



SPESE UNIVERSITARIE E UNIVERSITARI FUORI SEDE

- Per la frequenza di corsi di **specializzazione in psicoterapia post universitaria**, la detrazione spetta se gli stessi sono effettuati in centri accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Le spese per frequentare corsi post laurea all'estero sono detraibili entro il tetto stabilito per la frequenza di corsi post laurea nella

zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.

- La detrazione dei canoni locativi degli studenti "fuori sede" non spetta in caso di frequenza di **corsi post laurea (master, dottorati di ricerca, corsi di specializzazione)**, sia in Italia che all'estero.

PROBLEMI FISCALI

GLI ULTIMI CHIARIMENTI DEL FISCO

Intermediazione immobiliare

In caso di acquisto dell'abitazione principale, la detrazione dei compensi all'intermediario immobiliare spetta anche se la spesa è sostenuta nell'anno precedente la stipula del preliminare (ad esempio, al momento dell'accettazione della proposta di acquisto), a condizione che, alla data di presentazione della dichiarazione in cui si fruisce del beneficio, risulti registrato il preliminare di vendita o il rogito. Se non si giunge alla stipula del contratto definitivo, il contribuente dovrà assoggettare a tassazione separata l'importo per il quale ha goduto della detrazione.

Frequenza asili nido

La detrazione delle spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli è alternativa al contributo erogato dall'Inps per il pagamento della retta di asili nido pubblici o privati autorizzati oppure per forme di supporto domiciliare in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche (c.d. "bonus asili nido" - art. 1, co. 355, legge n. 232/2016).

LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO

Dal 15 marzo 2017 (entrata in vigore del D.M. 16 gennaio 2017), per i contratti a canone concordato non assistiti dalle organizzazioni di categoria, la detrazione Irpef per gli inquilini spetta solo in presenza di un'attestazione rilasciata dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari firmatarie degli accordi territoriali, con cui si conferma che il contenuto economico e normativo del contratto rispecchia l'accordo locale, in caso un nuovo accordo sia stato stipulato nel comune di interesse dopo quella data (15 marzo 2017).

Assegni ex coniuge

In caso di separazione, scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, sono deducibili dal reddito complessivo anche le **somme pagate dall'ex coniuge a titolo di arretrati**: infatti, benché versate in unica soluzione, rappresentano una integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti e, pertanto, sono assimilati a questi ultimi.

È IN EDICOLA

*Se in edicola è esaurito,
si può richiedere effettuando
il versamento con bollettino postale
(c.c. n. 99075871 intestato a SPREA S.p.A).*

*Oppure lo si può ordinare
sul sito www.sprea.it*

*(Al prezzo di copertina,
si dovranno aggiungere
€ 6,90 per spese di spedizione)*

È FACILE! COMPILA DA SOLO I MODELLI DI DICHIARAZIONE Di tutti i numeri della finanziaria **leggi illustrate**

REDDITI 2018

PERSONE FISICHE - ANNO D'IMPOSTA 2017

SCOPRI COME PAGARE MENO TASSE

LA DICHIARAZIONE DI ARTIGIANI, **ARTISTI**, COMMERCianti, **AGRICOLTORI**, PROFESSIONISTI E **DIPENDENTI** • IL MODELLO **PRECOMPILATO** • GLI OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO • **IL DEBUTTO DELLE LOCAZIONI BREVI** • QUADRO AD HOC PER LA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI • **SISMA BONUS ED ECOBONUS** ANCORA PIÙ GENEROSI • **PROFESSIONISTI: LE NUOVE REGOLE PER OTTENERE DEDUZIONI SULLE SPESE PER VITTO, ALLOGGIO E FORMAZIONE** • **NIENTE IRPEF SUI TERRENI DI COLTIVATORI DIRETTI E AGRICOLTORI PROFESSIONALI** • **I REGIMI DEL SUPER E DELL'IPER AMMORTAMENTO** • **TUTTI GLI ONERI E LE SPESE CHE RIDUCONO L'IRPEF**

IRPEF IRAP

COMPILIAMO INSIEME I MODELLI DELLE DICHIARAZIONI CON NUMEROSI ESEMPI PRATICI 

EURO 9,90

PER GLI ABBONATI E DISPONIBILE GRATUITAMENTE L'EDIZIONE ONLINE

VERSAMENTI VOLONTARI 2018 AUMENTI ANCHE PER I DIPENDENTI

di CARLA DE LELLIS

Quest'anno, per coprire un intero anno dal punto di vista previdenziale mediante i contributi volontari, occorre spendere almeno 38 euro in più rispetto alla spesa richiesta nel 2017. Dopo tre anni (2015/2017), il tasso d'inflazione Istat è positivo, pari all'1,1%, facendo di conseguenza crescere l'importo di contributi da pagare. Il lavoratore dipendente che ha cominciato a versare i contributi volontari prima del 1996 deve pagare, per quest'anno, 2.941 euro se vuole coprire l'intero anno di contributi (euro 2.909 la spesa annua sopportata nel 2017); lo stesso lavoratore che, invece, ha cominciato a versare i contributi da sé (questo il significato di "volontaria") dopo il 1995, deve versare 3.483 euro (euro 3.445 la spesa annua sopportata nel 2017).

Stesso discorso potrebbe valere anche per artigiani e commercianti, se non fosse che per questi lavoratori c'è stato negli anni l'aumento delle aliquote di contribuzione (0,45% annuo) e lo stesso succede anche quest'anno (per l'ultima volta). Quest'anno gli artigiani devono pagare 3.770,40 euro, mentre i commercianti 3.708,56 euro ovvero 3.299,16 euro e 3.313,20 euro se d'età fino a 21 anni. Infine, questo il conto per i lavoratori iscritti alla gestione separata: per coprire l'anno 2018 con i contributi volontari devono sborsare 3.928 euro (3.887 euro nel 2017) se si tratta di professionisti senza cassa; 5.184 euro (4.975 euro nel 2017, quindi 209 euro in più) se si tratta degli altri lavoratori parasubordinati (collaboratori, ecc.).

Come di consueto, a fare i conti è stato l'Inps (circolare n. 31/2018) ricordando che la prima scadenza di versamento, relativa al 1° trimestre 2018 (gennaio-marzo), è fissata al 30 giugno.

I "contributi volontari" (che servono a coprire previdenzialmente i periodi contributivi scoperti durante la vita lavorativa), come è ovvio, non sono obbligatori, nel senso che il loro versamento non deriva da una prescrizione di legge, ma è deciso "volontariamente" (appunto) dal lavoratore. Ma perché, uno che ha perso il lavoro, dovrebbe avere convenienza a versare i contributi volontari? Le ragioni possono essere due:

- per perfezionare i requisiti per il diritto a una pensione;
- per incrementare l'importo del trattamento pensionistico cui si ha diritto.

Una terza ragione che ci sentiamo di suggerire viene dall'esperienza. Molto spesso (anzi quasi sempre), nel passato, il Legislatore ha previsto norme di favore per i lavoratori che pagano i contributi volontari. Ad esempio, quando c'è stata la riforma Fornero nel 2011 che ha elevato sensibilmente i requisiti (età) per mettersi in pensione, da questa penalizzazione sono rimasti esclusi coloro che erano stati autorizzati a versare i contributi volontari (i cosiddetti esodati): a costoro, dunque, avere l'autorizzazione alla volontaria in tasca, ha significato un forte sconto sui requisiti (soprattutto età) per andare in pensione.



La base di calcolo dei contributi volontari

I criteri di calcolo dell'importo di contributo volontario dovuto dai lavoratori sono diversi in base alla categoria di appartenenza (dipendenti, autonomi, agricoli, domestici, ecc.).

Lavoratori dipendenti

L'importo del contributo dovuto è settimanale e calcolato sulla base delle ultime 52 settimane di contributi obbligatori versati anche se non collocati temporalmente nell'anno precedente la data di presentazione della domanda. Tale media rappresenta (appunto) la "retribuzione media imponibile" cui, applicando l'aliquota di contribuzione obbligatoria (si veda più avanti), si ottiene l'importo di contributo da versare. La retribuzione deve comunque rispettare il "minimale", pari al 40% della pensione minima dell'Inps; su base settimanale (che è quella di riferimento del contributo che, come detto, va calcolato "su base settimanale"), per il 2018, il minimale di retribuzione è pari a 202,97 euro (200,76 euro per il triennio 2015/2017).

Artigiani e commercianti

Per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti), l'importo del contributo volontario è mensile e calcolato sulla media dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef negli ultimi 36 mesi di contribuzione precedenti la data della domanda di autorizzazione. Una volta fissato questo reddito medio, occorre verificare a quale delle otto "classi di reddito", prefissate dalla legge, si rientra. Individuata la classe di appartenenza, il contributo mensile da pagare risulta pari al prodotto tra aliquota e reddito.

Lavoratori autonomi dell'agricoltura

Per i lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali) l'importo del contributo volontario è settimanale e determinato sulla media dei redditi degli ultimi tre anni (156 settimane). Una volta determinato questo reddito medio, occorre verificare a quale delle quattro "classi di reddito" prefissate dal-



PROBLEMI PREVIDENZIALI

VERSAMENTI VOLONTARI 2018

PER LA PROSECUZIONE VOLONTARIA SERVE L'AUTORIZZAZIONE

Tutti i lavoratori possono richiedere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria: dipendenti, autonomi (artigiani, commercianti, agricoltori) e lavoratori parasubordinati, cioè iscritti alla gestione separata dell'Inps. Non possono effettuare versamenti volontari i titolari di pensione diretta.

Per versare i contributi volontari occorre ottenere l'autorizzazione dall'Inps o dall'Istituto previdenziale di riferimento (per i dipendenti), il cui rilascio è subordinato alla cessazione ovvero all'interruzione dell'attività lavorativa. In questo secondo caso l'autorizzazione può essere concessa anche se il rapporto di lavoro (dipendente o autonomo) non è cessato, ma soltanto nelle ipotesi di:

- sospensione dal lavoro, anche per periodi di breve durata, (aspettativa per motivi di famiglia, ecc.);
- sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previsti da specifiche norme di legge oppure disposizioni di contratti collettivi successivi al 31 dicembre 1996 (congedi per formazione, congedi per gravi e documentati motivi familiari, aspettativa non retribuita per motivi privati o malattia, sciopero);
- attività svolta con contratto di lavoro a part-time cioè a tempo parziale; in tal caso, i contributi possono essere versati a copertura o a integrazione dei periodi di attività lavorativa svolta a orario ridotto;
- integrazione dei versamenti contributivi relativi ad attività lavorativa svolta nel settore agricolo, con iscrizione per un numero di giornate complessive (contribuzione effettiva e/o figurativa) inferiore a 270 nel corso dell'anno.

Una volta concessa, l'autorizzazione non decade mai. Pertanto i versamenti volontari, anche se interrotti (per esempio, perché si trova una nuova occupazione), posso-

no essere ripresi in qualsiasi momento senza dover presentare una nuova domanda di autorizzazione.

I requisiti

Per ottenere l'autorizzazione alla contribuzione volontaria occorre, alternativamente (o l'uno o l'altro), far valere uno dei seguenti requisiti:

- almeno 5 anni di contributi (pari a 260 contributi settimanali ovvero a 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei relativi versamenti;
- almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.

Attenzione; il requisito va perfezionato solamente con la contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria e da riscatto), escludendo quella figurativa a qualsiasi titolo accreditata.

Domanda online

La domanda per ottenere l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari deve essere presentata, se all'Inps, online, attraverso il servizio telematico dedicato, sul sito internet dell'ente di previdenza (www.inps.gov.it). In alternativa, si può fare la domanda tramite:

- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- Patronati;
- Intermediari dell'Inps (ad esempio, professionisti e consulenti).

Ai lavoratori dipendenti, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda; ai lavoratori autonomi dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.

la legge, si rientra. Individuata la classe di appartenenza, il contributo settimanale da versare risulta pari al prodotto tra aliquota e reddito.

Lavoratori parasubordinati

Il contributo volontario dovuto dagli iscritti alla gestione separata Inps si calcola applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione, precedente alla data di presentazione della domanda di autorizzazione, l'aliquota di contribuzione obbligatoria, nel rispetto del minimale di legge.

Come si paga

Il versamento dei contributi (che una volta si faceva con i tradizionali bollettini di c/c postale inviati dall'Inps) av-

viene, oggi, con i cosiddetti "Mav" (sigla per indicare "pagamenti mediante avviso"). Il Mav è una sorte di "bollettino standard" per i pagamenti, universalmente riconosciuto sia da banche sia da uffici postali. Ogni Mav è contraddistinto da un numero che lo identifica in modo univoco, attraverso il quale si effettua il pagamento (ossia indicando questo numero) presso qualsiasi sportello bancario o postale, anche senza avere un c/c attivo presso tali istituti, o anche online (cioè con i sistemi di pagamento elettronici).

Ogni bollettino Mav copre un intero trimestre. Può essere richiesto, stampato e modificato sul sito www.inps.gov.it, accedendo al "Portale pagamenti", presente nella sezione "Prestazioni e servizi" del sito Inps, e scegliendo a sinistra dello schermo la voce "Versamenti Volontari".

I contributi possono essere pagati anche con altre modalità:

- direttamente online dal sito internet www.inps.gov.it,

**LE SCADENZE PER I VERSAMENTI DEL 2018**

Periodo di riferimento	Termini per il versamento
1° trimestre 2018 (gennaio – marzo)	30 giugno 2018
2° trimestre 2018 (aprile – giugno)	30 settembre 2018
3° trimestre 2018 (luglio – settembre)	31 dicembre 2018
4° trimestre 2018 (ottobre – dicembre)	31 marzo 2019

VERSAMENTI VOLONTARI 2018

utilizzando la carta di credito;

- chiamando il contact center Inps al numero verde gratuito 803164 utilizzando la carta di credito.

- attraverso il rapporto interbancario diretto (RID) con il quale il cittadino richiede l'addebito sul proprio conto corrente, attivabile compilando l'apposito modulo fornito dall'Inps al momento dell'autorizzazione al versamento e presentato al proprio istituto di credito presso il quale è acceso il conto corrente.

Attenzione al termine di pagamento; anche 1 solo giorno di ritardo rende nullo il versamento. Nel caso di attivazione del RID come mezzo di pagamento, l'Inps, inviando alle banche l'ordine di addebito, indica quale termine l'ultimo giorno del trimestre successivo a quello per cui si effettua il pagamento. Può succedere, allora, che tale termine cada di sabato, giorno di chiusura per gli istituti di credito, per cui la banca indicherà al proprio correntista, quale giorno di addebito, il primo giorno utile successi-

vo al sabato. L'Inps ha precisato che in tal caso "il versamento s'intende comunque eseguito entro la scadenza"

Pagamenti in ritardo

I contributi volontari pagati oltre la scadenza non possono essere accreditati al periodo per il quale sono stati versati, ma è previsto il rimborso; in alternativa, è possibile chiedere all'Inps che l'importo sia utilizzato per coprire il trimestre successivo. Ad esempio, se il versamento per il trimestre in scadenza, gennaio-marzo, viene effettuato il 1 luglio anziché il 30 giugno, si potrà chiedere all'Inps che il pagamento valga per il trimestre aprile-giugno, evitando così di chiedere il rimborso. Si tenga conto tuttavia che in tal caso il primo trimestre resterà scoperto di contribuzione.

QUANTO SI PAGA

Lavoratori dipendenti	L'importo del contributo dovuto è settimanale e viene calcolato sulla base delle ultime 52 settimane (cioè 1 anno) di contributi obbligatori versati
Lavoratori autonomi (artigiani e commercianti)	L'importo del contributo dovuto è mensile e viene determinato sulla media dei redditi da impresa denunciati ai fini Irpef negli ultimi 36 mesi di contribuzione precedenti la data della domanda (minimale nel 2018: 15.710 euro)
Lavoratori autonomi (coltivatori diretti)	L'importo del contributo è settimanale e viene determinato sulla base della media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro. In ogni caso, non può essere inferiore a quello minimo previsto per i lavoratori dipendenti
N.B.	
● i lavoratori iscritti prima del 1996 non incontrano limiti massimi al versamento di contributi volontari, qualunque sia l'importo della retribuzione di riferimento; unica variabile è che, nel caso in cui la retribuzione annua di riferimento superi 46.630 euro, devono pagare un'aliquota aggiuntiva dell'1% sulla quota eccedente (i 46.630 euro);	
● i lavoratori iscritti a partire dal gennaio 1996 incontrano invece, il limite massimo al pagamento di contributi volontari con riferimento alla retribuzione pari, per il 2018, a 101.427 euro.	

LA VOLONTARIA DI COLF E BADANTI

Vale la pena ricordare che tra gli interessati alla volontaria ci sono anche gli ex lavoratori domestici, i quali quest'anno devono pagare 26,38 euro a settimana (26,09 euro nel triennio 2015/2017), ovvero 35,37 euro a settimana (34,99 euro nel triennio 2015/2017) se l'autorizzazione è successiva al 31 dicembre 1995.

LA VOLONTARIA SCONTA LE TASSE

I contributi volontari, versati per sé stessi e per i familiari a carico, possono essere indicati tra gli "oneri deducibili" in sede di dichiarazione dei redditi (sul modello REDDITI o su quello 730), con riduzione del reddito complessivo sul quale viene determinata l'Irpef dovuta.

I CONTRIBUTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Per i lavoratori dipendenti, come accennato, l'importo del contributo volontario da versare si ottiene applicando alla retribuzione di riferimento (quella media dell'ultimo anno di lavoro), l'aliquota contributiva vigente per la contribuzione obbligatoria, IVS, pari a:

- 27,87%, per i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 31 dicembre 1995;
- 33,00 % per i soggetti autorizzati successivamente al 31 dicembre 1995.

I versamenti vanno fatti nel rispetto del minimale di retribuzione, pari nel 2018 a 202,97 euro su base settimanale (euro 200,76 nel triennio 2015/2017). Ad esempio, per

quest'anno, con un minimale di retribuzione settimanale pari a 202,97 euro (che rappresenta il "minimo" da prendere in considerazione, laddove la retribuzione media effettiva delle ultime 52 settimane risulti d'importo inferiore) il contributo risulterà pari a:

- euro 56,56 settimanali per i soggetti autorizzati sino al 31 dicembre 1995;
- euro 66,98 settimanali per chi è stato autorizzato dal 1° gennaio 1996 in poi.

Ciò significa, su base annua, una spesa minima di:

- 2.941,12 euro (56,56 per 52 settimane) per chi è stato autorizzato entro il 31 dicembre 1995;

PROBLEMI PREVIDENZIALI

VERSAMENTI VOLONTARI 2018

I CONTRIBUTI DEI PARASUBORDINATI

Minimale	Aliquota	Contribuzione volontaria	
		Mensile	Annua
15.710,00	25,00% (1)	327,30	3.927,60
15.710,00	33,00% (2)	432,03	5.184,36

(1) Professioni senza cassa, per i quali non c'è stato l'aumento dell'aliquota di contribuzione
 (2) Altri lavoratori (collaboratori, lavoratori a progetto, venditori porta a porta, etc.)

I CONTRIBUTI DEGLI ARTIGIANI

Classi di reddito		Contribuzione mensile	
		24,00%	21,00 (1)
1	Fino a 15.710 euro	314,20 euro	274,93 euro
2	Da 15.711 a 20.863 euro	365,74 euro	320,02 euro
3	Da 20.864 a 26.016 euro	468,80 euro	410,20 euro
4	Da 26.017 a 31.169 euro	571,86 euro	500,38 euro
5	Da 31.170 a 36.322 euro	674,92 euro	590,56 euro
6	Da 36.323 a 41.475 euro	777,98 euro	680,73 euro
7	Da 41.476 a 46.629 euro	881,06 euro	770,93 euro
8	da 46.630 euro in poi	932,60 euro	816,03 euro

(1) Aliquota agevolata lavoratori di età non superiore a 21 anni

I CONTRIBUTI DEI COMMERCianti

Classi di reddito		Contribuzione mensile	
		24,09%	21,09% (1)
1	Fino a 15.710 euro	315,38 euro	276,10 euro
2	Da 15.711 a 20.863 euro	367,11 euro	321,39 euro
3	Da 20.864 a 26.016 euro	470,56 euro	411,96 euro
4	Da 26.017 a 31.169 euro	574,00 euro	502,52 euro
5	Da 31.170 a 36.322 euro	677,45 euro	593,09 euro
6	Da 36.323 a 41.475 euro	780,90 euro	683,65 euro
7	Da 41.476 a 46.629 euro	884,36 euro	774,23 euro
8	da 46.630 euro in poi	936,10 euro	819,52 euro

(1) Aliquota agevolata lavoratori di età non superiore a 21 anni

I CONTRIBUTI DEGLI AUTONOMI DELL'AGRICOLTURA (1)

Classi di reddito	Reddito settimanale medio imponibile	Contrib. settimanale (importi in euro)
1	Fino a 224,64	55,01 (2)
2	Da 224,65 a 299,52	63,84 (2)
3	Da 299,53 a 374,40	81,51
4	Oltre 374,41	99,18

(1) Valori provvisori, in attesa della circolare dell'Inps

(2) L'importo del contributo settimanale non può comunque essere inferiore a:

- euro 55,95 (settimanali) se l'autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata entro il 31 dicembre 1995;
- euro 66,25 (settimanali) se l'autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995.

PENSIONI: IN ARRIVO LA QUATTORDICESIMA

di DANIELE CIRIOLI

In arrivo a luglio la "quattordicesima" ai pensionati classe '54 e precedenti. La quattordicesima (legge n. 127/2007) è l'erogazione di una somma aggiuntiva ai pensionati con età pari o superiore a 64 anni, titolari di uno o più pensioni, che versano in determinate condizioni di (basso) reddito. Potenziali beneficiari sono i titolari di pensioni ex dipendenti ed ex lavoratori autonomi che non hanno redditi personali (non si valuta il reddito dell'eventuale coniuge) superiori a certi limiti (dallo scorso anno, 2017, fino a due volte il trattamento minimo di pensione). Quando il reddito del pensionato supera il limite per il diritto ma non l'importo pari al limite più l'importo di quattordicesima, viene riconosciuta una quattordicesima ridotta, cioè in misura tale da non superare la soglia più alta (limite più quattordicesima).

La quattordicesima non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali (eccetto, per un importo di 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali).

Erogazione automatica

Come accennato, il diritto alla quattordicesima spetta ai pensionati con età pari o superiore a 64 anni. Nell'ipotesi di compimento dei 64 anni nel corso dell'anno la quat-

tordicesima viene erogata in misura rapportata ai mesi successivi al compimento dei 64 anni d'età. Così, per fare un esempio, il pensionato nato il 5 agosto 1954 con 28 anni di contributi di lavoro dipendente, invece di percepire l'intero importo di 504 di quattordicesima euro percepirà solo i 4/12 della somma, vale a dire 168,00 euro relativa ai mesi da settembre a dicembre. L'importo della quattordicesima non è unico ma differenziato in funzione degli anni di contributi versati per ottenere la pensione (vedi tabella).

Si ricorda, infine, che il pensionato non è tenuto a fare nulla per ricevere la quattordicesima: di norma, infatti, viene erogata dall'Inps automaticamente in base alle dichiarazioni reddituali. In genere, l'Inps attribuisce d'ufficio la somma aggiuntiva, sulla mensilità di pensione di luglio, ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio, hanno età maggiore o uguale a 64 anni. A coloro che perfezionano il requisito d'età richiesto dal 1° agosto al 31 dicembre, e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso dell'anno, sempre a condizione che rientrino nei limiti reddituali, la somma viene attribuita d'ufficio sulla rata di pensione del mese di dicembre.

Può servire la domanda

Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano di averne diritto possono, in ogni caso, presentare domanda, on-line attraverso il sito internet dell'Inps (indirizzo www.inps.gov.it), se in possesso, delle credenziali di accesso, oppure possono rivolgersi a un Patronato. La prestazione è soggetta a prescrizione quinquennale.



GLI IMPORTI DELLA QUATTORDICESIMA MENSILITA' DI PENSIONE

PENSIONATI EX LAVORATORI DIPENDENTI

Anzianità	Reddito personale	Importo quattordicesima
15 anni	Fino a 9.894,69 euro	437,00 euro
	Da 9.894,70 a 10.331,69 euro	Importo tale da garantire un reddito di 10.331,69 euro (1)
	Oltre 9.894,69 euro fino 13.192,92	336,00 euro
	Da 13.192,93 a 13.528,92 euro	Importo tale da garantire un reddito di 13.528,92 euro (1)
Da 16 anni fino a 25 anni	Fino a 9.894,69 euro	546,00 euro
	Da 9.894,70 a 10.440,69 euro	Importo tale da garantire un reddito di 10.440,69 euro (1)
	Oltre 9.894,69 euro fino 13.192,92	420,00 euro
	Da 13.192,93 a 13.612,93 euro	Importo tale da garantire un reddito di 13.612,93 euro (1)
Oltre 25 anni	Fino a 9.894,69 euro	655,00 euro
	Da 9.894,70 a 10.549,69 euro	Importo tale da garantire un reddito di 10.549,69 euro (1)
	Oltre 9.894,69 euro fino 13.192,92	504,00 euro
	Da 13.192,93 a 13.696,92 euro	Importo tale da garantire un reddito di 13.696,92 euro (1)

(1) Clausola di salvaguardia

PROBLEMI PREVIDENZIALI

VERSAMENTI VOLONTARI 2018

GLI IMPORTI DELLA QUATTORDICESIMA MENSILITÀ DI PENSIONE

PENSIONATI EX LAVORATORI AUTONOMI

Anzianità	Reddito personale	Importo quattordicesima
18 anni	Fino a 9.894,69 euro	437,00 euro
	Da 9.894,70 a 10.331,69 euro	Importo tale da garantire un reddito di 10.331,69 euro (1)
	Oltre 9.894,69 euro fino 13.192,92	336,00 euro
	Da 13.192,93 a 13.528,92 euro	Importo tale da garantire un reddito di 13.528,92 euro (1)
Da 19 anni fino a 28 anni	Fino a 9.894,69 euro	546,00 euro
	Da 9.894,70 a 10.440,69 euro	Importo tale da garantire un reddito di 10.440,69 euro (1)
	Oltre 9.894,69 euro fino 13.192,92	420,00 euro
	Da 13.192,93 a 13.612,92 euro	Importo tale da garantire un reddito di 13.612,92 euro (1)
Oltre 28 anni	Fino a 9.894,69 euro	655,00 euro
	Da 9.894,70 a 10.549,69 euro	Importo tale da garantire un reddito di 10.549,69 euro (1)
	Oltre 9.894,69 euro fino 13.192,92	504,00 euro
	Da 13.192,93 a 13.696,92 euro	Importo tale da garantire un reddito di 13.696,92 euro (1)

SOSPENSIONE PER INFORTUNIO DEGLI ONERI CONTRIBUTIVI

In caso di malattia o infortunio si possono sospendere i versamenti di contributi alla gestione separata Inps. Lo stop è possibile, per la durata dell'inabilità, se questa è superiore a 60 giorni e per un massimo di due anni, al termine dei quali vanno versati i contributi sospesi, in unica soluzione o a rate (nel secondo caso va fatta richiesta all'Inps e la dilazione comporterà il pagamento degli interessi legali). Le rate mensili possono arrivare a tre volte i mesi di sospensione. Ad esempio, se lo stop è durato un anno, cioè 12 mesi, la rateazione massima è di 36 mesi (tre volte 12 mesi). Se la sospensione è stata il massimo, cioè 24 mesi, pari a due anni, la dilazione sarà possibile per 6 anni, cioè in 72 rate mensili.

Sono interessati principalmente i professionisti senza cassa (per se stessi) e i committenti (per i propri collaboratori coordinati e continuativi).

Per avvalersi della facoltà di sospensione, l'Inps ha dettato le istruzioni per ciascun soggetto su cui ricade l'obbligo di contribuzione.

Il campo di applicazione

La possibilità di sospendere, temporaneamente, il versamento dei contributi è stata introdotta dalla legge n. 81/2017, il cd Jobs act del lavoro autonomo. Il provvedimento ha previsto una serie di misure a tutela delle attività professionali e, in modo particolare, ai rapporti di lavoro autonomo. L'Inps ha spiegato il campo di applicazione delle nuove norme, precisando che ne sono destinatari:

a) le prestazioni di lavoro autonomo, così come definite dall'art. 2222 del codice civile (cioè quei rapporti nei quali il soggetto si obbliga a compiere, contro un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente);

b) le professioni intellettuali (art. 2229 del codice civile), sia quelle regolamentate (cioè per le quali è prevista l'iscrizione a un Albo) sia quelle non regolamentate;

c) le prestazioni rese in virtù di un contratto di prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 del codice civile);

d) altri rapporti speciali (agenti e rappresentanti di commercio, per esempio).

Sono esclusi, invece, gli imprenditori (art. 2082 del codice civile) e i "piccoli imprenditori" che, precisa ancora l'Inps, sono i «coltivatori diretti, gli artigiani, i piccoli commercianti e chi esercita un'at-

tività professionale organizzata prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia».

Le istruzioni operative

● **Professionista senza cassa**

Il professionista, se titolare di partita IVA (c.d. professionista senza cassa, il quale versa autonomamente i contributi per se stesso):

- presenta all'Inps specifica richiesta, online, tramite "cassetto previdenziale liberi professionisti, gestione separata", presente sul sito dell'Inps (tutti i professionisti sono dotati di apposite credenziali per accedere a tale servizio, loro riservato dall'Inps);

- sospende il versamento dei contributi (saldo e/o acconto del periodo di sospensione);

- indica nel quadro RR del modello REDDITI (cioè del modello di dichiarazione dei redditi), sez. II, l'importo dei contributi sospesi. Ovviamente, poiché la dichiarazione dei redditi si presenta durante l'anno seguente a quello di riferimento, le sospensioni contributive di quest'anno andranno segnalate sul modello REDDITI da presentare nell'anno 2019;

- terminata la sospensione (massimo due anni), versa i contributi dovuti oppure fa richiesta all'Inps per il versamento rateale.

● **Committente**

Il committente, il quale è responsabile del versamento dei contributi per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o anche per i rapporti di lavoro autonomo occasionale (quelli c.d. "con ritenuta d'acconto del 20%", per i quali il contributo Inps alla gestione separata è dovuto al superare dei 5 mila euro annui di compenso);

- nell'inviare la denuncia contributiva mensile all'Inps, con riferimento al collaboratore che si è ammalato o infortunato indica il codice di sospensione "S1" (la denuncia si presenta con il modello "UniEmens");

- sospende il versamento del contributo dovuto per i collaboratori indicati con codice "S1";

- terminata la sospensione (massimo due anni), versa i contributi dovuti oppure fa richiesta per il versamento rateale all'Inps.

IL FISCO SI SPIEGA

a cura di MAURIZIO ROSATO

730: COMPILAZIONE ASSISTITA MA NON E' FACILE UTILIZZARLA

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 2 maggio 2018)

Dal 7 maggio, nell'ambito dell'"operazione 730 precompilato", l'Agenzia delle entrate ha attivato la nuova modalità di **compilazione assistita**, tramite la quale è possibile modificare singole voci di spesa relative alle sezioni I e II del quadro E, dedicate, rispettivamente, agli oneri per i quali spetta la detrazione del 19 o del 26% e a quelli deducibili dal reddito complessivo. In particolare, si possono inserire nuove spese (ad esempio, uno scontrino della farmacia non pervenuto nella banca dati del Sistema tessera sanitaria) oppure modificare, integrare o cancellare i dati degli oneri comunicati dai soggetti terzi (banche, assicurazioni, enti previdenziali, università, ecc.). In questo caso, eventuali controlli documentali da parte del Fisco riguarderanno esclusivamente i dati aggiunti o rettificati dal contribuente, contrariamente a quanto avveniva negli anni passati, quando anche una sola variazione apportata ai dati preinseriti comportava il rischio di indagini sull'intera dichiarazione. Insomma, una novità da salutare con favore, a vantaggio dei contribuenti che, fino all'anno passato, spesso si rassegnavano ad accettare incondizionatamente la dichiarazione confezionata dal Fisco e rinunciavano a qualsiasi tipo di intervento, ancorché legittimo, pur di mantenere l'immunità da successivi controlli.

Occorrono adeguate conoscenze informatiche

Tuttavia, tale innovazione ha palesato più di una criticità, subito denunciate anche dall'ANC, ossia l'Associazione nazionale commercialisti, che, già dopo due giorni dall'attivazione del nuovo meccanismo, ha emesso una nota per sottolineare le difficoltà riscontrate. Il dito è stato puntato, in particolare, sulla non immediata modalità di accesso alla funzione (si fa abbastanza fatica a trovarla; al piede di questa pagina, segnaliamo i passi da seguire per arrivarci) e sulla complessità della fase di acquisizione delle modifiche da parte del sistema, che "evidentemente richiede adeguate conoscenze fiscali ed informatiche". Non possiamo che concordare con quanto denunciato dall'associazione dei commercialisti. Il punto dolente, purtroppo, è sempre lo stesso: benché l'amministrazione finanziaria continui a "vendere" il progetto della precompilata come una grande conquista per i contribuenti, una semplificazione senza precedenti, resta il fatto che le possibilità di risolvere il tutto in modalità "fai-da-te" sono assai remote. Questo perché sono ancora troppe le conoscenze informatiche e in materia tributaria richieste per portare a conclusione l'operazione in completa autonomia, possono riuscirci solo pochi "eletti". Con la spiacevole, inevitabile, conseguenza di doversi rivolgere a (e pagare) un intermediario, cioè un CAF o un professionista.

Comunque sia, come accennato, il ricorso alla compilazione assistita, meccanismo che – ripetiamo – è alternativo alla modalità ordinaria di rettifica dei dati, ha ri-

svolti vantaggiosi sul controllo formale delle dichiarazioni. Prima di esaminare i diversi effetti derivanti dall'adozione dell'uno o dall'altro sistema di correzione/integrazione, è opportuno precisare quando il 730 precompilato si intende accettato senza variazioni e quando, invece, si ritiene modificato. Tutto ciò riguarda solo i casi in cui la precompilata è presentata direttamente dal contribuente tramite il portale dell'amministrazione finanziaria. Infatti, quando ci si rivolge ad un intermediario, quest'ultimo si assume la responsabilità sulla correttezza dei contenuti della dichiarazione: su di essa è tenuto ad apporre il c.d. "visto di conformità" e, in caso di contestazioni da parte del Fisco, è lui stesso, e non il contribuente, a rispondere di tutti gli importi (imposta, sanzioni ed interessi) che sarebbero stati richiesti al dichiarante a seguito dei controlli formali. Questo, a meno che le irregolarità riscontrate non dipendano da condotta dolosa o gravemente colposa del medesimo contribuente.

La dichiarazione inviata dal diretto interessato (o tramite il sostituto d'imposta) si considera **accettata** se viene trasmessa senza effettuare alcuna rettifica o con interventi che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, come: l'indicazione o modifica dei dati anagrafici del contribuente (fa eccezione il comune del domicilio fiscale, che influenza il calcolo delle addizionali regionale e comunale); l'indicazione o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio; l'indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non a carico; la compilazione del quadro I quando si opta per l'utilizzo in compensazione del credito emergente dal 730; la scelta di non versare gli acconti o di versarli in misura inferiore rispetto a quanto calcolato da chi presta l'assistenza fiscale; la richiesta di suddividere in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e acconto.

Viceversa, la dichiarazione si intende **modificata** se il contribuente apporta una variazione sui dati precompilati o ne inserisce altri che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta.

Se la precompilata è trasmessa direttamente dal dichiarante (o tramite il suo sostituto d'imposta), **senza modifiche** o con variazioni ininfluenti sul calcolo del reddito o dell'imposta, è **escluso il controllo documentale** sui dati relativi agli oneri già inseriti e forniti dai soggetti terzi, ad esempio gli interessi passivi comunicati dalle banche. In ogni caso, tuttavia, a prescindere dall'accettazione o modifica della precompilata e dalla modalità di presentazione della stessa (direttamente o tramite intermediario), può esserci il controllo sulla sussistenza dei **requisiti soggettivi** che danno diritto alle diverse agevolazioni fiscali. Per requisiti soggettivi si intendono quelli riguardanti l'esistenza delle condizioni per il riconoscimento dello status di familiare a carico (ad esempio, per usufruire delle relative detrazioni d'imposta) e quelli necessari per ottenere la detrazione o la deduzione degli oneri, come, ad esempio, ai fini della detrazione degli interessi passivi pagati in dipendenza di un contratto di mutuo, la tempestiva destinazione ad abitazione principale dell'immobile acquistato.



LE NOSTRE RUBRICHE

IL FISCO SI SPIEGA

Dunque, nel caso sia necessario apportare modifiche ai dati caricati dal Fisco, si possono seguire due diverse modalità, quella ordinaria e la nuova compilazione assistita; quest'ultima, però, è utilizzabile solo per le prime due sezioni del quadro E, non anche per le altre, come quelle riservate all'indicazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio o finalizzati al risparmio energetico.

Nuovi documenti di spesa

Chi sceglie di modificare il proprio 730 attraverso la **compilazione assistita** può inserire nuovi documenti di spesa, ad esempio gli estremi di uno scontrino della farmacia non confluito nella banca dati del Sistema tessera sanitaria, oppure modificare, integrare o cancellare i dati degli oneri comunicati dai soggetti terzi (è il caso, ad esempio, di quando, relativamente alle spese per i familiari a carico, vanno modificati i dati degli oneri comunicati dai soggetti terzi perché le spese sono state sostenute da un'altra persona o in una percentuale diversa da quella risultante dal prospetto dei familiari a carico, oppure di quando non spettano gli oneri riferiti a familiari che non hanno i requisiti per essere considerati a carico). Una volta effettuate le modifiche/integrazioni, il sistema riporta automaticamente i totali nei rispettivi campi della dichiarazione, senza che il contribuente debba indicare il totale dei singoli oneri nei relativi righi.

Per quanto riguarda le **spese sanitarie**, a seguito delle modifiche operate dal contribuente, i controlli dell'Agenzia delle Entrate interesseranno, all'interno di ogni tipologia di spesa, solo i dati aggiunti o rettificati dal contribuente e non anche quelli relativi alle spese precompilate e non modificate. In altre parole, potranno essere richiesti solo gli scontrini, le ricevute fiscali o le fatture riguardanti i dati modificati e integrati; ad esempio, se sono state preinserite spese sanitarie per 1.400 euro e il contribuente aggiunge altri 100 euro per una fattura i cui dati non sono pervenuti al Sistema tessera sanitaria, l'eventuale controllo potrà avvenire solo su quest'ultimo documento, dal momento che le informazioni relative ai restanti 1.400 euro sono già state acquisite al Sistema tessera sanitaria.

Se invece la modifica della dichiarazione precompilata avviene con la **modalità ordinaria** già in uso negli anni scorsi, si interviene sui singoli campi del 730, indicando il totale delle spese sostenute. In questo caso, il Fisco

avrà a disposizione soltanto l'importo complessivo della spesa modificata e non anche i dettagli di cui la stessa si compone; pertanto, l'eventuale controllo documentale non potrà essere circoscritto all'unica voce aggiunta, ma riguarderà l'intera tipologia di spese il cui importo totale è stato modificato (riprendendo l'esempio precedente, interesserà tutti i 1.500 euro di spese sanitarie).

Tuttavia, anche in questa circostanza, non dovrebbero esserci controlli documentali sulle tipologie di spesa che non hanno subito variazioni rispetto al dato inserito dalle Entrate. Ad esempio, se si modifica il totale dell'importo esposto nel campo E1 ("spese sanitarie") e si lascia invariato il dato proposto nella precompilata al campo E8, con codice 36 ("premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni"), l'eventuale controllo potrà riguardare tutti i dati delle spese sanitarie, sia quelli preinseriti sia quelli modificati/integrati dal contribuente, ma non i documenti riferiti ai premi assicurativi.

Meno interessi di mora per chi paga le cartelle oltre i sessanta giorni

(Agenzia delle entrate, provvedimento del 10 maggio 2018)

Costa un po' di meno versare in ritardo gli importi iscritti a ruolo e richiesti con le cartelle di pagamento: dal 15 maggio è sceso al 3,01% il tasso su base annua degli interessi a carico di chi salda il debito intimato all'agente della riscossione dopo il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto. La nuova percentuale ha sostituito quella del 3,50% fissata lo scorso anno, a decorrere dal 15 maggio 2017, confermando il trend al ribasso che, avviato nel 2014, quando si passò dal 5,2233 al 5,14%, è proseguito nel 2015 (4,88%), nel 2016 (4,13%) e, come già ricordato, nel 2017 (3,50%).

Il tasso degli interessi di mora, che vanno conteggiati dalla data di notifica della cartella o dell'accertamento esecutivo fino al momento in cui avviene il pagamento e soltanto sul debito principale (cioè su imposte, tasse o contributi, non anche su sanzioni e interessi legali), è determinato annualmente dall'amministrazione finanziaria, tenendo conto della media dei tassi bancari attivi riferiti all'anno solare precedente, segnalata dalla Banca d'Italia.



IL PERCORSO PER LA COMPILAZIONE ASSISTITA

Utilizzando la modalità di compilazione assistita è possibile apportare modifiche ai dati inseriti dall'amministrazione finanziaria nelle sezioni I (oneri per i quali spetta la detrazione del 19 o del 26%) e II (oneri deducibili dal reddito complessivo) del quadro E, acquisendo vantaggi in termini di minori controlli da parte degli uffici delle Entrate. Infatti, si acquisisce una sorta di immunità dalla verifica generalizzata della dichiarazione: eventuali osservazioni e rilievi da parte del Fisco potranno riguardare esclusivamente le voci che sono state oggetto di rettifica o sono state aggiunte ex novo.

Purtroppo, individuare dov'è posizionata fisicamente la funzione di compilazione assistita non è

così immediato ed intuitivo. Questi i passi da seguire per arrivarci:

- dall'home page del sito delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), sezione Servizi, cliccare su "Dichiarazione precompilata 2018";
- scegliere la modalità di accesso alla propria precompilata (credenziali SPID, Fisconline, "dispositivo" Inps, NoiPA, quest'ultima fruibile dai soli dipendenti della pubblica amministrazione);
- scegliere nella barra in alto la funzione "Compila e invia";
- dall'elenco sulla sinistra selezionare il quadro "E - Oneri Sez. I e II";
- agire sul pulsante "Cambia modalità di compilazione".

IL FISCO SI SPIEGA

Resta pertanto ancora solo un buon proposito la disposizione contenuta nel decreto legislativo n. 159/2015 sulla riforma della riscossione ("Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione"), secondo cui il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e il rimborso di ogni tributo deve essere determinato possibilmente in misura unica, compresa tra lo 0,5 e il 4,5%. Tuttavia, il decreto ministeriale che avrebbe dovuto mettere in pratica quell'indicazione e porre anche fine alla evidente disparità ai danni dei contribuenti, non ha mai visto la luce.

E così, a seconda che si faccia ravvedimento, ci si avvalga degli strumenti deflativi del contenzioso, si paghino a rate le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, si "rottamino" le cartelle, ecc., trovano applicazione specifici interessi. Le discipline dei diversi istituti, infatti, rinviano a differenti articoli di legge, ognuno dei quali prescrive una certa misura degli interessi. Così come diversi (e di minor entità, generalmente il 2% annuo) sono quelli che lo Stato riconosce ai contribuenti quando è tenuto a rimborsar loro imposte e tasse non dovute o pagate in misura superiore.

Via libera al sismabonus in caso di demolizione e fedele ricostruzione

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 34/E del 27 aprile 2018)

Importante chiarimento del Fisco in risposta all'interpello di tre contribuenti che, comproprietari di un'unità immobiliare dichiarata inagibile a seguito del terremoto verificatosi nelle Marche nel 1972 (attualmente censita nella categoria catastale F/2 - unità collabenti), intendono procedere alla demolizione e fedele ricostruzione della stessa, con la medesima volumetria dell'edificio preesistente.

Tre le questioni poste all'attenzione dell'amministrazione finanziaria: a) se, per tale intervento, è possibile fruire del c.d. "sismabonus", ordinariamente al 50%, ma potenziato nella misura dell'80% qualora ne consegua una riduzione di due classi di rischio sismico; b) se, in caso di risposta affermativa al primo quesito, la spesa può essere suddivisa tra gli aventi diritto in base alla somma da ognuno effettivamente pagata e non alle quote di proprietà; c) se a tali spese è applicabile l'aliquota Iva agevolata.

Queste, nell'ordine, le risposte dell'Agenzia delle entrate:

- gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive sono agevolabili con il sismabonus se concretizzano un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione (eventuali innovazioni sono ammesse soltanto se necessarie per adeguarsi alla normativa antisismica; inoltre, se l'intervento riguarda edifici sottoposti a vincoli, va anche rispettata "la medesima sagoma dell'edificio preesistente"). In pratica, dal titolo amministrativo che dà l'ok ai lavori deve risultare che l'opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non di nuova costruzione;

- se più soggetti hanno diritto alla detrazione, la stessa va ripartita, a prescindere dalle quote di proprietà, in funzione della spesa effettivamente sostenuta da ciascuno, come attestata dal bonifico di pagamento e dall'intestazione delle fatture rilasciate dall'impresa che esegue i

lavori. Il beneficio può spettare anche a chi non risulta intestatario del bonifico e/o della fattura, nella misura in cui ha sostenuto le spese, a condizione che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo di chi ha pagato e con l'indicazione della relativa percentuale;

- alla demolizione con fedele ricostruzione è applicabile l'aliquota Iva agevolata al 10% prevista per gli interventi di ristrutturazione, sempre che i lavori realizzati siano qualificati come tali dalla documentazione amministrativa che li autorizza.

Indici di affidabilità fiscale: individuate tutte le attività che ne saranno interessate

(Agenzia delle entrate, provvedimento del 7 maggio 2018)

Pronta una nuova tranches di 105 ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale), che si aggiunge ai primi 69 già validati dal Ministero dell'economia e delle finanze (vedi "leggi illustrate" di maggio). Si tratta dello strumento "presuntivo" per titolari di redditi d'impresa e di lavoro autonomo che, dal periodo di imposta 2018, sostituirà i "vecchi" studi di settore; questi ultimi, pertanto, troveranno la loro ultima applicazione nel modello REDDITI 2018 (anno d'imposta 2017).

Per il momento, l'Agenzia delle entrate ha individuato le ulteriori attività economiche, suddivise per settore, per le quali saranno elaborati gli indici; l'ultima parola, come consueto, spetta al MEF, che è chiamato a sancirne, con proprio decreto, la definitiva approvazione entro la fine dell'anno in corso.

Ricordiamo che il meccanismo degli ISA è finalizzato a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale e a stimare il grado di affidabilità fiscale dei contribuenti, attribuendo a ciascuno di essi un voto da 1 a 10, con conseguenze diverse a seconda del giudizio ottenuto. Se la valutazione non è "soddisfacente" (ancora non è stato stabilito quando il voto si considera tale), l'interessato può "riparare" inserendo in dichiarazione ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili. Invece, se il giudizio è positivo, si ottengono alcuni vantaggi: meno tempo a disposizione degli uffici per le attività di accertamento; non si potranno subire accertamenti basati su presunzioni semplici; esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, se l'accertabile non eccede di almeno due terzi quello dichiarato, anziché l'ordinario 20%; non occorre il visto di conformità per compensare crediti non superiori a 50.000 euro annui (Iva) ovvero a 20.000 euro (imposte dirette e Irap); niente visto di conformità né prestazione di garanzia per i rimborsi Iva fino a 50.000 euro; esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative o in perdita sistematica.

Rottamazione-bis dei ruoli: entro fine mese la risposta all'istanza di adesione

(Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato stampa del 19/5/2018)

Il 15 maggio ha chiuso i battenti la rottamazione-bis delle cartelle di pagamento: era quello l'ultimo giorno a disposizione dei contribuenti intenzionati ad avvaler-



LE NOSTRE RUBRICHE

IL FISCO SI SPIEGA

si della definizione agevolata dei carichi a ruolo per poter presentare la relativa istanza di adesione tramite il modello DA-2000/17. Da quel momento, il pallino è passato nelle mani dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, la quale, dopo aver analizzato le domande ricevute, dovrà fornire la risposta agli interessati entro il 30 giugno (il termine, poiché è sabato, slitta a lunedì 2 luglio), comunicando l'esito di accoglimento o l'eventuale rigetto.

Nel primo caso, la comunicazione conterrà l'elenco delle somme per le quali è stata accettata l'istanza di rottamazione, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini per effettuare i versamenti secondo il piano di rate indicato dal contribuente nella domanda di adesione. Se la domanda viene respinta, la comunicazione conterrà le motivazioni che non rendono definibile il debito.

I ruoli affidati all'agente della riscossione nel 2017 (dal 1° gennaio al 30 settembre) sono "rottamabili" in un massimo di cinque rate, ciascuna pari al 20% dell'importo complessivamente dovuto, con scadenza fissata a luglio, settembre, ottobre e novembre 2018, e a febbraio 2019. Invece, per quelli riferiti al periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2016, relativamente ai quali la comunicazione di accoglimento o di diniego arriverà entro settembre, sono possibili non più di tre rate (ottobre e novembre 2018, febbraio 2019), le pri-

me due ciascuna pari al 40% del totale, l'ultima al restante 20%.

Infine, coloro ai quali è stato negato l'accesso alla precedente definizione agevolata, per non aver pagato entro dicembre 2016 le rate dei piani di dilazione già in essere al 24 ottobre 2016 (giorno in cui è entrato in vigore il decreto sulla prima rottamazione), a giugno riceveranno una prima comunicazione con l'importo dovuto per regolarizzare, entro il 31 luglio, le rate del 2016. A settembre, poi, gli sarà spedita la "Comunicazione delle somme dovute"; anche in questo caso, è tre il numero massimo di rate in cui è possibile dividere il pagamento per la definizione: ottobre e novembre 2018, febbraio 2019.

Vale la pena ricordare che la rottamazione si considera perfezionata con il versamento di tutte le somme. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata o di una di quelle in cui è stato frazionato il debito, vengono meno i benefici della definizione, cioè niente più annullamento di sanzioni ed interessi di mora, mentre gli eventuali versamenti effettuati saranno considerati acconto dell'importo complessivamente dovuto. Inoltre, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme a ruolo, sospesi a seguito della presentazione dell'istanza di definizione, si perde il diritto ad ogni "sconto" e non si può ottenere una nuova rateizzazione.

LE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DELL'«OMI» NON GIUSTIFICANO DA SOLE LA RETTIFICA DEL DICHIARATO


(Corte di cassazione, sentenza n. 12269 del 18 maggio 2018)

Le quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle entrate, da sole, non sono sufficienti a legittimare l'accertamento, da parte degli uffici fiscali, di un maggior valore del corrispettivo di vendita degli immobili. Tali parametri, infatti, rappresentano una presunzione semplice che, se non connotata anche dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, non consente al giudice tributario di basare le proprie conclusioni esclusivamente su quel dato.

La controversia finita dinanzi alla Corte di cassazione ha preso le mosse da alcuni avvisi di accertamento con i quali l'amministrazione finanziaria, rettificando - rispetto al dichiarato - il valore di vendita di tre unità immobiliari, aveva contestato ad una società maggiori ricavi, rideterminandone le imposte sui redditi, l'Irap e l'Iva. Alla base del recupero, l'applicazione dei valori individuati dall'OMI.

Dopo aver incassato un esito negativo in entrambi i giudizi di merito (in particolare, la Commissione regionale aveva confermato la pronuncia di primo grado, sostenendo che lo scostamento del dichiarato dai valori OMI costituiva una sufficiente prova presuntiva dei maggiori corrispettivi di vendita, mentre era mancata da parte della ricorrente l'allegazione di prove sulla incongruenza dei valori applicati), la società contribuente si è rivolta ai giudici di legittimità.

Questi, dopo aver ricordato che la legge comunitaria 2008 ha abrogato la disposizione con cui ai valori risultanti dalle rilevazioni OMI era stata attri-



buita dignità di presunzione legale relativa, hanno ribadito che, nel settore immobiliare, la rettifica dei corrispettivi dichiarati è legittima soltanto se i valori OMI si combinano con altri elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, circostanza non verificatasi nel caso di specie. Quei parametri - hanno puntualizzato i giudici della Cassazione - sono desunti da uno studio statistico fatto su una pluralità di atti registrati, che tuttavia non può di per sé garantire la perfetta sovrapponibilità con la specifica compravendita; nel caso concreto, infatti, possono intervenire condizioni particolari dell'immobile (stato di conservazione, localizzazione, contesto edilizio, ecc.) che non trovano riscontro analogo nelle altre compravendite prese in esame.

Del resto, vale la pena ricordare che anche la stessa Agenzia delle entrate, nella circolare n. 18/E del 2010, ha affermato che lo scostamento tra prezzi dichiarati e valori OMI non è sufficiente a sorreggere la pretesa impositiva, richiedendo il supporto di ulteriori elementi probatori convergenti.

QUESITI FISCALI

a cura di ANNALISA D'ANTONIO

Contratti "concordati" e dichiarazione

Sono proprietario di un appartamento che, da alcuni anni, dò in affitto a canone concordato. Mi confermate che nella prossima dichiarazione dei redditi non devo compilare più la sezione II del quadro B, in cui, fino allo scorso anno, bisognava riportare i dati di registrazione del contratto?

Giancarlo Soave - Verona

La risposta è affermativa. A partire da quest'anno, la sezione II del quadro B del 730, così come l'analoga sezione II del quadro RB del modello Redditi PF, deve essere compilata soltanto nell'ipotesi di immobili situati in uno dei comuni abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 concessi in locazione a persone la cui abitazione è stata distrutta o resa inagibile dal terremoto.

L'adempimento è stato cancellato dal decreto legge n. 244/2016 (c.d. "milleproroghe") che, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2016, ha abrogato la norma secondo cui l'abbattimento del 30% della base imponibile, per i contratti a canone concordato, era subordinato all'indicazione nella dichiarazione dei redditi degli estremi di registrazione del contratto. La novità, quindi, si applica per la prima volta nei modelli 730/2018 e Redditi PF 2018.

Bonus edilizio al convivente non sposato

Vivo in un appartamento di proprietà del mio compagno. Nel palazzo, lo scorso anno, sono stati fatti alcuni lavori di manutenzione sulle parti condominiali, per i quali abbiamo dovuto sborsare 4.200 euro. L'amministratore ci ha consegnato una certificazione, dalla quale risulta che quella somma è stata interamente pagata dal proprietario, cioè dal mio compagno.

Poiché anch'io ho contribuito alla spesa, vorrei sapere se ho diritto a beneficiare, nella mia dichiarazione dei redditi, del 50% del bonus ristrutturazioni.

Loredana Barone - Rovigo

Per i lavori di recupero edilizio l'amministratore del condominio è tenuto a rilasciare una certificazione dalla quale devono risultare: le sue generalità, compreso il codice fiscale; gli elementi identificativi del condominio; l'ammontare delle spese sostenute nell'anno; la quota millesimale imputabile a ogni condomino.

Nel caso in cui la certificazione consegnata dall'amministratore del condominio indichi i dati relativi ad un solo proprietario mentre le spese per un determinato appartamento sono state sostenute anche da altri soggetti, questi ultimi, se ricorrono tutte le ulteriori condizioni di legge per il riconoscimento della detrazione, possono fruirne, a condizione che, sul documento rilasciato dall'amministratore, attestino il loro effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione.

Tale soluzione di buon senso, affermata dall'amministrazione finanziaria in più di un documento di prassi ed inizialmente prevista per i soli casi di più comproprietari aventi diritto al bonus, è stata estesa anche all'ipotesi in cui la spesa è sostenuta dal familiare convivente, dal componente dell'unione civile o dal convivente more uxorio del proprietario dell'immobile. Anche questi soggetti, pertanto, potranno portare in detrazione la quota di spesa sostenuta per i lavori condominiali; a tal fine, dovranno indicare sul documento rilasciato dall'amministratore i propri estremi anagrafici e la percentuale di ripartizione ed attestare l'effettivo sostenimento della spesa.



Come si tassa la plusvalenza su aree edificabili

Nel 2009 ho ereditato da mio padre un terreno edificabile, che ho venduto lo scorso anno.

Come mi devo comportare nella compilazione della prossima dichiarazione modello Redditi 2018? Devo riportare la somma che ho incassato e, su di essa, pagare l'Irpef?

Vorrei conoscere anche i relativi riferimenti normativi

Franco Marino - Cortona (AR)

La plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione è fiscalmente inquadrata tra i "redditi diversi" (articolo 67, comma 1, lettera b, del Tuir) ed è sempre imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Non ha, pertanto, alcuna rilevanza né la data in cui l'area è stata acquistata (quindi, contrariamente a quanto previsto per i fabbricati e i terreni agricoli, c'è tassazione anche se il possesso del bene si è protratto per più di cinque anni) né la circostanza che la sua acquisizione sia avvenuta a seguito di successione o donazione. La quantificazione della plusvalenza imponibile avviene per differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto aumentato dei costi inerenti, rivalutato in base alla variazione dell'indice Istat (articolo 68, comma 1, del Tuir). In particolare, per i terreni acquisiti per donazione o successione, come prezzo di acquisto si assume il valore dichiarato nell'atto di donazione o nella denuncia di successione (ovvero quello definito e liquidato dall'ufficio in seguito ad accertamento), aumentato di ogni altro costo inerente (successivo comma 2), il tutto - così come sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 328/2002 e recepito dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 6/2006 - sempre rivalutato in base alla variazione dell'indice Istat relativo all'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Per quanto riguarda l'indicazione della plusvalenza in dichiarazione, la stessa, se realizzata nel 2017, deve essere riportata nel quadro RM, sezione II, rigo RM3, del modello Redditi PF 2018.

Il regime impositivo naturale è quello della tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettera g-bis, del Tuir), in base al quale l'IRPEF sulla plusvalenza si calcola applicando l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è avvenuta la cessione (articolo 21 del Tuir). Il contribuente, in sede di dichiarazione, è tenuto a versare, con le modalità e nei termini fissati per il saldo IRPEF, un acconto pari al 20% della plusvalenza (nel modello F24 deve indicare il codice tributo "4200"). Sarà poi l'amministrazione finanziaria a quantificare l'imposta complessivamente dovuta, applicando il (su ricordato) meccanismo della tassazione separata, e a comunicare il saldo da pagare.

In luogo della tassazione separata, barrando colonna 5 del rigo RM3 e compilando il rigo RM15, si può optare per la tassazione ordinaria e far concorrere la plusvalenza al reddito complessivo IRPEF, soggetto alle aliquote differenziate per scaglioni di reddito; tuttavia, tranne che in particolari ipotesi, è più conveniente, dal punto di vista dell'esborso fiscale, la "naturale" tassazione separata.



GLI ESPERTI RISPONDONO

QUESITI FISCALI

Imu e Tasi su casa ereditata

Io e mio fratello abbiamo ereditato dieci anni fa, al 50% ciascuno, l'appartamento dei nostri genitori, abitato da sempre solo da mio fratello.

Gradirei sapere se è giusto che io paghi l'Imu e la Tasi come seconda casa.

Rosa Bregoni - Canonica d'Adda (BG)

Ai fini del pagamento dei due tributi, ciò che fa la differenza è la qualificazione dell'immobile di cui si è proprietari: abitazione principale o "altro fabbricato". Si considera abitazione principale l'unità in cui il contribuente e la sua famiglia hanno sia la dimora fissa sia la residenza anagrafica. In questa ipotesi, tanto l'IMU quanto la TASI non sono dovute, a condizione che l'appartamento non sia "di lusso", cioè non sia accatastato in una delle categorie di maggior prestigio (A/1, A/8 e A/9); in caso contrario, scatta la tassazione, ma, comunque, con un'aliquota IMU ridotta e l'applicazione di una detrazione d'imposta di almeno 200 euro (il Comune può anche aumentarla fino ad azzerare l'imposta). Invece, se non si configura l'ipotesi dell'abitazione principale, la classificazione ai fini dei tributi locali è quella di "altro fabbricato", con assoggettamento all'aliquota ordinaria stabilita dal Comune, maggiore di quella fissata per l'abitazione principale.

Ne consegue, venendo al quesito della lettrice, che l'appartamento ereditato al 50% per lei rappresenta un "altro fabbricato"; pertanto, per la sua quota di proprietà, è tenuta al pa-

gamento di entrambe le imposte, applicando le aliquote fissate dall'ente locale per questa tipologia di immobile.

Trasmissione quadro RW e franchigia

Sono detentore di un alloggio in Francia, per il quale ho sempre redatto e trasmesso il quadro RW relativo all'IVIE, pur ricadendo nella fascia della franchigia di 200 euro. Non essendo intervenute variazioni nel corso del periodo di imposta, ai sensi dell'articolo 7-quater, comma 23, del decreto legge n. 193/2016, posso omettere di compilare il quadro RW e di trasmetterlo con il frontespizio del modello Redditi Persone fisiche 2018?

Silvano Griotto - Boletto (TO)

Il lettore si riferisce alla novità normativa introdotta in materia di monitoraggio fiscale degli investimenti e attività finanziarie all'estero dal cosiddetto "collegato fiscale" alla legge di bilancio 2017. La disposizione ha esteso agli immobili situati all'estero, per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, l'esonero dall'obbligo di indicarli nella dichiarazione dei redditi (quadro RW); esonero che, fino a quel momento, era previsto per le sole attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti in Italia nonché per i depositi e i conti correnti bancari per un valore massimo complessivo non superiore a 15.000 euro. È stato invece confermato l'obbligo di riportare nella dichiarazione i versamenti effettuati a titolo di imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE).

Pertanto, nel caso rappresentato, non essendo intervenute variazioni nel 2017 per l'immobile posseduto all'estero e in assenza di imposta da pagare, il quadro RW non deve essere compilato.

COME CORREGGERE IL 730 PRECOMPILATO GIÀ TRASMESSO

A metà maggio, dopo aver fatto alcune modifiche alla dichiarazione precompilata dall'Agenzia delle entrate, ho trasmesso il 730/2018, il cui risultato finale evidenziava un importo a credito di 87 euro. Ho compilato il quadro I chiedendo di utilizzare tale somma in compensazione nel modello F24, per pagare l'IMU di giugno.

Successivamente, mi sono accorto di aver omesso un reddito fondiario; inserendolo, la dichiarazione, anziché con un'eccedenza, finisce con un importo a debito.

Come posso rimediare? È possibile trasmettere un 730 sostitutivo? Devo pagare delle sanzioni, anche se dovessi decidere di non sfruttare più il credito per pagare l'imposta municipale?

Ambrogio Bianchi - Cinisello Balsamo (MI)

Capita abbastanza spesso che, dopo aver presentato la dichiarazione dei redditi, ci si accorge di aver commesso un errore, la cui correzione può comportare o un maggior rimborso (ad esempio, se abbiamo dimenticato di inserire qualche onere deducibile/detraibile) o una maggiore imposta dovuta, come nel caso in cui abbiamo omesso qualche reddito.

In quest'ultima circostanza, nell'ipotesi in cui l'obbligo dichiarativo

sia stato assolto attraverso il modello 730 precompilato dall'amministrazione finanziaria (è la situazione del nostro lettore), la prima soluzione disponibile è quella di annullare la dichiarazione precedentemente inviata e procedere alla trasmissione di un altro modello, opportunamente modificato e/o integrato.

La finestra temporale per portare a termine la correzione fai-da-te è piuttosto stretta: va dal 28 maggio al 20 giugno. Durante questo periodo, va innanzitutto annullato il primo 730, tenendo però ben presente due regole fondamentali: l'annullamento del 730 trasmesso al Fisco può avvenire una sola volta; effettuata questa prima operazione, non risulterà presentata alcuna dichiarazione, con la conseguenza che, se non si provvederà ad inviarne un'altra, l'adempimento risulterà omesso.

Dal momento, poi, che il risultato finale della dichiarazione si è trasformato da credito a debito, è bene non dar seguito a quanto si era manifestato barrando la colonna 2 del quadro I del 730, ossia l'intenzione di utilizzare l'eccedenza per pagare altri tributi tramite F24 (il sostituto d'imposta, di conseguenza, non avrebbe erogato alcun rimborso). Piuttosto, conviene saldare l'IMU non con l'eccedenza evidenziata nel modello originario e poi rive-

latasi non sussistente, bensì effettuando un versamento "ordinario". Così facendo, si eviterà di incappare nella violazione, sanzionabile, di utilizzo di credito inesistente. La nuova volontà va manifestata non compilando il quadro I del 730 sostitutivo; a seguito di tale comportamento, il sostituto d'imposta, effettuate le operazioni di conguaglio, tratterrà sulla retribuzione di luglio il solo importo a debito emerso dalla seconda dichiarazione e, così facendo, sarà dovuta alcuna sanzione.

Se si dovesse saltare l'opportunità in scadenza il 20 giugno, le modifiche pro Fisco da apportare al 730/2018 potranno avvenire presentando un modello Redditi Persone fisiche 2018 entro il prossimo 31 ottobre (c.d. "correttivo") ovvero anche successivamente (c.d. "integrativo"). Senza però dimenticare che, in caso di correzione/integrazione di 730 tramite il modello Redditi, al pagamento delle imposte dovute, non essendoci più l'intervento del sostituto d'imposta, deve necessariamente provvedere il contribuente stesso. A tal fine, per evitare l'applicazione di sanzioni ed interessi, vanno rispettati i termini previsti per i versamenti delle imposte risultanti dal modello Redditi 2018, vale a dire il 2 luglio ovvero, con la maggiorazione dello 0,40%, il 20 agosto 2018.

IMMOBILI E CONDOMINIO

a cura di ANDREA SABINO

Spese a carico del condomino e dell'inquilino

L'amministratore, ai sensi del D.Lgs 31/2001 e successive modifiche, ha comunicato in assemblea che deve dare incarico ad un ente specializzato di effettuare l'analisi periodica dell'acqua che transita dal tubo di proprietà del condominio, che collega il punto di consegna ai rubinetti dei condomini. Avendo affittato l'immobile con contratto 3+2, e non essendo il caso specifico riportato nella tabella G degli oneri condominiali, chi tra l'inquilino e il proprietario deve pagare tale analisi?

Norberto Cimarelli - Ancona

Premesso che l'analisi di cui al quesito, ancorché opportuna, non è obbligatoria, è da ritenersi comunque che la spesa per tale attività – in analogia a quanto previsto dalla tabella di cui al citato allegato G al d.m. 30 dicembre 2002 (ora sostituito, ma senza modifiche per la parte di interesse, dal d.m. 16 gennaio 2017) con riguardo alle ispezioni dell'impianto di autoclave (e, più in generale, a quanto stabilito dallo stesso provvedimento in tema di manutenzione ordinaria degli impianti) – sia a carico del conduttore. Ciò, naturalmente, salvo diverso accordo, in punto, contenuto nel contratto.

Spese per licenziamento del portiere

Ho acquistato un appartamento nel 2014 in palazzo con portierato. Causa inabilità al lavoro per malattia, il portiere, in servizio da oltre dieci anni, viene licenziato. Per il pagamento dei diritti e le liquidazioni è coinvolto anche il vecchio proprietario relativamente agli anni precedenti al 2014?


Giuseppe D'Alò - Matera

Di norma, ogni anno, con l'approvazione dei bilanci viene accantonata una somma a titolo di acconto sul trattamento di fine rapporto del portiere (ovviamente, laddove presente). Se così è stato anche nel caso di specie, non vediamo, all'evidenza, quale sia il problema: la somma dovuta al portiere dovrebbe essere già, infatti, nella disponibilità dell'amministratore (e per quanto riguarda la quota di spettanza dell'unità immobiliare del nostro lettore, la stessa sarà stata versata negli anni anche dal precedente proprietario). Diversamente, se tale accantonamento non c'è stato, il pagamento ricadrà, a nostro avviso, in toto sul sig. D'Alò, concretizzandosi l'obbligazione del versamento in questione al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Il che comunque non esclude, a priori, ragionamenti su un'eventuale responsabilità in capo all'amministratore per una gestione (per così dire) poco accorta sotto il profilo di interesse. Considerando però i tempi (lungi) e i costi (alti) di una causa e l'eventuale (limitato) beneficio che se ne trarrebbe, non pensiamo che questa sia la strada da suggerire.

Ripartizione spese condominiali

L'impresa ha costruito l'edificio n. 1 con la relativa rete fognaria fino alla strada comunale. Dopo alcuni anni la stessa ditta ha costruito l'edificio n. 2 e ha fatto confluire la sua fogna nella nostra, utilizzando il nostro pozzetto e il relativo tubo che porta alla strada comunale. Per quanto sopra, desidero sapere come si devono ripartire le spese per la pulizia della fogna dal palazzo n. 1 fino alla strada comunale?

Roberto Paone - Catanzaro



Il criterio da adottare per ripartire le spese di pulizia per il tratto di interesse – salvo eventuale diversa convenzione (ad esempio, contenuta nel regolamento o nei regolamenti che il costruttore può aver predisposto per le due palazzine che ha venduto) – è da ritenersi vada proporzionato all'uso che di tale tratto viene fatto da ciascun edificio, tenendo conto, quindi, anche del numero delle unità immobiliari presenti nelle due palazzine in questione. Inutile dire che sarebbe quanto mai opportuno formare, nella specie, un'apposita tabella millesimale per regolare questo specifico aspetto.

La prelazione tramite raccomandata

E' valida l'offerta in prelazione inviata all'inquilino di un locale adibito a gioielleria tramite raccomandata? Sul punto ho sentito pareri diversi.

A.R. - Milano

Anche se il consiglio sia comunque quello di ricorrere – così come prevede la legge – alla notifica mediante ufficiale giudiziario non fosse altro per evitare qualsiasi contestazione sul contenuto della raccomandata, segnaliamo che la Cassazione, pronunciandosi in materia, si è così espressa: "In tema di prelazione urbana, la comunicazione al conduttore dell'intenzione del locatore di alienare l'immobile locato, prescritta dall'art. 38 della legge sull'equo canone, può anche essere portata a conoscenza del conduttore con mezzi equipollenti a quello della notifica per mezzo di ufficiale giudiziario specificamente indicato dalla legge, quale è la lettera raccomandata recapitata al destinatario da parte del messo postale, secondo la normativa postale" (sent. n. 12689 del 27 novembre 1991).

Canone e indennità di avviamento

Dieci anni fa ho affittato un locale commerciale per articoli da regalo. Se volessi chiedere l'aumento del canone, quanto tempo prima mi dovrei muovere? E se il conduttore non accettasse l'aumento e pertanto decidesse di andarsene, avrebbe diritto all'indennità di avviamento? Ancora: se l'inquilino decidesse di propria iniziativa l'interruzione, ciò gli darebbe diritto all'indennità?

Aldo Rossi - Torino

Per chiedere l'aumento del canone occorre disdetta il contratto in questione almeno 12 mesi prima del previsto termine di scadenza. In tal caso però, ove con il conduttore non si arrivenga ad un accordo sul nuovo canone, bisognerà riconoscere gli l'indennità di avviamento.

Discorso diverso sarebbe invece da farsi se il conduttore lasciasse il locale di sua iniziativa (senza cioè che abbia ricevuto la disdetta): in questo caso nulla, in termini di indennità di avviamento, gli sarebbe dovuto.



GLI ESPERTI RISPONDONO

IMMOBILI E CONDOMINIO

Lavori di restauro e canone

Il mio locale, che ho dato in affitto ad una macelleria, si trova in un palazzo interessato a lavori di restauro. Posso chiedere, per i lavori in questione, l'integrazione del canone con aumento non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato?

Amilcare Raggi - Roma

Il lettore fa, all'evidenza, riferimento al disposto di cui all'art. 23, legge n. 392/78 - ora abrogato dall'art. 14, legge n. 431/98 - che per le locazioni ad uso abitativo contemplava la possibilità per il locatore, in caso di lavori straordinari sull'immobile, di richiedere al conduttore un'integrazione del canone nei limiti dell'interesse legale sul capitale impiegato per l'esecuzione delle opere. Una disposizione analoga, invece, non c'è, né mai è stata prevista dalla legge sull'equo canone, per le locazioni ad uso diverso dall'abitativo. Ciò vuol dire in pratica che, anche se il contratto di locazione del nostro lettore prevedesse una pattuizione del genere (cosa non specificata nel quesito), tale pattuizione sarebbe comunque affetta da nullità ai sensi dell'art. 79 della legge n. 392/78, in quanto volta ad attribuire al locatore un vantaggio in contrasto con le previsioni della medesima legge.

Disdetta e deposito cauzionale

In un contratto di locazione è stato fissato un periodo di sei mesi di preavviso nel caso di disdetta anticipata da parte dell'inquilino. Se tale periodo non viene osservato, è possibile trattenere, in tutto o in parte, il deposito cauzionale?

Enzo Busi - Perugia

In linea generale si può dire che ove l'immobile venga ri-

lasciato dall'inquilino senza rispettare i tempi previsti per il recesso (questo è il nome giuridicamente corretto piuttosto che "disdetta anticipata"), al proprietario spetta senz'altro il diritto di richiedere il pagamento dei canoni per il periodo per il quale tale inadempimento riguarda. In pratica, se nel contratto è previsto un preavviso di sei mesi per recedere dal rapporto di locazione e l'inquilino invia il recesso solo tre mesi prima di andarsene, al locatore spettano altre tre mensilità (salvo nel frattempo non abbia affittato nuovamente l'immobile).

Affinché questa somma possa essere compensata con il deposito cauzionale, però, occorre che sia ben specificato, in atto, che tale garanzia copre tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione. Se così è, consigliamo, altresì, il locatore - onde prevenire eventuali obiezioni (sempre dietro l'angolo in questi casi) - di affidare l'immobile appena liberato ad una agenzia immobiliare così da poter dimostrare, peraltro, di essersi dato da fare per cercare un nuovo conduttore.

Indennità di avviamento all'autoscuola

E' dovuta l'indennità di avviamento commerciale all'inquilino che nel locale concessogli in locazione svolge attività di autoscuola?

R.S. - Bologna

Secondo la Cassazione "l'attività didattica impartita nell'autoscuola si accompagna, con carattere di inscindibilità, alla somministrazione di taluni servizi ed all'espletamento di varie incombenze (quali la richiesta del cosiddetto foglio rosa per il discente, l'organizzazione delle visite mediche, il noleggio di veicoli specificamente attrezzati, l'organizzazione per l'espletamento degli esami, i contatti con i pubblici uffici per il rilascio dell'autorizzazione finale) che di per sé integrano un'attività aziendale". Di conseguenza l'autoscuola "costituisce un'azienda commerciale agli effetti della applicabilità dell'art. 34 della L. 27 luglio 1978, n. 392 per l'attribuzione dell'indennità per la perdita dell'avviamento, nel caso di cessazione del rapporto di locazione relativo all'immobile ove essa avvenga" (sent. n. 3974 del 27.4.'94).

La risposta al quesito, pertanto, è positiva.

LOCAZIONI COMMERCIALI: QUANDO E' POSSIBILE L'ISTAT AL 100%

Sono proprietario di un negozio. Vorrei mettere nel contratto di affitto una durata superiore ai 6+6 canonici. Il mio commercialista dice che è possibile, ma nega in maniera categorica che la cosa possa permettermi di poter chiedere contrattualmente una adeguamento ISTAT al 100% del canone di affitto, invece di quello al 75% stabilito dalla ormai vecchia legge 392/1978. Voi che ne pensate?

S.C. - Roma

L'informazione che ha ricevuto il nostro lettore non è corretta. L'operazione di cui al quesito è possibile, infatti, sulla base di quanto previsto dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, meglio noto come decreto "milleproroghe", convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 1. Tale provvedimento - che ha modificato la legge 392/78 sulle locazioni ad uso diverso dall'abitativo e, in particolare, la disciplina sull'aggiornamen-

to Istat di cui all'art. 32 della stessa legge - prevede, infatti, che, per le locazioni (che hanno il primo periodo) di durata superiore a sei anni (nove per alberghi e teatri), l'aggiornamento Istat sia svincolato dal limite del 75% della variazione accertata dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

In pratica, per la locazione di un immobile commerciale di durata 7 anni più sei anni (ma anche sei anni e un mese più sei anni, benché in tal caso le opinioni siano discordi potendosi interpretare una pattuizione del genere come elusiva della legge) l'aggiornamento del canone potrà essere richiesto nella misura del 100% della variazione Istat. Oppure, ancora, facendo riferimento ad un altro, e diverso, indice come quello armonizzato europeo (più favorevole per il locatore).

Ciò vale sia per i nuovi contratti che per i contratti in corso. In quest'ultimo

caso però - deve ritenersi - solo allorché il contratto (il cui primo periodo abbia comunque una durata superiore a quella minima di legge) contenga una clausola che prevede di aggiornare il canone in misura superiore al 75%. Tale è, ad esempio, la pattuizione (presente nel contratto tipo per le locazioni ad uso diverso dall'abitativo predisposto dalla Confedilizia) che prevede che il canone di locazione sia aggiornato, in relazione alla variazione dell'indice Istat, nella misura massima prevista dalla legge.

Insomma, il nostro lettore ben può applicare, nel contratto da stipulare, l'aggiornamento da lui indicato nel quesito ("adeguamento ISTAT al 100%"). L'unica accortezza è che il primo periodo contrattuale sia superiore a sei anni (es.: 7 anni). Ma ciò - ci sembra - non rappresenta affatto un problema, data la disponibilità dell'interessato a locare per "una durata superiore ai 6+6 canonici".

LAVORO E PREVIDENZA

a cura del Patronato ACLI

Restituzione contributi insufficienti

Chi compie 65 anni avendo versato all'Inps o ad una cassa privata meno di 5 anni di contributi può chiederne la restituzione?

Alessandro Ingenito - Napoli

In linea generale si deve affermare che la restituzione dei contributi previdenziali nell'ambito della previdenza obbligatoria non è prevista. Nel momento in cui venne introdotta la gestione separata, tale possibilità venne ammessa ma solo per un periodo transitorio.

Alcune Casse private di liberi professionisti la prevedevano legata al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia prevista dal loro ordinamento; col passare del tempo tale possibilità si è sempre più andata riducendo anche per questi enti.

Ma il criterio base del nostro ordinamento è la non restituzione dei contributi silenti in quanto il sistema previdenziale si basa sul principio della ripartizione: i versamenti contributivi effettuati da/per ciascun lavoratore sono utilizzati per pagare le pensioni in essere: solidarietà tra generazioni.

Del resto dopo l'introduzione del sistema contributivo e degli istituti del cumulo e della totalizzazione, il rischio di non valorizzare periodi contributivi si è considerevolmente ridotto rispetto al passato.

Assegni familiari e reddito

Sono nato a febbraio del 1951, sono titolare di pensione VOS ottenuta con i contributi versati in Italia e in Brasile.

In Italia dal 1966 al 1972 (306 settimane); dal 2000 al 2004 (228 settimane); in Brasile dal 2004 al 2015 (625 settimane).

La pensione italiana è di 2.388 euro lordi annui e quella brasiliana è di 7.331 euro lordi annui. Gradirei sapere se ho diritto all'integrazione al minimo e agli assegni familiari per mia moglie titolare di pensione brasiliana di 3.500 euro lordi annui. Avrò diritto agli assegni familiari anche per mio figlio di 20 anni qualora venisse riconosciuto invalido? Non abbiamo altri redditi

Luigi Lupini - Gessate (MI)

Per avere l'integrazione al trattamento minimo bisogna innanzitutto che la pensione di cui si è titolari sia una pensione inferiore al trattamento minimo.

Nel caso di pensione ottenuta in con-



venzione (utilizzando contributi di paesi esteri convenzionati) per stabilire se la pensione è inferiore o superiore al trattamento minimo bisogna considerare anche il pro rata estero. Pertanto lei risulta essere titolare di una pensione superiore al trattamento minimo.

Sua moglie, da quanto scrive, è titolare di sola prestazione estera, quindi non integrabile dall'Italia.

Per quanto riguarda il diritto all'assegno al nucleo familiare, andrà stabilito verificando il reddito complessivo prodotto dal nucleo e se confermato lo stato di inabilità del figlio maggiorenne. Il figlio maggiorenne se inabile e non coniugato potrà essere computato nel nucleo familiare e quindi potranno essere applicati i limiti di reddito previsti per nuclei con inabile.

I requisiti per un supplemento di pensione

Sono andato in pensione nel 2013, poi ho ripreso a lavorare. Vorrei sapere quando potrò cessare il nuovo lavoro ed ottenere un aumento della pensione.

Mi è stato detto dopo 5 anni: è corretto?

A.R. - Arezzo

Per rispondere con cognizione di causa dovremmo conoscere molti più dati: categoria della pensione, tipologia di attività lavorativa svolta dopo il pensionamento, ecc. ecc.

In linea generale si può affermare che il supplemento può essere chiesto ogni 5 anni, in alcuni casi ne bastano due ma è necessario aver raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia. Va comunque precisato che non è ne-



TROVA LA SEDE PIÙ VICINA



Per i servizi sociali dei lavoratori e dei cittadini



www.patronato.acli.it



GLI ESPERTI RISPONDONO

LAVORO E PREVIDENZA

cessario proseguire l'attività lavorativa fino al momento in cui si può chiedere il supplemento. Posso avere lavoro anche solo un mese o posso averne lavorati 60, il diritto al supplemento scatta comunque al trascorrere del tempo o alla maturazione dell'età prestabilita.

Per verificare quale sia la sua prima decorrenza utile per il supplemento della pensione può rivolgersi ad un Patronato.

Maternità ed età pensionabile

Mi è stata riconosciuta una invalidità del 70% ed il lavoro mi diventa ogni giorno più faticoso. Per accelerare il momento del pensionamento ho anche riscattato gli anni di laurea. Mi è stato detto che si può ottenere uno sconto sulle età per ogni figlio (ne ho due). E' vero? Se potessi, infatti, sommare oltre al riscatto della laurea, anche lo sconto per l'invalidità e quello per i figli, raggiungerei presto i requisiti per la pensione anticipata.

L.M. – Milano

Un'invalidità pari al 70% non dà diritto ad alcun accredito di contributi a maggiorazione e non dà diritto alla pensione di vecchiaia anticipata (riservata ai dipendenti del settore privato). Se la sua capacità lavorativa risulta ridotta a meno di 1/3 lei potrebbe richiedere l'assegno ordinario di invalidità (se lavora nel privato), ma attenzione: la valutazione dell'invalidità è fatta su criteri diversi rispetto a quella dell'invalidità civile. Della sua età e della sua posizione contributiva non sappiamo nulla, pertanto difficile dire cosa lei possa fare.

Se pensava di accedere all'Ape sociale quale invalida, tenga presente che il grado riconosciuto non è sufficiente, e anche se l'essere madre di due figli può abbassare l'età per accedervi, mancherebbe comunque il requisito del disagio qualificato.

Tenga anche presente che, al momento, l'Ape sociale è una sperimentazione che può essere fruita da chi raggiunge i requisiti entro il 31/12/2018.

La sua situazione merita un approfondimento ed una attenta verifica da parte di un patronato.

Socio e lavoratore subordinato

Ho costituito una srl. Soci siamo io e mia moglie. L'amministratore è estraneo alla famiglia. Posso assumere mia moglie come lavoratore subordinato?

Antonio Guardì – Torino

La questione non è di facile soluzione. Andrà dimostrato il rapporto di subordinazione del socio ed andrà dimostrato che l'amministratore designato non è un soggetto di facciata. Siamo spiacenti ma non è possibile fornire indicazioni specifiche.

I requisiti per ottenere il "REI"

Ho aiutato una persona bisognosa a presentare la domanda per ottenere il "REI". Non è stata accettata perché il suo patrimonio mobiliare risultava essere di circa 12.000 euro. La sua famiglia è composta da tre persone con un abbattimento dell'ISEE riconosciuto di 10.000 euro, quindi l'ISP (Indicatore Situazione Patrimoniale) risulterebbe di circa 2000 euro. Perché la domanda è stata respinta?

R.S. – Teramo

L'art. 3, lett b), dlgs 147/2017, con riferimento ai requisiti economici dispone che per il riconoscimento del REI il nucleo familiare del richiedente deve far valere congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;*
- b) un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000;*
- c) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;*
- d) un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000; ... omissis ...*

Come vede per quanto riguarda il requisito di cui al punto d), la norma non parla di indicatore della situazione patrimoniale (ISP) ma di valore del patrimonio mobiliare e questo per questo la domanda da lei presentata è stata respinta.

CONTRIBUTI VOLONTARI E ATTIVITÀ LAVORATIVA

Ho cominciato a lavorare molto presto. Ora mi sono licenziata per motivi personali (lavoro subordinato) ed ho intenzione di versare i contributi volontari fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata. Vorrei nel frattempo lavorare, ma non più a tempo pieno. Quali compensi potrebbero essere compatibili con il pagamento dei contributi volontari? Solo i voucher?

**Anna Nascimbeni
Bologna**

I versamenti volontari possono essere effettuati solo a singoli trimestri scaduti ed in assenza di atti-

vità lavorativa con obbligo di iscrizione e versamento contributivo presso Fondi previdenziali. Lei dice di voler raggiungere i requisiti per la pensione anticipata mediante versamenti volontari, ciò significa che non potrà prestare attività lavorativa con obbligo di versamento contributivo per il periodo mancante al raggiungimento del requisito.

Bisognerebbe approfondire la specifica situazione e capire quale sia per Lei la scelta più vantaggiosa. Se il problema è il non poter svolgere attività a tempo pieno, nulla le vieta di trovare un'occupazione part time (periodi che potrebbero essere anche integrati con

versamenti volontari o riscatto al tempo pieno) o nulla le vieta di alternare trimestri senza occupazione nei quali potrà effettuare versamenti volontari e trimestri lavorati. Può raggiungere il requisito contributivo minimo anche mediante rapporti di lavoro part time che potrebbe integrare con versamenti volontari (se vantaggioso dal punto di vista del futuro importo di pensione).

Tenga presente che i voucher sono stati aboliti nel 2017. Sono stati sostituiti dalle cosiddette "prestazioni occasionali" (con partita Iva) o dal "libretto di famiglia" (nel caso di colf, badanti, ecc.).

INDICI ISTAT PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI AFFITTI

Ferma l'inflazione ad aprile rispetto al mese precedente. Su base annua è dello 0,4%. I dati ufficializzati dall'Istat indicati sono quelli utili per l'aggiornamento dei canoni derivanti da contratti liberi per le abitazioni (non interessano coloro che hanno applicato per il pagamento delle tasse la cedolare secca) e per l'adeguamento degli affitti commerciali.

Come è noto esistono più indici: c'è l'indice Istat che indica il costo della vita per la collettività nazionale, ed è quello che viene per lo più comunicato dai mass-media (giornali e televisione); invece, per l'adeguamento dei canoni di affitto (ma anche per l'adeguamento dell'assegno del coniuge separato), l'indice da pren-

dere in considerazione è il cosiddetto "indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati".

Risultato di questa assurda duplicazione è che spesso si registrano differenze tra i due indici (poiché diversi sono i beni presi in considerazione).

La variazione dell'indice del costo della vita aa aprile, rispetto allo stesso mese dello scorso anno, è la seguente:

? **VARIAZIONE COSTO DELLA VITA DA APRILE 2017 A APRILE 2018: +0,4% (ridotto al 75%: +0,3%).**

? **VARIAZIONE COSTO DELLA VITA DA APRILE 2016 A APRILE 2018: +2,1% (ridotto al 75%: +1,575%).**

Riepiloghiamo, infine, le variazioni ISTAT dei mesi precedenti (già ridotte al 75% e quindi immediatamente utilizzabili).

Mese	Variazione annuale	Variazione biennale
MAGGIO 2017	1,050%	0,750%
GIUGNO 2017	0,825%	0,600%
LUGLIO 2017	0,750%	0,675%
AGOSTO 2017	0,900%	0,825%
SETTEMBRE 2017	0,825%	0,900%
OTTOBRE 2017	0,675%	0,600%
NOVEMBRE 2017	0,600%	0,675%
DICEMBRE 2017	0,600%	0,900%
GENNAIO 2018	0,675%	1,350%
FEBBRAIO 2018	0,375%	1,500%
MARZO 2018	0,525%	1,575%
APRILE 2018	0,300%	1,575%

CONVENZIONI MULTI-ABBONAMENTO

SCONTO DEL 40%

Siete Professionisti che lavorano in grandi studi professionali, associazioni di categoria o studi di amministrazione condominiale?

PER VOI UN'OFFERTA

MULTI-ABBONAMENTO DEDICATA:

- Da **40** abbonamenti o più il tuo **sconto sarà del 40%**
- Da **10** abbonamenti o più il tuo **sconto sarà del 30%**

Per usufruire ed attivare l'offerta

chiamaci al 02.87168197

UNA MIGLIORE ASSISTENZA PER I NOSTRI ABBONATI

Per garantirvi un servizio migliore e rimediare anche ai disservizi di consegna delle Poste, abbiamo deciso di ampliare e potenziare l'attività di supporto e assistenza telefonica. Per informazioni relative allo stato dell'abbonamento, per cambi di nominativo e indirizzo, per informazioni relative alle modalità di pagamento e per ogni altra richiesta relativa alla spedizione postale

telefonare al numero 02.87168197

in servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00

leggi illustrate

PERIODICO MENSILE

Spedizione in abbonamento postale

Direttore responsabile

Mario Spreafico

Direzione e Redazione:

Corso Trieste, 171 - 00199 Roma

Tel. 02/21117839 - Fax 02/87182936

www.leggiillustrate.it

E-mail: redazione@leggiillustrate.it

Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 337 del 2 maggio 2005
ISSN 1591-0466

Sprea
editore

Sprea S.p.a

Socio Unico-direzione e coordinamento di Sprea Holding S.p.a.

Presidente: Luca Sprea

Consigliere delegato: Mario Sprea

Stampa:

Arti Grafiche Boccia

Via Tiberio Claudio Felice, 7 - 84131 Salerno

Distributore per l'Italia e per l'estero:

Press-Di Distribuzione Stampa e Multimedia S.r.l. Milano

Sede legale (amministrazione):

Via Torino, 51 - 20063 Cernusco S/N (MI)

Publicità: Tariffe a modulo mm. 65x44 (commerciali, redazionali, finanziari, ricerca di persone, aste, concorsi, legali, sentenze) € 200 oltre l'IVA del 22%

ABBONATI SUBITO!

RICEVERÒ 11 NUMERI A SOLI

39,90€ invece di ~~55,00€~~

RISPARMI 15€
sconto del 27%

SCEGLI IL METODO PIÙ COMODO PER ABBONARTI:

COUPON DI ABBONAMENTO

Si! Mi abbono a Le leggi illustrate

► Inviare Le leggi illustrate al mio indirizzo:

Cognome e Nome _____

Via _____ N. _____

Località _____ CAP _____ Prov. _____

Tel. _____ e-mail _____

► Scelgo di pagare, così:

- Con bonifico IBAN IT40H076010160000091540716 intestato a SPREA SPA
 Con il bollettino intestato a Sprea S.p.A. via Torino 51, 20063 Cernusco S/Naviglio (MI) conto postale N° 91540716 - Si richiede copia del pagamento mediante bollettino postale per fax 02 56561221 o mail abbonamenti@leggiillustrate.it
 Con carta di credito: Visa American Express Diners Mastercard

Numero _____

Scad. (mm/aa) _____ CVV _____

Firma _____

Nome e Cognome del Titolare della carta (può essere diverso dall'abbonato)

► Regalo Le leggi illustrate (quindi non spedite al mio indirizzo) a:

Cognome e Nome _____

Via _____ N. _____

Località _____ CAP _____ Prov. _____

Tel. _____ e-mail _____

Compila, ritaglia e invia questo coupon in busta chiusa a: Sprea S.p.A. Servizio Abbonamenti Via Torino 51 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI)

Accetto di ricevere offerte promozionali e di contribuire con i miei dati a migliorare i servizi offerti (come specificato al punto 1 dell'informativa privacy): SI NO

Accetto che i miei dati vengano comunicati a soggetti terzi (come indicato al punto 2 dell'informativa privacy): SI NO

Coupon valido solo per i nuovi abbonati, chi rinnova riceverà a casa o per mail l'offerta speciale. Per dubbi telefona allo 02 87168197

CHIAMACI E ATTIVEREMO INSIEME IL TUO ABBONAMENTO

• **FAX** invia il coupon al N.02 56561221

• **TELEFONA** al N.02 87168197

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 18,00. Il costo massimo della telefonata da linea fissa è pari a una normale chiamata su rete nazionale in Italia.

• **POSTA** Ritaglia o fotocopialo il coupon seguendo le istruzioni a lato e invialo insieme alla copia della ricevuta di pagamento via fax o mail (abbonamenti@myabb.it).

• **CONTATTATECI VIA SKYPE/WHATSAPP**

• **ONLINE** www.leggiillustrate.it/abbonamenti

SKYPE abbonamenti.sprea WHATSAPP al N. 3206126518

ABBONANDOTI AVRAI DIRITTO AI SEGUENTI VANTAGGI

PREZZO BLOCCATO: per tutta la durata dell'abbonamento non pagherai un euro in più, anche se il prezzo di copertina dovesse subire aumenti.

TUTTI I NUMERI ASSICURATI: non correrai il rischio di perdere un numero, ma li riceverai tutti comodamente a casa.

RIMBORSO GARANTITO: potrai disdire il tuo abbonamento quando vorrai, con la sicurezza di avere il rimborso dei numeri che non hai ancora ricevuti.

VERSIONE DIGITALE A SOLI 19,00€

Disponibile su **App Store**

Abbonandoti riceverai ogni mese in anteprima anche la copia digitale della rivista: potrai scaricarla dal tuo pc, smartphone o tablet e stamparla con qualsiasi stampante casalinga. Avrai anche in regalo la versione digitale del modello unico 2018 in vendita in edicola a 9,90€

Acquista i MANUALI di LEGGI ILLUSTRATE per rimanere sempre aggiornato sulle nuove normative

 <p>LA CASA COMPRARLA, RISTRUTTURARLA E AFFITTARLA (ROMBA ANNI 1) (PUBBLI) (L. 48/2001)</p> <p>Prezzo 9,90 € QUANTITÀ _____</p>	 <p>LA CASA E IL FISCO (ROMBA ANNI 1) (PUBBLI) (L. 48/2001)</p> <p>Prezzo 9,90 € QUANTITÀ _____</p>	 <p>IL VADEMECUM CONDOMINIO (ROMBA ANNI 1) (PUBBLI) (L. 48/2001)</p> <p>Prezzo 9,90 € QUANTITÀ _____</p>	 <p>TI FACCIO CAUSA! (ROMBA ANNI 1) (PUBBLI) (L. 48/2001)</p> <p>Prezzo 9,90 € QUANTITÀ _____</p>
 <p>SEPARAZIONE E DIVORZIO BREVE (ROMBA ANNI 1) (PUBBLI) (L. 48/2001)</p> <p>Prezzo 9,90 € QUANTITÀ _____</p>	 <p>UNIONI CIVILI E COPPIE DI FATTO (ROMBA ANNI 1) (PUBBLI) (L. 48/2001)</p> <p>Prezzo 9,90 € QUANTITÀ _____</p>	 <p>JOBS ACT (ROMBA ANNI 1) (PUBBLI) (L. 48/2001)</p> <p>Prezzo 9,90 € QUANTITÀ _____</p>	 <p>DIVENTA IMPRENDITORE (ROMBA ANNI 1) (PUBBLI) (L. 48/2001)</p> <p>Prezzo 9,90 € QUANTITÀ _____</p>

INSERISCI IL VALORE TOTALE DEI LIBRI CHE VUOI ACQUISTARE

Totale Ordine _____ €

SCELGO IL SEGUENTE METODO DI SPEDIZIONE: Indica con una X la forma di spedizione desiderata

<input type="checkbox"/> Posta tradizionale: spedizione di un libro al costo aggiuntivo di	3,90 €
<input type="checkbox"/> Contare Espresso (consegna in 48 ore): spedizione di uno o più libri al costo aggiuntivo di	7,00 €
Totale complessivo	€ _____

QUANTITÀ _____ Data _____ Firma del titolare _____

COUPON DI ACQUISTO LIBRI

► Inviare IL MANUALE al mio indirizzo:

Cognome e Nome _____

Via _____ N. _____

Località _____ CAP _____ Prov. _____

Tel. _____ e-mail _____

► Scelgo di pagare, così:

- Con bonifico IBAN: IT 05 F 07601016 000000 99075871 - intestato a Sprea S.p.A. arretrati
 Con il bollettino intestato a Sprea S.p.A. arretrati via Torino 51, 20063 Cernusco S/Naviglio (MI) conto postale N° 99075871 - Si richiede copia del pagamento mediante bollettino postale per fax 02 56561221 o mail arretrati@leggiillustrate.it
 Con carta di credito: Visa American Express Diners Mastercard

Numero _____

Scad. (mm/aa) _____ CVV _____

Firma _____

Nome e Cognome del Titolare della carta (può essere diverso dall'abbonato)

► Regalo IL MANUALE (quindi non spedite al mio indirizzo) a:

Cognome e Nome _____

Via _____ N. _____

Località _____ CAP _____ Prov. _____

Tel. _____ e-mail _____

Compila, ritaglia e invia questo coupon in busta chiusa a: Sprea S.p.A. - Servizio Abbonamenti - Via Torino 51 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI)

Accetto di ricevere offerte promozionali e di contribuire con i miei dati a migliorare i servizi offerti (come specificato al punto 1 dell'informativa privacy): SI NO

Acquista anche su internet!

Collegati subito a www.sprea.it

Accetto che i miei dati vengano comunicati a soggetti terzi (come indicato al punto 2 dell'informativa privacy): SI NO

Informativa e Consenso in materia di trattamento dei dati personali - (Codice Privacy 4/19) 196/03 Sprea S.p.A. Socio unico Sprea Holding S.p.A. con sede legale in Cernusco s/N, via Torino 51, è il Titolare del trattamento dei dati personali che vengono raccolti, trattati e conservati ex art. 136/03. Da questi potranno essere comunicati e/o trattati da Società esterne incaricate. Ai sensi degli artt. 7 e ss. si potrà richiedere la modifica, la cancellazione e/o la cancellazione dei dati, ovvero l'esercizio di tutti i diritti previsti per Legge. La sottoscrizione del presente modulo deve inserirsi quale presa visione, nel colophon della rivista, dell'informativa completa ex art. 13 d.lgs. 196/03, nonché consenso espresso al trattamento ex art. 23 d.lgs. 196/03 in favore dell'Azienda.

**le leggi
illustrate**

DOSSIER

GIUGNO 2018

DICHIARAZIONE DEI REDDITI E IRAP PROFESSIONISTI

a cura di ANNALISA D'ANTONIO

NOVITA' E SCADENZE

Anche quest'anno il consueto inserto che "le leggi illustrate" dedicano alla presentazione del modello per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche focalizza l'attenzione in modo particolare sui quadri che interessano coloro che esercitano un'attività di lavoro autonomo (professionisti e artisti). Sia i contribuenti sia quelli che, in possesso dei necessari requisiti, applicano uno dei due regimi agevolati attualmente disponibili, cioè il forfetario, riservato ai soggetti di "dimensioni ridotte", e quello "di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità" (cosiddetti nuovi minimi).

Tuttavia, il modello Redditi non è ad esclusivo appannaggio dei lavoratori autonomi, ma è utilizzabile da tutti i contribuenti persone fisiche. Infatti, possono servirsene anche tutti i lavoratori dipendenti e i pensionati che, per qualsiasi motivo, non hanno potuto o voluto avvalersi del 730, a cui abbiamo riservato l'inserto di maggio.

Sono invece obbligati al modello Redditi, come i lavoratori autonomi, anche i titolari di redditi d'impresa (artigiani e commercianti) che, però, possono trovare indicazioni più specifiche sui temi inerenti la loro attività nel volume "Compiliamo insieme il modello Redditi per le persone fisiche", disponibile presso le edicole e in consultazione gratuita per gli abbonati, nell'area riservata di www.leggiillustrate.it, dalla quale è anche possibile scaricarlo.

Tornando a questo inserto, nelle prime pagine trovate le informazioni di carattere generale: composizione del modello, modalità e termini per effettuare i versamenti e per presentare la dichiarazione, correzione di errori ed omissioni. L'esame del modello prosegue con l'illustrazione dei quadri che più interessano i professionisti (RE - lavoro autonomo; LM - regimi agevolati; RR - contributi previdenziali) e con una panoramica su quelli di uso più comune (terreni, fabbricati, lavoro dipendente, redditi diversi, crediti d'imposta, oneri deducibili o detraibili), per ciascuno dei quali si segnalano gli aspetti salienti e le novità dell'anno. A seguire, una cartellata sui quadri: RN (calcolo dell'Irpef da pagare); RV (addizionali comunale e regionale); RX (risultato della dichiarazione); AC (amministratore di condominio).

A completare, un capitolo sulla dichiarazione Irap che, pur se da trasmettere in maniera autonoma, segue la stessa tempistica di Redditi, sia per quanto riguarda il pagamento dell'imposta sia in relazione alla presentazione del modello.

Secondo tradizione, anche Redditi 2018 presenta tante novità rispetto al modello dell'anno precedente, conseguenza dei numerosi interventi normativi succedutisi.

La prima che segnaliamo, anche se non impatta direttamente sulla composizione del modello, è lo spostamento di un mese, dal 30 settembre al 31 ottobre, del termine ultimo per la presentazione dei modelli, sia Redditi che Irap. La nuova scadenza, tuttavia, dovrebbe valere solo per il 2018, cioè - come stabilito dall'ultima legge di bilancio - per gli anni in cui sarà ancora in vigore l'obbligo di inviare i dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro); dal momento che quest'ultimo adempimento, se sarà confermata l'introduzione generalizzata della fatturazione elettronica a partire dal 2019, sopravvivrà soltanto per l'anno corrente, dal prossimo si dovrebbe tornare, per entrambi i modelli, al vecchio termine del 30 settembre.

Venendo alle novità tributarie che hanno comportato modifiche strutturali e grafiche del modello, di diretto interesse per i lavoratori autonomi è la mutata deducibilità delle spese di vitto e alloggio addebitate al committente e di quelle per la formazione.

Invece, tra le numerose novità che possono riguardare tutte le persone fisiche, segnaliamo: il debutto delle "locazioni brevi"; il pacchetto dei lavori edilizi agevolati, sia con la proroga delle detrazioni maggiorate per ristrutturazioni (e annesso bonus mobili), interventi energetici e misure antisismiche, sia con l'introduzione di ulteriori maxi sconti per il "sisma bonus" e i lavori condominiali finalizzati al risparmio energetico; la maggiore detraibilità delle spese scolastiche; l'inserimento, tra le spese sanitarie detraibili, dei costi per gli alimenti a fini medici speciali; l'aumentata tassazione degli utili distribuiti ai soci; la soppressione del prelievo extra sulle "pensioni d'oro" e del "contributo di solidarietà" sui redditi sopra i 300.000 euro, ma anche della detrazione per gli inquilini di alloggi sociali.

Come anticipato, per trasmettere al Fisco i modelli Redditi ed Irap 2018 c'è tempo fino al 31 ottobre. Le dichiarazioni, però, vanno necessariamente compilate prima, perché le imposte che ne scaturiscono devono essere versate entro il 30 giugno (quest'anno è sabato e il termine slitta a lunedì 2 luglio). In alternativa, con uno 0,40% in più, il pagamento può essere procrastinato di trenta giorni, ossia fino al 1° agosto (primo giorno di "tregua" ferragostana), con conseguente spostamento al 20 agosto. Come sempre, l'importo è frazionabile in rate mensili costanti, fino a novembre, aggiungendo gli interessi al tasso annuale del 4%.

ATTENZIONE. L'inserto è stato realizzato in base ai modelli Redditi PF e Irap 2018 approvati dall'Agenzia delle entrate, con le relative istruzioni, nel mese di gennaio e alle successive modifiche apportate fino alla data in cui è andato in stampa questo giornale (fine maggio). Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno segnalati sulla rivista "le leggi illustrate".

I TRE FASCICOLI DEL MODELLO: UTILIZZO

Il modello Redditi PF 2018 è composto da tre fascicoli: chi possiede solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati, se la cava con il primo; in aggiunta, i titolari di partita Iva devono compilare gli specifici quadri del fascicolo 3 (e il modello con i dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore o dei parametri, se ad essi assoggettati). I quadri del fascicolo 2 sono "trasversali", possono cioè interessare sia l'una che l'altra categoria di contribuenti.

Chi è obbligato alle scritture contabili, deve presentare la dichiarazione anche se non ha prodotto alcun reddito.

Presentazione del modello: c'è tempo fino al 31 ottobre

Quest'anno, la scadenza per il modello Redditi è fissata al **31 ottobre 2018**. I professionisti devono provvedervi in via telematica, direttamente o tramite un intermediario (per chi presenta il modello cartaceo alle Poste, è prevista una sanzione da 250 a 2.000 euro). È considerata tempestiva anche la dichiarazione spedita in tempo ma per qualche motivo rifiutata dal servizio telematico, se la si ritrasmette correttamente entro cinque giorni dalla comunicazione di scarto arrivata dal Fisco.

Chi è all'**estero** può anche spedire il modello per posta, sempre entro il 31/10/2018. La dichiarazione, inserita (non piegata) in una normale busta di corrispondenza, va inviata all'Agenzia delle entrate - Centro operativo di Venezia - Via Giorgio De Marchi n. 16 - 30175 Marghera (VE) - Italia. Sulla busta bisogna riportare nome, cognome e codice fiscale del contribuente, e la dicitura "Contiene dichiarazione Modello REDDITI 2018 Persone Fisiche".

Più canali per il fai da te; altrimenti, Caf o professionista

Chiunque può presentare la dichiarazione e pagare le imposte senza muoversi da casa, gratuitamente.

Per la **trasmissione diretta**, due i servizi presenti all'indirizzo <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>: *Fisconline*, per chi non è tenuto alla dichiarazione dei sostituti d'imposta o deve presentarla per non più di venti soggetti (serve il codice pin da richiedere all'Agenzia delle entrate, via Internet o presso i suoi uffici); *Entratel*, per chi presenta il 770 per più di venti soggetti e chi opera da intermediario (l'abilitazione va richiesta a un ufficio delle Entrate della propria regione).

Inoltre, dal sito delle Entrate ci si può avvalere del modello Redditi precompilato, con inseriti gli stessi dati in possesso del Fisco e utilizzati per i 730 precompilati: il contribuente deve completarlo con gli altri non noti al Fisco, ad es. i redditi di lavoro autonomo, ed inviarlo, senza scaricare alcun software, con l'applicazione *Redditi PF web* (non può essere usata dai contribuenti soggetti agli studi di settore, con redditi da partecipazione o tenuti al modello Iva) ovvero, installando sul proprio pc un apposito programma, tramite il software *Redditi PF Online*, utilizzabile da tutti i contribuenti.

Per inviare la dichiarazione, eventualmente anche per compilarla, ci si può rivolgere, a pagamento, a un **intermediario abilitato** (commercialista, ragioniere, Caf, ecc.). È il caso di assicurarsi che

l'operazione avvenga effettivamente, in quanto la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa, non quando è consegnata all'intermediario, e la prova è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate che attesta di aver ricevuto il modello, non dall'assunzione dell'incarico da parte dell'intermediario.

La **documentazione** relativa alla dichiarazione non va allegata, ma conservata fino a quando il Fisco può richiederla (**31/12/2023**), cioè il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione.

Modifiche ammesse finché il Fisco può fare accertamento

Se, presentata la dichiarazione, ci si rende conto di aver commesso errori, è possibile rimediare con una dichiarazione correttiva, nei termini ordinari, ovvero integrativa, se si va oltre la scadenza.

Quando dalla "**Correttiva nei termini**" emerge una maggiore imposta o un minor credito, va versata l'ulteriore imposta o il credito già compensato; quando invece scaturisce un minor debito o un maggior credito, la differenza può essere chiesta a rimborso, riportata all'anno successivo o utilizzata in compensazione.

La "**Dichiarazione integrativa**", pro Fisco o a favore del contribuente, può essere prodotta entro i termini previsti per l'accertamento. Nella specifica casella del frontespizio, di norma, si indica il codice "1"; va scritto "2" quando la rettifica avviene dopo che l'Agenzia delle entrate ha segnalato anomalie. In caso di integrativa **a sfavore**, se si fa ravvedimento, vanno versati tributo, interessi e sanzione ridotta. Invece, l'eccedenza da integrativa **a favore** può essere chiesta a rimborso o compensata: se la rettifica avviene entro il termine per la dichiarazione successiva, il credito è subito spendibile nell'F24 ma, in caso di modifiche ultrannuali, è utilizzabile per debiti maturati dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata l'integrativa e va evidenziato nella dichiarazione relativa all'anno in cui è presentata l'integrativa, nel **quadro DI**.

Dichiarazione per altri (minori, deceduti, tutelati)

In alcuni casi, la dichiarazione va presentata da un soggetto diverso dal titolare dei redditi, ad esempio dall'erede per il contribuente deceduto, riportando nell'apposito riquadro le proprie generalità e il "codice carica" (ad es. "7", in caso di erede). Nella dichiarazione presentata per altri non è possibile cumulare i propri redditi.

Per le **persone decedute**, i termini pendenti alla data della morte o in scadenza nei successivi quattro mesi sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. Pertanto, per l'invio telematico, vige il termine ordinario (31/10/2018) se il decesso è avvenuto tra l'1/1/2017 e il 30/6/2018, mentre la scadenza slitta di sei mesi (fino al 30/4/2019) se l'evento sopraggiunge tra l'1/7 e il 31/10/2018.

Le imposte dovute da chi è morto entro il 28/2/2018 vanno versate, dagli eredi che hanno accettato l'eredità, nei termini ordinari (2 luglio o 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%). Per le persone decedute successivamente, scatta la proroga di sei mesi.

IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

Le imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2018, compresi gli importi relativi al primo acconto 2018, devono essere versate, tramite modello F24, entro il **2 luglio 2018** ovvero, con la maggiorazione dello 0,40%, entro il **20 agosto**.

Irpef e relative addizionali non vanno pagate se l'importo dovuto non supera, per ciascuna imposta, 12 euro (allo stesso modo, entro quel limite, i crediti non sono rimborsabili né utilizzabili in compensazione). Per Iva e Irap, il limite è più basso: 10,33 euro.

Le imposte dovute vanno **arrotondate** all'unità di euro, così come determinate in dichiarazione. Invece, se l'importo indicato nel modello deve essere elaborato prima di essere versato, come in caso di rateazione, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro (ad es., 138,463 diventa 138,46; 138,465 diventa 138,47), poiché si tratta di importi che non transitano nella dichiarazione, ma direttamente nel modello F24.

Tutti i contribuenti, titolari o meno di partita Iva, possono **compensare** i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Enti locali, Inail, Enpals) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. I crediti sono utilizzabili dal giorno seguente a quello di chiusura del periodo di imposta per il quale va presentata la dichiarazione da cui gli stessi emergono. Quindi, i crediti 2017 risultanti da Redditi 2018 sono compensabili da gennaio 2018.

Le somme a credito possono essere ripartite liberamente tra rimborso e compensazione. L'importo che si compensa non dev'essere necessariamente impiegato prioritariamente a scomputo dei debiti risultanti dalla dichiarazione; ad es., l'eccedenza Irpef può essere usata per pagare altri debiti, come il saldo Irap, piuttosto che per diminuire l'acconto Irpef.

Per compensare crediti superiori a **5.000 euro**, occorre il visto di conformità sulla dichiarazione. Il limite massimo di crediti compensabili (e/o rimborsabili in conto fiscale) è **700.000 euro** all'anno; nel conteggio non rientrano quelli

utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.

Nuovi vincoli in presenza di crediti in compensazione

I **titolari di partita Iva** sono tenuti obbligatoriamente a presentare il modello F24 in **via telematica** - anche rivolgendosi ad intermediari autorizzati (professionisti, Caf, associazioni di categoria) - attraverso i canali on line dell'Agenzia delle entrate (*Entratel* o *Fisconline*) ovvero del servizio bancario o postale (*internet banking*). Quest'ultima modalità, dopo le ultime modifiche normative, è preclusa se si vogliono compensare, a prescindere dal loro importo, crediti Iva o riguardanti le imposte sui redditi (e relative addizionali), quelle sostitutive, le ritenute alla fonte, l'Irap e i crediti d'imposta indicati nel quadro RU. In tali circostanze, pertanto, gli F24 devono viaggiare soltanto tramite *Entratel* o *Fisconline*. Fanno eccezione le compensazioni cosiddette "verticali" o "interne", quelle, cioè, che avvengono tra imposte della stessa natura (ad es., il versamento dell'acconto Irpef compensato con il credito Irpef oppure l'acconto Irap compensato con il credito Irap): in questi casi, in alternativa ai canali dell'Agenzia delle entrate, è ancora possibile ricorrere all'*internet banking*.

Invece, i **non titolari di partita Iva**, in assenza di compensazioni, possono utilizzare il **modello F24 cartaceo**, da presentare presso gli uffici postali, il concessionario della riscossione o le banche convenzionate. Invece, in presenza di compensazioni, scatta l'obbligo della modalità telematica anche per i non titolari di partita Iva; questi, tuttavia, se il saldo finale è positivo (cioè, evidenzia imposte residue da versare), possono utilizzare indifferentemente i servizi dell'amministrazione finanziaria o quelli dei soggetti convenzionati (*internet banking*).

Infine, in presenza di **F24 con saldo finale pari a zero**, cioè quando le somme dovute sono compensate per intero con crediti, non v'è alcuna differenza tra titolari e non titolari di partita Iva: entrambe le categorie di contribuenti hanno l'obbligo di utilizzare soltanto *Entratel* o *Fisconline*.

IN QUALI CASI C'E' DA PAGARE ANCHE L'ACCONTO

L'obbligazione tributaria che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi, oltre al saldo delle imposte per il periodo d'imposta precedente, può comprendere anche l'acconto per l'anno in corso.

Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto **Irpef** per il 2018, occorre controllare il rigo RN34 ("differenza") della dichiarazione che si sta compilando ovvero, se è stata barrata la col. 1 del rigo RN61, l'importo della col. 4 dello stesso RN61 ("differenza ricalcolata"): se il dato di riferimento è inferiore a 52 euro, non si paga acconto; altrimenti, è pari al 100% del dato di riferimento.

L'acconto 2018, quando dovuto, va versato: in unica soluzione entro il 30/11/2018, se l'importo è inferiore a 257,52 euro; in due quote, se l'importo è almeno pari a 257,52 euro (la prima, nella misura del 40%, entro il 2 luglio ovvero, con la maggiorazione dello 0,40%, entro il 20 agosto; la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30 novembre). Se per la dichiarazione 2019 (redditi 2018) si prevede un'imposta inferiore (perché, ad es., sono stati sostenuti o si dovranno sostenere oneri deducibili/detraibili di importo rilevante oppure si ritiene di realizzare un reddito complessivo più basso), è possibile calcolare gli acconti in base a tale minore imposta ("metodo previsionale").

Per la **cedolare secca**, invece, occorre verificare quanto indicato in LC1, col. 5: l'acconto è dovuto, nella misura del 95%, se quell'importo raggiunge almeno i 52 euro. Anch'esso deve essere versato: in

unica soluzione entro il 30/11/2018, se di importo inferiore a 257,52 euro; in due quote, se l'importo è almeno pari a 257,52 euro (la prima, nella misura del 40%, entro il 2 luglio ovvero, con la maggiorazione dello 0,40%, entro il 20 agosto; la seconda, per il restante 60%, entro il 30 novembre). Anche per l'acconto 2018 della cedolare secca si può usare il metodo previsionale.

Saldo e primo acconto rateizzabili fino a novembre

Le somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi nonché i contributi previdenziali calcolati nel quadro RR sulla quota eccedente il minimale possono essere versati in rate mensili di uguale importo; tale scelta comporta l'applicazione degli **interessi del 4% annuo**. Questi non si cumulano all'imposta, ma vanno pagati separatamente, con un altro codice tributo. Il numero delle rate può essere scelto liberamente dal contribuente, tenendo conto che il tutto va saldato entro novembre.

La scadenza per i versamenti rateali è fissata, per i titolari di partita Iva, al 16 di ciascun mese, e, per gli altri contribuenti, all'ultimo giorno di ogni mese. Se il termine scade in un giorno festivo o di sabato, il versamento è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

VERSAMENTI A RATE MODELLO REDDITI 2018**CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA**

rata	versamento	interessi %	versamento (*)	interessi %
I	2 luglio	---	20 agosto	---
II	16 luglio	0,16	20 agosto	---
III	20 agosto	0,49	17 settembre	0,33
IV	17 settembre	0,82	16 ottobre	0,66
V	16 ottobre	1,15	16 novembre	0,99
VI	16 novembre	1,48		

(*) In questo caso, l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%

CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

rata	versamento	interessi %	versamento (*)	interessi %
I	2 luglio	---	20 agosto	---
II	31 luglio	0,31	31 agosto	0,11
III	31 agosto	0,64	1 ottobre	0,44
IV	1 ottobre	0,97	31 ottobre	0,77
V	31 ottobre	1,30	30 novembre	1,10
VI	30 novembre	1,63		

(*) In questo caso, l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%

CODICI TRIBUTO DI PIÙ FREQUENTE UTILIZZO

Imposta	Adempimento	Entro il 2/7/2018 ovvero il 20/8/2018 con + 0,40%	Entro il 30/11/2018	Interessi pagamento rateale
Irpef	Saldo 2017	4001		1668
	Acconto 2018 (prima rata)	4033		
	Acconto 2018 (seconda o unica rata)		4034	
Cedolare secca	Saldo 2017	1842		1668
	Acconto 2018 (prima rata)	1840		
	Acconto 2018 (seconda o unica rata)		1841	
Regime nuovi minimi	Saldo 2017	1795		1668
	Acconto 2018 (prima rata)	1793		
	Acconto 2018 (seconda o unica rata)		1794	
Regime forfetario	Saldo 2017	1792		1668
	Acconto 2018 (prima rata)	1790		
	Acconto 2018 (seconda o unica rata)		1791	
Irap	Saldo 2017	3800		3805
	Acconto 2018 (prima rata)	3812		
	Acconto 2018 (seconda o unica rata)		3813	
Addizionale regionale	Saldo 2017	3801		3805
Addizionale comunale	Saldo 2017	3844		3857
	Acconto 2018	3843		
Ivie (imposta sul valore degli immobili situati all'estero)	Saldo 2017	4041		1668
	Acconto 2018 (prima rata)	4044		
	Acconto 2018 (seconda o unica rata)		4045	
Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero)	Saldo 2017	4043		1668
	Acconto 2018 (prima rata)	4047		
	Acconto 2018 (seconda o unica rata)		4048	

FRONTESPIZIO DEL MODELLO

Il frontespizio del modello Redditi deve essere compilato da tutti coloro che presentano la dichiarazione. È composto da tre facciate. Vi si riportano: nella prima (riservata all'informativa sul trattamento dei dati personali), cognome, nome e codice fiscale del contribuente; nelle altre due, informazioni generali sul contribuente e sulla dichiarazione.

Le novità previste dalla legge e dalle istruzioni

Per il riquadro "**Tipo di dichiarazione**", a seguito dei verificarsi di nuovi eventi eccezionali e all'esaurirsi degli effetti di alcune disposizioni adottate a fronte di precedenti calamità, sono stati istituiti nuovi codici e altri hanno cambiato denominazione: vanno indicati nella casella "**Eventi eccezionali**", per segnalare che si fruisce della sospensione dei termini di scadenza per versamenti e adempimenti.

Indicare: "1" - vittime di richieste estorsive; "2" - residenti nei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 24/8/2016 (allegato 1, DL 189/2016); "3" - residenti al 12/2/2011 nel comune di Lampedusa e Linosa; "4" - come codice "2", ma per i comuni dell'allegato 2 del DL 189/2016; "5" - residenti al 18/1/2017 nei comuni colpiti dal sisma di gennaio 2017 (allegato 2-bis, DL 189/2016); "6" - residenti al 9/9/2017 nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti colpiti da eventi alluvionali; "7" - residenti al 21/8/2017 nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia colpiti da eventi sismici; "8" - altri eventi eccezionali.

Informazioni generali su contribuente e modello

Alcune delle informazioni richieste devono essere fornite da tutti i contribuenti (tipologia di dichiarazione, dati anagrafici, firma), altre sono correlate a specifiche situazioni (residenza all'estero, dichiarazione presentata per altri), altre ancora sono riservate all'intermediario (impegno alla presentazione telematica, visto di conformità, certificazione tributaria).

● **Tipo di dichiarazione.** Vanno barrate, a seconda dei quadri compilati, una o più caselle: "quadro RW", "quadro VO", "quadro AC", "studi di settore", "parametri". Inoltre, in caso di dichiarazione che corregge, integra o sostituisce una presentata in precedenza, deve essere compilata una delle tre specifiche caselle. L'ultima casella "eventi eccezionali" riguarda chi ha fruito delle agevolazioni fiscali riconosciute a seguito di calamità naturali o altri eventi eccezionali.

● **Dati del contribuente:** comune di nascita (i nati all'estero indicano lo Stato e non compilano la casella successiva) e relativa provincia, data di nascita, sesso, situazione del contribuente (deceduto, tutelato o minore) in caso di dichiarazione presentata da altro soggetto, eventuale partita Iva. A seguire, le caselle "Accettazione dell'eredità giacente" (serve a chi accetta l'eredità giac-

cente per scegliere la modalità di tassazione definitiva: 1 tassazione separata; 2 tassazione ordinaria), "Liquidazione volontaria" (da barrare se ci si trova in quella procedura), "Immobili sequestrati" (da barrare se si dichiarano beni sequestrati, il pagamento delle cui imposte è sospeso fino alla revoca della confisca o fino alla loro assegnazione o destinazione), "Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare", per indicare il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione e il codice che identifica la situazione del contribuente in quel periodo.

● **Residenza anagrafica.** Bisogna compilare il rigo solo se la residenza è variata tra il 1/1/2017 e la data di presentazione del modello Redditi 2018. Sono richiesti: comune, provincia, CAP, codice comune, tipologia (via, piazza, ecc.), indirizzo, numero civico, frazione, data della variazione. Le caselle "1" e "2" vanno barrate esclusivamente se ci sono da segnalare circostanze particolari: la prima, in caso di domicilio fiscale diverso dalla residenza anagrafica per provvedimento amministrativo; la seconda, in caso di dichiarazione presentata per la prima volta.

● **Telefono fisso, cellulare, indirizzo di posta elettronica.** Sono dati facoltativi.

● **Domicilio fiscale all'1/1/2017 e domicilio fiscale all'1/1/2018.** Se non è variata la residenza o la variazione è avvenuta nell'ambito dello stesso comune, va compilato solo il primo campo.

● **Residente all'estero.** Riguarda chi era residente all'estero nel 2017.

● **Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri.** Va compilato in caso di dichiarazione presentata: dall'erede per il defunto; dal rappresentante legale per la persona incapace; dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale; dal liquidatore di impresa individuale; dal curatore fallimentare; dal curatore dell'eredità giacente; dall'amministratore dell'eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora concepito. Il dichiarante diverso dal contribuente deve indicare i propri dati.

● **Canone RAI imprese.** La casella deve essere compilata da chi esercita attività d'impresa per indicare se detiene apparecchi per la ricezione di trasmissioni radio (codice "1") o radiotelevisive (codice "2") in negozi, locali aperti al pubblico o impiegati a scopo di lucro. Se non si ha alcun apparecchio del genere, si scrive "3".

● **Impegno alla presentazione telematica - Visto di conformità - Certificazione tributaria.** Riguardano professionisti, Caf e altri intermediari abilitati a inviare la dichiarazione telematicamente.

● **Firma della dichiarazione.** Nell'ultimo riquadro del frontespizio, oltre a firmare la dichiarazione, bisogna indicare i quadri compilati ed è possibile richiedere che le comunicazioni del Fisco relative al controllo automatizzato della dichiarazione e quelle riguardanti possibili anomalie presenti nel modello (c.d. lettere per la compliance) o nei dati inviati ai fini dell'applicazione degli studi di settore siano recapitate all'intermediario incaricato di trasmettere la dichiarazione.

LA SCHEDA PER L'OTTO, IL CINQUE E IL DUE PER MILLE

Ciascun contribuente può scegliere di destinare: una quota dell'**otto per mille** del gettito Irpef allo Stato o a un'istituzione religiosa, firmando all'interno di una delle caselle presenti nella scheda; una quota del **cinque per mille** della propria imposta a determinate finalità di interesse sociale, firmando in una delle caselle (in alcuni casi si può indicare anche il codice fiscale del soggetto cui si in-

tende destinare direttamente il contributo); una quota del **due per mille** della propria Irpef a favore di un partito politico, firmando nell'apposita casella e indicando il codice della formazione prescelta.

La scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef si trova all'ultima pagina del modello.

QUADRO RE: ARTI E PROFESSIONI

Il quadro RE deve essere compilato da coloro che esercitano, in modo abituale (anche se non in via esclusiva), un'arte o una professione, ossia attività artistiche, intellettuali e di servizi diverse da quelle di impresa elencate nell'articolo 2195 del codice civile. Si tratta, ad esempio, di avvocati, notai, medici, commercialisti, ingegneri, geometri, attori, musicisti, pittori, ecc. Il carattere dell'abitudine consente di differenziare i redditi di lavoro autonomo che vanno dichiarati in questo quadro dai redditi di lavoro autonomo occasionali, che sono frutto di attività episodiche, saltuarie e vengono qualificati "redditi diversi", da esporre nel quadro RL; in quest'ultimo, vanno riportati anche i cosiddetti altri redditi di lavoro autonomo, come, ad esempio, i diritti d'autore.

I contribuenti che adottano il regime di vantaggio (c.d. "nuovi minimi") o il regime forfetario non devono compilare il quadro RE, ma il quadro LM.

Per la generalità degli artisti e professionisti, è previsto un unico regime di determinazione del reddito, di tipo analitico: differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo d'imposta (c.d. **principio di cassa**), con qualche eccezione per alcune tipologie di spese, che sono invece deducibili in base al principio di competenza. Il reddito, così calcolato, concorre alla formazione del reddito complessivo. Non vi partecipa, invece, quello assoggettato ai regimi forfetario o dei "nuovi minimi": in entrambi i casi, è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva.

Se l'attività di lavoro autonomo genera un risultato negativo, se cioè le spese sostenute sono state superiori ai compensi percepiti, la **perdita** va scomputata dal reddito complessivo, nel quadro RN, senza possibilità di compensare negli anni successivi l'eventuale eccedenza. Sono invece ancora utilizzabili, in diminuzione dei redditi della stessa categoria di quella che le ha generate, le eventuali eccedenze di perdite formatesi nei periodi 2006 e 2007, riportabili senza limiti di tempo, e quelle maturate nei regimi dei "minimi" e dei "nuovi minimi" che non sono state utilizzate per compensare altri redditi di lavoro autonomo dell'anno.

Rigo RE1 - Cause di esclusione da studi di settore e parametri

In **col. 1** si riporta il **codice dell'attività** svolta in via prevalente, in base all'entità dei compensi, facendo riferimento alla tabella Ateco 2007 (è su www.agenziaentrate.it).

Compilano le **col. 2 e 4** i contribuenti per i quali operano cause d'esclusione, rispettivamente, dagli studi di settore e dai parametri, indicando il relativo codice (*vedi tabella*).

I contribuenti "nuovi minimi" e quelli in regime forfetario, pur essendo esclusi dagli studi di settore e dai parametri, non devono compilare le col. 2 e 4 del rigo RE1: di loro competenza è il quadro LM. Tuttavia, i forfetari devono fornire, in una specifica sezione del quadro RS, una serie di elementi informativi relativi all'attività svolta.

STUDI DI SETTORE: CAUSE DI ESCLUSIONE PER PROFESSIONISTI

Codice	Studi di settore
1	Inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta
2	Cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta
3	Compensi oltre 5.164.569 e fino a 7,5 milioni di euro
4	Compensi superiori a 7,5 milioni di euro
7	Altre situazioni di non normale svolgimento dell'attività (ad esempio, interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari)
8	Determinazione del reddito con criteri forfetari
10	Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore approvato per l'attività esercitata
11	Modifica nel corso dell'anno dell'attività esercitata, se quella cessata e quella iniziata sono soggette a due diversi studi di settore

Chi indica uno dei codici 3, 7, 8 e 11 deve comunque compilare e allegare alla dichiarazione dei redditi il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Codice	Parametri
1	Inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta
2	Cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta
3	Compensi oltre 5.164.569 euro
4	Periodo di non normale svolgimento dell'attività
5	Periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi
6	Determinazione del reddito con criteri forfetari
8	Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista per lo specifico codice attività ai fini dell'applicazione dei parametri
9	Modifica nel corso dell'anno dell'attività esercitata, se quella cessata e quella iniziata sono individuate da due diversi codici attività

Rigo RE2 – Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica

In **col. 2** va indicato l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nel 2017, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero (non costituiscono più compensi in natura e, quindi, non vanno più dichiarate tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente). Vi rientrano i compensi derivanti da attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione o anche da attività attribuite al professionista per la sua particolare competenza (come le somme erogate a commercialisti e ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore in società/enti). I compensi vanno dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali obbligatori a carico di chi li corrisponde, come il contributo integrativo addebitato in fattura dagli avvocati (Cassa forense) o dagli architetti (Inarcassa); costituisce invece parte integrante dei compensi la maggiorazione del 4% relativa alla Gestione separata Inps addebitata ai committenti.

In **col. 1** vanno i compensi convenzionali percepiti da volontari e cooperanti a seguito di rapporti intercorrenti con Organizzazioni non governative riconosciute idonee. Per tali somme non è possibile dedurre spese: vanno direttamente in RE23, non anche in col. 2.

Rigo RE3 – Altri proventi lordi

Deve essere riportato l'ammontare lordo complessivo degli altri proventi: interessi moratori e interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno; proventi sostitutivi di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e indennità per il risarcimento di danni consistenti nella perdita di tali redditi, esclusi i danni dipendenti da invalidità permanente o da morte; corrispettivi a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività (se il compenso è riscosso per intero nell'anno, si può optare per la tassazione separata - quadro RM).

Rigo RE4 – Plusvalenze patrimoniali

Vanno indicate le plusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione. Sono tassabili se realizzate tramite: cessione a titolo oneroso; risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei beni; destinazione al consumo personale o familiare oppure a finalità estranee all'arte o professione. La plusvalenza è determinata come differenza tra

l'indennità o il corrispettivo percepiti (o il valore normale del bene, in caso di autoconsumo) e il costo non ammortizzato del bene. Eventuali minusvalenze devono essere indicate nel rigo RE18.

Rigo RE5 – Compensi non annotati nelle scritture contabili

Il rigo va utilizzato dai contribuenti che intendono adeguare i compensi ai parametri o agli studi di settore per evitare l'accertamento basato su tali strumenti. Nella **col. 1** devono evidenziare l'importo dell'adeguamento, nella **col. 2** la maggiorazione del 3% dovuto per l'adeguamento agli studi di settore (*vedi box*), nella **col. 3** l'importo complessivo dei compensi non annotati nelle scritture contabili, comprensivo di col. 1.

Rigo RE6 – Totale compensi ed altri proventi

Nel rigo va riportato il totale dei compensi e proventi percepiti nel 2017, dato dalla seguente operazione: rigo RE2 col. 2 + RE3 + RE4 + RE5 col. 3.

Righi da RE7 a RE20 Componenti negativi

In questi righi vanno indicate le spese sostenute nel 2017. Vigè il "criterio di cassa", con qualche eccezione. Infatti, la deduzione deve avvenire nel periodo d'imposta cui la spesa è riferibile e non nel momento in cui si è pagato (articolo 54 del Tuir) per:

- **quote di ammortamento** dei beni strumentali di valore superiore a 516,46 euro, per i quali, nella previsione che i beni abbiano durata pluriennale, si adotta un criterio di ripartizione in più anni, secondo determinati coefficienti di ammortamento, individuati dal DM 31/12/1988;
- **canoni di leasing** di beni strumentali, deducibili nel periodo in cui maturano;
- **quote di indennità di Tfr** e quote di indennità per la cessazione dei rapporti di co.co.co., deducibili in riferimento all'importo maturato nel periodo d'imposta.

Le spese fatte con carta di credito sono deducibili in base al momento di utilizzo della carta, a prescindere dalla data di addebito sul conto corrente; ad es., le spese di fine 2017, addebitate sull'estratto conto di gennaio 2018, si considerano sostenute nel 2017.

Per dedurre dal reddito professionale le spese sostenute durante l'attività, le stesse devono essere inerenti e adeguatamente documentate e registrate. Circa l'**ine-**

L'ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e compensi presunti in base agli studi di settore, si utilizza il software GE.RI.CO., disponibile su www.agenziaentrate.it, o ci si rivolge agli uffici delle Entrate. Chi si adegua ai valori elaborati dall'applicazione, dichiarando compensi non annotati nelle scritture contabili, non è sanzionabile né può subire accertamento basato sugli studi di settore.

Per l'adeguamento, è dovuta una maggiorazione del 3% sulla differenza tra i compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture, solo se tale differenza supera il 10% dei compensi contabilizzati. Niente maggiorazione anche nel periodo d'imposta in cui lo studio si applica per la prima volta o debutta la versione revisionata. Se do-

vuta, la maggiorazione si paga, entro il termine per il saldo Irpef, con il codice tributo "4726". Entro lo stesso termine va versata, con il codice tributo "6494", l'imposta per l'adeguamento ai fini Iva, da indicare nel rigo RQ80. Per l'Irap, l'adeguamento si evidenzia nella col. 2 dello specifico rigo presente, nel modello Irap, all'inizio del quadro IQ; i maggiori compensi vanno poi ricompresi nel rigo IQ50.

Per le attività soggette agli studi di settore c'è anche l'obbligo di compilare e inviare il modello per comunicare i dati rilevanti ai fini della loro applicazione. In caso di omissione, è prevista una **sanzione di 2.000 euro**, a meno che il contribuente non produca una dichiarazione integrativa, anche a seguito di invio da parte dell'Agenzia delle entrate.

renza, serve che vi sia correlazione all'attività professionale nel suo complesso, non è richiesto un nesso rigoroso con i singoli compensi. Sono oggettivamente inerenti tutti i costi sostenuti direttamente per la realizzazione del servizio e quelli indiretti, ma esclusivamente destinati all'attività, come il canone di locazione dello studio dove si svolge la professione (quando un acquisto è utilizzato anche nella vita privata o familiare, l'inerenza è parziale e la deducibilità limitata). Invece, la **documentazione** dei componenti negativi e la **registrazione** delle spese sono requisiti non esplicitati dalla norma che disciplina i redditi di lavoro autonomo (art. 54, TUIR), ma discendono da regole generali dell'ordinamento tributario, ossia dal principio dell'onere della prova e dagli obblighi sulla tenuta delle scritture contabili degli esercenti arti e professioni (art. 19, DPR n. 600/1973). Documenti idonei alla deduzione sono: la fattura, lo scontrino fiscale parlante, la ricevuta fiscale integrata con i dati del cliente. Per i carburanti, serve la "scheda carburante" che, però, scomparirà dal prossimo 1° luglio 2018, a seguito dell'introduzione della fattura elettronica e del divieto di pagare in contanti.

Per le spese pagate con carta di credito, basta la documentazione rilasciata dalla società che la emette. Se utilizzata solo per l'attività professionale, è deducibile anche il costo della carta.

Rigo RE7 – Quote di ammortamento

Vanno indicati in **col. 2**:

- le spese sostenute 2017 per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro, ridotte al 50% in caso di utilizzo promiscuo;
- le quote di ammortamento dei beni mobili strumentali calcolate con i coefficienti ministeriali (DM 31/12/1988), ridotte al 50% in caso di utilizzo promiscuo;
- l'80% delle quote di ammortamento relative ad apparecchiature per servizi di comunicazione elettronica (telefoni fissi, cellulari, modem, router, ecc.);
- il 20% delle quote di ammortamento dei mezzi di trasporto, limitatamente a un solo veicolo, tenendo conto dei limiti massimi di costo, compresa l'Iva indebitabile, previsti per ciascuna tipologia: 18.075,99 euro (autovetture e autocaravan), 4.131,66 euro (motocicli), 2.065,83 (ciclomotori). Indeducibili le quote di ammortamento di aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;
- il 70% delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del 2017;
- la quota di "super ammortamento" (vedi box alla pagina seguente). L'importo va evidenziato separatamente anche in **col. 1**.

Non vanno in RE7 gli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, anche se utilizzati come

beni strumentali (ad es., l'arredo di uno studio professionale). Il costo di tali beni rientra tra le spese di rappresentanza (rigo RE16 col. 2), deducibili entro l'1% dei compensi.

Rigo RE8 – Canoni di locazione finanziaria

Vanno indicati, in **col. 2**:

- i canoni maturati nel 2017 per i beni mobili strumentali, ridotti al 50% in caso di utilizzo promiscuo;
- il 20% dei canoni per mezzi di trasporto, con riferimento ad un solo veicolo. L'importo deducibile è pari al rapporto proporzionale tra determinati limiti di spesa (18.075,99 - autovetture e autocaravan, 4.131,66 euro - motocicli, 2.065,83 euro - ciclomotori), ragguagliati ad anno, e il costo di acquisto sostenuto dalla società di leasing. Indeducibili i canoni relativi a navi, imbarcazioni da diporto e aeromobili da turismo;
- il 70% dei canoni dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del 2017;
- l'80% del canone relativo ad apparecchiature per servizi di comunicazione elettronica (telefoni fissi, cellulari, modem, router, ecc.);
- la maggiore quota dei canoni prevista dal "super ammortamento" (vedi box alla pagina seguente). L'importo va evidenziato separatamente anche in **col. 1**.

Per le voci dei primi due punti, rileva la data di stipula del contratto (fino al o dopo il 28/4/2012), con effetti diversi a seconda che si tratti di beni mobili strumentali o mezzi di trasporto.

Riguardo ai primi, la deduzione è possibile se il contratto stipulato entro il 28/4/2012 dura almeno la metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale; per i contratti dal 29/4/2012, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale, prescindendo da quanto dura il contratto (ad es., con coefficiente del 25%, i canoni vanno dedotti almeno in due anni).

Circa i mezzi di trasporto, la deduzione è possibile se il contratto stipulato entro il 28/4/2012 dura non meno del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale; per i contratti dal 29/4/2012, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a quello di ammortamento corrispondente al coefficiente.

Rigo RE9 – Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio

In questo rigo vanno indicati:

- l'80% dei canoni relativi ad apparecchiature per servizi di comunicazione elettronica (telefoni fissi, cellulari, modem, router, ecc.);
- i canoni per i beni mobili strumentali, ridotti al 50% in caso di utilizzo promiscuo;

AMMORTAMENTO "STANDARD" DI UN BENE STRUMENTALE

Per i beni strumentali relativi all'esercizio di arti o professioni, si possono dedurre quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti dal DM 31/12/1988.

Esempio: a gennaio 2013 un medico ha speso 60.000 euro per l'acquisto di un ecografo. Il bene rientra nel gruppo 21 della tabella, che attribuisce alla voce

"attrezzatura specifica" il coefficiente 12,5%. Questa è la percentuale massima di spesa deducibile annualmente (nel nostro caso, 7.500 euro all'anno): serviranno otto anni - fino al 2020 - per ammortizzare l'intera spesa.

Il contribuente, se preferisce, può operare un ammortamento inferiore, recuperando la differenza nei periodi d'imposta successivi, nel rispetto comunque del limite indicato.

SUPER AMMORTAMENTO PER I BENI STRUMENTALI NUOVI

Per incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi, la legge di stabilità 2016 ha introdotto la possibilità, per lavoratori autonomi e titolari di reddito d'impresa, di maggiorare del 40% il costo di acquisizione di quei beni, consentendo maggiori quote di ammortamento e di deduzione dei canoni di leasing ai fini delle imposte sui redditi (erano agevolati gli acquisti effettuati tra il 15/10/2015 e il 31/12/2016). In pratica, per i beni rientranti nel perimetro applicativo dell'agevolazione, la deduzione avviene sul 140% del costo: se pago 1.000 euro, posso fare l'ammortamento su 1.400 euro e, ipotizzando un coefficiente del 20%, dedurre annualmente, per cinque esercizi, 280 euro, anziché 200. Per i beni in leasing, il beneficio si applica alla sola quota capitale.

La legge di bilancio 2017 ha confermato la disciplina, estendendola agli acquisti fino al 31/12/2017 ovvero fino al 30/6/2018, in caso di investimenti per i quali, entro il 31/12/2017, l'ordine è stato accettato dal fornitore ed è stato pagato un acconto di almeno il 20%.

Per i beni acquistati in proprietà, si fa riferimento alla data di consegna o spedizione ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza considerare eventuali clausole di riserva della proprietà. Per beneficiare del super ammortamento, occorre che il bene entri in funzione; ad es., per un bene comprato a fine 2016, entrato in funzione il 10/1/2017, la quota maggiorata è scattata dal 2017, fruibile nella dichiarazione da presentare quest'anno. Per i beni acquisiti in leasing, rileva la data di consegna del bene.

Rispetto al 2016, è scomparsa l'agevolazione per i

veicoli aziendali: il super ammortamento, nel 2017, spetta solo per i mezzi esclusivamente strumentali all'attività di impresa, ad es. le auto di chi effettua attività di noleggio o di scuola guida oppure i veicoli adibiti ad uso pubblico, come i taxi.

Sono ammessi al super ammortamento anche i "nuovi minimi", la disciplina dei quali prevede l'ammortamento integrale dei beni nell'anno di sostenimento del costo. Sono invece esclusi i soggetti in regime forfetario, per i quali non è previsto alcun processo di ammortamento (determinano il reddito applicando un coefficiente di redditività al volume di ricavi/compensi conseguito).

I beni strumentali sono agevolabili se nuovi, ossia mai utilizzati ad alcun titolo né da parte del cedente né da parte di altri soggetti (fanno eccezione i beni esposti in *show room* utilizzati dal rivenditore a scopo espositivo, per i quali il Fisco riconosce sussistente il requisito della novità). Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in fabbricati e costruzioni e negli altri beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% nonché nei beni di alcuni specifici settori (condutture per imbottigliare acque naturali e quelle impiegate dalle industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua; materiale rotabile, ferroviario e tramviario; aerei delle imprese di trasporto).

Per i beni strumentali di costo unitario inferiore a 516 euro (integralmente deducibili nell'esercizio in cui la spesa è sostenuta), anche la maggiorazione può essere dedotta tutta nell'anno di acquisizione, anche se si supera la soglia dei 516 euro proprio per effetto della maggiorazione.

- il 20% dei canoni per mezzi di trasporto, limitatamente ad un solo veicolo, tenendo conto dei limiti massimi previsti per ciascuna tipologia, ragguagliati ad anno: 3.615,20 euro per autovetture e autocaravan, 774,69 euro per motocicli, 413,17 euro per ciclomotori. Indeducibili i canoni relativi ad aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;

- il 70% dei canoni per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del 2017.

Rigo RE10 – Spese relative agli immobili

Vanno indicate le spese relative agli immobili in cui si esercita l'attività, in particolare:

- in caso di utilizzo promiscuo, il 50% della rendita catastale dell'immobile di **proprietà** o posseduto a titolo di usufrutto o altro diritto reale, a condizione che il contribuente non disponga nello stesso comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante **locazione**, il 50% del canone pagato nel 2017. Per i contratti di **leasing** stipulati: entro il 31/12/2006, è deducibile il 50% della rendita catastale; dall'1/1/2007 e fino al 31/12/2009, è deducibile il 50% del canone, a condizione che il contratto abbia durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale e, comunque, con un minimo di otto e un massimo di quindici anni; dall'1/1/2010 e fino al 31/12/2013, non c'è alcuna deduzione; dall'1/1/2014, è ammessa la deduzione del 50% del canone per un periodo non inferiore a dodici anni;

- la quota di ammortamento del costo di **acquisto** o di **costruzione** dell'immobile strumentale ac-

quistato o costruito entro il 14/6/1990 ovvero acquistato tra l'1/1/2007 e il 31/12/2009;

- il **canone di locazione** pagato per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione;

- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di **leasing**, per i contratti stipulati dal 15/6/1990 al 31/12/2006, ovvero il canone di leasing, per i contratti stipulati entro il 14/6/1990 e quelli stipulati dall'1/1/2007 fino al 31/12/2009 (per questi ultimi, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale e, comunque, con un minimo di otto e un massimo di quindici anni). Per i contratti stipulati dall'1/1/2010 e fino al 31/12/2013, non c'è alcuna deduzione. Per i contratti stipulati dall'1/1/2014, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni;

- le **altre spese** relative all'immobile strumentale (condominiali, per riscaldamento, ecc.), tranne nel caso della locazione finanziaria, ridotte al 50% in caso di utilizzo promiscuo;

- la quota deducibile delle **spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione** non imputabili ad incremento del costo degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte o della professione, e le quote di competenza del 2017 delle stesse spese straordinarie sostenute in esercizi precedenti. La spesa è ridotta al 50% in caso di utilizzo promiscuo del bene.

Rigo RE11 – Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato

Vanno indicate:

- le retribuzioni (inclusi i compensi a co.co.co.)

corrisposte, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi assistenziali e previdenziali. Le spese di vitto e alloggio per le trasferte fuori dal territorio comunale dei dipendenti sono deducibili entro il tetto giornaliero di 180,76 euro, elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero (il limite si riferisce alle sole spese rimborsate a piè di lista);

- le quote di accantonamento Tfr e indennità di fine rapporto maturate nel 2017 a favore di dipendenti e co.co.co. e le quote non accantonate in precedenza e pagate nel 2017, compresi acconti e anticipazioni;

- in alternativa alle quote di Tfr, i premi pagati alle compagnie di assicurazione relativi a polizze stipulate per coprire la maturazione del debito per il Tfr.

Sono indeducibili sia i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, e agli ascendenti, sia gli accantonamenti di quiescenza e previdenza (e i premi assicurativi sostitutivi) pagati per quegli stessi soggetti; deducibili, invece, i relativi contributi previdenziali e assistenziali.

Rigo RE12 Compensi a terzi

Indicare l'importo complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale.

Rigo RE13 Interessi passivi

Riportare gli interessi passivi pagati nel 2017 per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale, compresi quelli per acquistare l'immobile strumentale o per dilazionare il pagamento di beni inerenti. Indeducibili gli interessi dovuti quando si opta per il versamento trimestrale dell'Iva.

Rigo RE14 – Spese per servizi e consumi

Indicare: l'80% delle spese per servizi telefonici e accessori (fissi, cellulari, internet, telefax, ecc.), e i consumi di energia elettrica, questi ultimi ridotti del 50% in caso di utilizzo promiscuo.

Rigo RE15 – Spese per alberghi e ristoranti

Vanno indicati:

- in **col. 1**, il 75% - comunque entro il 2% dei compensi percepiti (RE6 - RE4) - delle spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sostenute dal professionista, diverse da quelle che si riportano nei successivi righe RE16 e RE17;

- in **col. 2**, le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande sostenute dal professionista o dall'artista per eseguire un incarico e addebitate analiticamente al committente;

- in **col. 3**, l'importo deducibile (col. 1 + col. 2).

Rigo RE16 – Spese di rappresentanza

Vanno indicati:

- in **col. 1**, il 75% delle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, qualificate come spese di rappresentanza (ad es., una cena);

NOVITA' 2017 PER LE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO (RE 15)

La legge n. 81/2017 (c.d. "Jobs act autonomi") ha disposto, a partire dal 2017, un diverso trattamento fiscale per le spese relative alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi nel caso in cui le stesse, sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico, siano poi addebitate analiticamente al cliente. Ad esse non si applicano più i limiti di deducibilità fissati dal Tuir (art. 54, co. 5) per questo tipo di costo, ossia il tetto del 75% e, in ogni caso, per un importo massimo non superiore al 2% dei compensi percepiti nell'anno. Per questo motivo, in RE15 sono state inserite due nuove colonne per distinguere le spese addebitate analiticamente al committente da quelle non addebitate.

Inoltre, tutte le spese (comprese quelle di vitto, alloggio e trasporto) relative all'esecuzione di un incarico, se sostenute direttamente dal committente, non costituiscono più compensi in natura, ossia reddito per il professionista. Pertanto, non partecipano alla formazione del suo reddito di lavoro autonomo e non devono essere fatturate al committente, che, comunque, può portarle in deduzione.

- in **col. 2**, le altre spese di rappresentanza, comprese quelle per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, nonché di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito;

- in **col. 3**, l'importo deducibile (col. 1 + col. 2), comunque non superiore all'1% dei compensi (RE6 - RE4).

Esempio: professionista con compensi 2017 pari a 200.000 euro e spese di rappresentanza per 3.000 euro, di cui 1.600 per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande e 1.400 per omaggi ai clienti.

Spese di vitto e alloggio deducibili (1.600 x 75%)	1.200 euro
Spese di rappresentanza deducibili (1.200 + 1.400)	2.600 euro
Limite di deducibilità (200.000 x 1%)	2.000 euro

Le spese di rappresentanza deducibili (2.600 euro) superano l'1% dei compensi percepiti. Il professionista può dedurre l'importo corrispondente a tale limite (2.000 euro); gli altri 600 euro sono perduti.

Rigo RE17 – Spese per formazione e aggiornamento professionale

Vanno indicati:

- in **col. 1**, il 75% delle spese di vitto e alloggio per la partecipazione a master, corsi di formazione o di aggiornamento professionale, convegni e congressi;

- in **col. 2**, oltre all'importo di col. 1, le spese, nel limite di 10.000 euro, per l'iscrizione a master, corsi di formazione o aggiornamento professionale, convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno non indicate in col. 1 (Legge 81/2017, c.d. "Jobs act autonomi");

- in **col. 3**, l'importo, nel limite di 5.000 euro, delle spese per servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità;

- in **col. 4**, l'importo deducibile (col. 2 + col. 3).

RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato			00
RE12	Compensi corrisposti a terzi per attività artistica			00
RE13	Interessi passivi			00
RE14	Consumi			00
RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande	Spese non addebitate analiticamente al committente	Spese addebitate analiticamente al committente	Ammontare deducibile
	1	2	3	00
RE16	Spese di rappresentanza	Spese alberghiere, alimenti e bevande	Altre spese	Ammontare deducibile
	1	2	3	00
RE17	Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale	Spese alberghiere, alimenti e bevande	Spese formazione	Spese servizi certificazione competenze
	1	2	3	4
RE18	Minusvalenze patrimoniali			00
RE19	Altre spese documentate			00

Rigo RE18 – Minusvalenze patrimoniali

In questo rigo vanno indicate le minusvalenze dei beni strumentali mobili e immobili (esclusi quelli il cui costo d'acquisto non è ammortizzabile, come oggetti d'arte, antiquariato o da collezione), realizzate tramite cessione a titolo oneroso o in caso di perdita o danneggiamento dei beni. Non rilevano le minusvalenze da autoconsumo, realizzate quando i beni sono destinati al consumo personale o familiare o a finalità estranee alla professione.

L'importo della minusvalenza è dato dalla differenza tra corrispettivo percepito e costo non ammortizzato ovvero, se manca corrispettivo, tra valore normale del bene e costo non ammortizzato.

Rigo RE19 – Altre spese documentate

In **col. 4** vanno indicati:

- l'80% delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature per servizi di comunicazione elettronica (telefoni fissi, cellulari, modem, router, ecc.);
- limitatamente a un solo veicolo, il 20% delle spese per autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, incluso l'acquisto di carburanti e lubrificanti per la loro trazione;
- il 70% delle spese indicate al punto precedente sostenute per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del 2017;
- il 50% delle spese di impiego dei beni mobili ad uso promiscuo e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o noleggio;
- gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni rese;
- il 10% dell'Irap versata nel 2017 sia a titolo di saldo che di acconti, anche in caso di ravvedimento operativo o di iscrizione a ruolo. La deduzione spetta se sono stati sostenuti interessi passivi, indeducibili ai fini Irap, negli anni cui si riferisce il versamento (l'importo va anche in **col. 1**);
- l'Irap pagata nel 2017, a titolo di saldo e di acconto, sulla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle varie deduzioni (l'importo va anche in **col. 2**);
- il 20% dell'Imu versata nel 2017 sugli immobili strumentali, per natura e per destinazione (l'importo va anche in **col. 3**). Non è deducibile l'imposta per gli immobili a uso promiscuo;
- le altre spese documentate inerenti l'attività (inclusi i premi per rischi professionali), ridotte del 50% se i beni e i servizi sono utilizzati in modo promiscuo.

Rigo RE20 Totale spese

Va riportata la somma dei rigi da RE7 a RE19.

Rigo RE21 – Differenza tra compensi e spese

In **col. 3** va la differenza tra rigo RE6 e rigo RE20.

La **col. 1** riguarda i ricercatori e i docenti rientrati in Italia che beneficiano di specifiche agevolazioni.

Nella **col. 2** chi si avvale del regime ex legge n. 238/2010 o di quello per gli "impatriati" evidenzia gli eventuali redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero, per i quali non spetta la tassazione agevolata.

Rigo RE23 – Reddito o perdita delle attività professionali o artistiche

Va riportato il risultato di: (RE21 col. 3 - RE21 col. 1) + (10% di RE21 col. 1) + (RE2 col. 1).

Se RE21 col. 3 è positivo ed è stata compilata la casella "Rientro lavoratrici/lavoratori", nel calcolo di rigo RE23 va considerato: con codice "1", l'importo di RE21 col. 2, più il 20% o il 30% (a seconda se donna o uomo) di RE21 col. 3 - RE21 col. 2; con codice "2", l'importo di RE21 col. 2, più il 50% di RE21 col. 3 - RE21 col. 2.

Rigo RE24 Perdite degli anni precedenti

Va, fino a concorrenza di RE23, l'eccedenza di perdite 2006 e 2007 derivanti dall'attività, riportabili senza limiti di tempo, non utilizzate per compensare altri redditi di lavoro autonomo dell'anno.

Rigo RE25 Reddito o perdita

Va la differenza tra RE23 (se positivo) e RE24: rappresenta il reddito di lavoro autonomo, da sommare agli altri redditi e riportare nel quadro RN. Se risulta una perdita, la stessa si scomputa dal reddito complessivo, sempre nel quadro RN.

Rigo RE26 Ritenute d'acconto

Si riportano le ritenute (comprese quelle sospese) sui compensi di lavoro autonomo. Sommate alle altre ritenute, vanno nell'apposito rigo del quadro RN.

Le ritenute subite sono scomputabili anche senza certificazione del sostituto d'imposta, a patto di esibire sia la fattura sia la documentazione bancaria da cui risulti l'importo incassato, al netto della ritenuta. In caso di controlli fiscali, occorre anche rilasciare un'autocertificazione.

QUADRO LM: REGIMI AGEVOLATI

Nel quadro LM vanno dichiarati i redditi di lavoro autonomo e d'impresa soggetti al regime di vantaggio (o dei "nuovi minimi" - sezione I) o a quello forfetario (sezione II). Nella sezione III si calcola l'imposta dovuta, nella IV vanno riportate le perdite non compensate.

SEZIONE I: REGIME DEI NUOVI MINIMI

È applicabile, per cinque esercizi, da chi ha intrapreso un'attività dopo il 2007 e nel 2015, ultimo anno in cui è stato possibile accedere al regime, già ne fruiva; si può andare anche oltre il quinquennio, fino all'anno in cui se ne compiono 35.

Si considera "nuovo minimo" chi nel triennio precedente non ha acquistato beni strumentali per più di 15.000 euro e nell'anno solare precedente: ha conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro; non ha effettuato cessioni all'exportazione; non ha sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori; non ha erogato utili di partecipazione ad associati che apportano solo lavoro. Il regime è precluso a: non residenti; chi si avvale di regimi speciali ai fini Iva (editori, agenzie di viaggio, ecc.); chi effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati (o loro porzioni), terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi; chi, oltre a svolgere attività individuale, ha anche partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o Srl trasparenti.

Il reddito dei "nuovi minimi" è determinato secondo il **principio di cassa**, considerando il momento di effettiva percezione del compenso e quello di effettivo sostenimento della spesa, e non concorre al reddito complessivo, ma è tassato forfetariamente con un'imposta sostitutiva del 5%.

I "nuovi minimi", inoltre, non applicano l'Iva, sono esenti dall'Irap e non soggetti agli studi di settore e parametri, in relazione ai quali neanche sono tenuti alla comunicazione dei dati rilevanti. Sui loro compensi non si operano ritenute d'acconto: a tal fine, devono rilasciare apposita dichiarazione al sostituto d'imposta.

Professionisti e artisti devono barrare la casella "Autonomo", posta a margine del rigo LM5.

Rigo LM1 Codice attività

Va desunto dalla tabella di classificazione Ateco 2007.

Rigo LM2 Totale componenti positivi

I lavoratori autonomi devono riportare in **col. 2**:

- i compensi, in denaro e in natura, derivanti dall'attività professionale o artistica, compresa quella svolta all'estero o attribuitagli per la particolare competenza, anche se non rientrante nell'oggetto della professione (ad es., i compensi di commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore di società o enti). Vanno indicati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali a carico di chi li corrisponde, mentre la maggiorazione del 4% addebitata ai committenti costituisce parte integrante dei compensi da dichiarare;

- le plusvalenze e gli altri componenti positivi incassati.

La plusvalenza da cessione di un bene strumentale acquistato durante l'applicazione del regime dei "nuovi minimi" (o del precedente

regime dei "minimi") è pari al prezzo di vendita e concorre per intero al reddito dell'anno in cui il corrispettivo è percepito; invece, per i beni strumentali acquistati in periodi precedenti l'adozione del regime, la plus/minusvalenza è pari alla differenza tra corrispettivo e costo non ammortizzato.

Rigo LM3 Rimanenze finali

(riguarda i titolari di redditi d'impresa)

Rigo LM4 Differenza

Va la differenza tra LM2 col. 2 e LM3 (0, se l'importo è negativo).

Rigo LM5 Totale componenti negativi

Professionisti e artisti devono indicare in **col. 5**:

- il 50% delle spese per beni ad uso promiscuo (si presumono sempre tali autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, telefoni), prescindendo dai limiti imposti dal Tuir;

- i canoni di leasing, integralmente deducibili, a meno che non siano relativi a beni promiscui;

- le spese per omaggi, vitto e alloggio, integralmente deducibili se inerenti all'attività;

- il costo dei beni strumentali pagati nel 2017;

- le minusvalenze da cessione di beni strumentali;

- le altre spese sostenute nel 2017;

- la quota di "super ammortamento" (vedi box a pag. 10). L'importo va evidenziato anche in **col. 1**, per gli investimenti effettuati dal 15/10/2015 al 31/12/2016, e in **col. 2**, per quelli realizzati nel 2017 o fino al 30/6/2018 se entro il 2017 l'ordine risulta accettato dal venditore e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Sono indeducibili le quote di ammortamento relative a beni acquisiti prima di entrare nel regime.

Rigo LM6 Reddito lordo o perdita

Va la differenza tra LM4 e LM5 col. 5, con segno "-" se il risultato è negativo.

Rigo LM7 Contributi previdenziali e assistenziali

Se l'importo di LM6 è positivo, si indicano: in **col. 1**, i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati nel 2017; in **col. 2**, l'importo di tali contributi che trova capienza in LM6. L'eventuale eccedenza va in LM49 ed è deducibile dal reddito complessivo.

Rigo LM8 Reddito netto

Va la differenza tra LM6, se positivo, e LM7 col. 2.

Rigo LM9 Perdite pregresse

Si indicano, fino a concorrenza di LM8, le perdite di annualità precedenti. Sono riportabili, senza limiti temporali, quelle realizzate nei tre primi anni di attività, se maturate nel 2006 e 2007. Le perdite maturate durante il regime dei "minimi" o dei "nuovi minimi" sono

scomputabili dal reddito soggetto a imposta sostitutiva negli anni successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero ammontare che trova capienza. Si tratta, in particolare, delle perdite indicate nei righe RS8 o RS11 (ovvero, per chi era nel regime dei "nuovi minimi" già l'anno scorso, nei righe LM50 e LM51) del modello Redditi 2017.

Rigo LM10 Reddito al netto delle perdite

Va indicata la differenza tra rigo LM8 e rigo LM9.

Rigo LM11 Imposta sostitutiva

Va calcolato il 5% di rigo LM10, se positivo.

SEZIONE II: REGIME FORFETARIO

È il regime naturale dei contribuenti in possesso, nell'anno precedente, dei seguenti requisiti:

- ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinati limiti (**per le attività professionali, 30.000 euro**). Non rilevano gli eventuali maggiori ricavi/compensi dichiarati per adeguarsi agli studi di settore;
- spese per dipendenti e collaboratori non superiori a 5.000 euro lordi, compresi gli utili da partecipazione erogati agli associati;
- costo complessivo, ridotto al 50% in caso di uso promiscuo, dei beni strumentali (al lordo degli ammortamenti) non superiore, a fine esercizio, a 20.000 euro (non vi rientrano i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e gli immobili utilizzati nell'attività).

Il possesso di tali requisiti va attestato barrando la **col. 1 del rigo LM21**.

È in ogni caso escluso dal regime forfetario:

- chi si avvale di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- chi non risiede in Italia, a meno che, residente in uno Stato Ue o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, produca nel territorio italiano almeno il 75% del proprio reddito complessivo;
- chi, in via esclusiva o prevalente, effettua cessioni di fabbricati (o loro porzioni), terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
- chi ha anche partecipazioni in società di persone, associazioni o Srl trasparenti;
- chi nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30.000 euro, a meno che il rapporto di lavoro sia cessato.

L'assenza di qualsiasi causa d'incompatibilità va attestata barrando la **col. 2 del rigo LM21**.

Per determinare il reddito dei contribuenti in regime forfetario, i compensi o ricavi, imputati in base al principio di cassa, vanno moltiplicati per uno specifico coefficiente di redditività (è 78% per le attività professionali). Tale criterio rende irrilevanti le spese sostenute, ad eccezione dei contributi previdenziali, che sono

deducibili dal reddito professionale e, per l'eventuale eccedenza, dal reddito complessivo.

Il reddito imponibile va tassato con un'imposta sostitutiva del **15%**. Tuttavia, per il primo anno di attività e i quattro successivi, l'aliquota è ridotta al **5%** se: nei tre precedenti non è stata esercitata attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare; l'attività da esercitare non costituisce mera prosecuzione di altra già svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, a meno che non si tratti del tirocinio obbligatorio per l'esercizio di arti o professioni; in caso di prosecuzione di attività svolta da un altro soggetto, i compensi realizzati da quest'ultimo nel periodo d'imposta precedente non superano i limiti indicati.

Per attestare la sussistenza di tali requisiti, va barrata la **col. 3 del rigo LM21**.

I contribuenti già forfetari nel 2016 possono fruire dell'aliquota ridotta fino al compimento del primo quinquennio di attività se, all'ingresso nel regime, possedevano i requisiti indicati ai punti precedenti ovvero se, negli anni ante ingresso, avevano aderito al regime dei "nuovi minimi" o se, pur possedendo i requisiti, avevano optato per il regime ordinario.

Chi è in regime forfetario: è escluso da Iva, Irap, studi di settore e parametri; non subisce ritenute sui compensi percepiti (a tal fine, deve attestare al sostituto d'imposta che le somme sono soggette a imposta sostitutiva) e non le opera sui redditi erogati. Tuttavia, deve fornire una serie di informazioni in un'apposita sezione del quadro RS.

Professionisti e artisti devono barrare la casella "Autonomo", posta a margine del rigo LM25.

Righi da LM22 a LM30 Determinazione del reddito

Devono essere indicati: in **col. 1**, il codice dell'attività svolta desunto dalla tabella Ateco 2007; in **col. 2**, il coefficiente di redditività dell'attività indicata in col. 1; in **col. 4**, i compensi percepiti (*vedi indicazioni per il rigo LM2*); in **col. 5**, il reddito (col. 4 x col. 2).

Rigo LM34 Reddito lordo

Va riportata, in **col. 3**, la somma di col. 5 dei righi da LM22 a LM30, indicando **nelle col. 1 e 2** il reddito afferente a ciascuna gestione previdenziale ("Artigiani e commercianti" e "Gestione separata autonomi").

Rigo LM35 Contributi previdenziali e assistenziali

Si indicano: in **col. 1**, i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati nel 2017; in **col. 2**, l'importo che trova capienza in LM34 col. 3 (l'eventuale eccedenza va in LM49).

REGIME FORFETARIO: OBBLIGHI INFORMATIVI

I contribuenti in regime forfetario devono segnalare alcuni dati sull'attività svolta e sui redditi erogati per i quali, all'atto del pagamento, non hanno dovuto operare ritenute alla fonte. In particolare, nei **righi da RS371 a RS373**, comunicano il codice fiscale di chi ha percepito redditi senza subire ritenute (**col. 1**) e l'ammontare di tali redditi (**col. 2**).

Inoltre, gli esercenti attività di lavoro autonomo devono indicare:

- nel **rigo RS379**, il numero totale delle giornate

retribuite dei dipendenti a tempo pieno, con contratto di somministrazione di lavoro, a tempo parziale, intermittente, ripartito, e degli apprendisti;

- nel **rigo RS380**, i compensi pagati a terzi per prestazioni e servizi afferenti l'attività artistica o professionale (ad es., quelli corrisposti da un commercialista a un consulente del lavoro per elaborare le buste paga o da un medico ad un collega per un periodo di sostituzione nello studio);

- nel **rigo RS381**, i consumi (servizi telefonici, energia elettrica, carburanti per autoveicoli).

Rigo LM36 Reddito netto

Differenza tra LM34 col. 3, se positivo, e LM35 col. 2.

Rigo LM37 Perdite pregresse

In **col. 3** vanno le perdite pregresse fino a concorrenza di LM36 (vedi indicazioni per LM9), distinguendole nelle **col. 1 e 2** in relazione ai redditi afferenti le singole gestioni previdenziali (col. 1 e 2 di LM34).

Rigo LM38 Reddito al netto delle perdite

Va riportata la differenza tra LM36 e LM37 col. 3.

Rigo LM39 Imposta sostitutiva

Va calcolato il 15% (o il 5%, se è barrata col. 3 di LM21) di LM38.

SEZIONE III: IMPOSTA DOVUTA

Rigo LM40 Crediti d'imposta

Vanno indicati i crediti d'imposta utilizzabili in diminuzione dell'imposta sostitutiva, fino a concorrenza della stessa (rigo LM11 per i nuovi minimi, LM39 per il forfetari); la parte non sfruttata si riporta negli appositi campi del quadro RN. Questi i crediti utilizzabili:

- **col. 1**, riacquisto della prima casa;
- **col. 2**, imposte pagate all'estero;
- **col. 3**, investimenti in fondi comuni;
- **col. 4**, sisma Abruzzo (altri immobili);
- **col. 5**, sisma Abruzzo (abitazione principale);
- **col. 6**, reintegro anticipazioni su fondi pensione;
- **col. 7**, mediazioni;
- **col. 8**, negoziazione e arbitrato;
- **col. 9**, erogazioni a favore della cultura;
- **col. 10**, erogazioni a favore della scuola;
- **col. 11**, videosorveglianza;
- **col. 12**, altri (imposte su canoni non percepiti, ecc.).

In **col. 13** va la somma delle col. da 1 a 12: se supera l'imposta sostitutiva di LM11 e LM39, i singoli crediti vanno ridotti per ricondurre la somma nei limiti dell'imposta.

Rigo LM41 Ritenute

Vanno indicate le ritenute subite, ad es. sull'indennità di maternità corrisposta da Inps o cassa previdenziale.

Rigo LM42 Differenza

Va indicato - con segno meno, se negativo - il risultato di: LM11 + LM39 - LM40 col. 13 - LM41.

Rigo LM43 - Eccedenza d'imposta dalla precedente dichiarazione

Va indicato il credito risultante da Redditi 2017 (rigo RX31 col. 5), non richiesto a rimborso.

Rigo LM44 - Eccedenza da precedente dichiarazione compensata in F24

Va la parte di LM43 compensata tramite F24.

Rigo LM45 Acconti

Vanno indicati: in **col. 1**, gli acconti non versati per sospensione da eventi eccezionali; in **col. 2**, oltre all'importo di col. 1, la somma degli acconti versati con F24, senza considerare maggiorazioni o interessi pagati per il differimento dei termini o per la rateazione.

Rigo LM46 Imposta a debito

Va compilato se il risultato di LM42 - LM43 + LM44 - LM45 col. 2 è positivo: rappresenta l'imposta sostitutiva da versare. Il dato si riporta in RX31 col. 1.

Rigo LM47 Imposta a credito

Va compilato se il risultato di LM42 - LM43 + LM44 - LM45 col. 2 è negativo: è l'eccedenza utilizzabile in compensazione. Il dato si riporta in RX31 col. 2.

Rigo LM48 Eccedenza di rimanenze (riguarda i titolari di redditi d'impresa)

Rigo LM49 - Eccedenza contributi previdenziali e assistenziali

Si indica l'eventuale eccedenza dei contributi (differenza tra col. 1 e col. 2 di LM7 o tra col. 1 e col. 2 di LM35) che, riportata in RP21, può essere dedotta dal reddito complessivo.

SEZIONE IV: PERDITE NON COMPENSATE

Rigo LM50

Vanno indicate le perdite formate nel regime dei nuovi minimi non compensate, scomputabili - per l'intero importo che trova capienza - dal reddito d'impresa, arte o professione degli anni successivi, fino al quinto.

I "nuovi minimi" indicano: nelle **col. 1, 2, 3, 4 e 5**, le perdite maturate, rispettivamente, nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 (col. 1, 2, 3, 4 e 5 di LM50 di RED-DITI 2017), al netto di quanto eventualmente utilizzato; in **col. 6**, la perdita maturata nel 2017 (rigo LM6).

I contribuenti forfetari, invece, utilizzano le sole colonne da 1 a 5, per indicare le perdite residue maturate nel regime dei nuovi minimi negli anni precedenti.

Rigo LM51

In **col. 2** vanno le perdite non compensate relative al regime dei nuovi minimi riportabili senza limite di tempo e, per i soli nuovi minimi, le perdite formatesi nel 2017, da riportare anche in **col. 1**.

NOVITA' 2017: RIDUZIONE TERMINE DI DECADENZA DELL'ACCERTAMENTO

A favore dei contribuenti che hanno optato per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. "spesometro facoltativo") e dei corrispettivi giornalieri per cessioni di beni e prestazioni di servizi, sono previsti alcuni vantaggi/semplificazioni. Tra questi, la riduzione di due anni del termine di decadenza degli accertamenti ai fini Iva e delle imposte sui redditi (limitatamente ai redditi di

impresa e di lavoro autonomo), a condizione che tutti i pagamenti sopra i 30 euro, ricevuti ed effettuati, siano tracciabili, cioè avvengano tramite bonifico, carta di debito o di credito, assegno con clausola di non trasferibilità. A tal fine, nel quadro RS, è presente un nuovo prospetto (**rigo RS136**) per comunicare l'esistenza, nel 2017, dei necessari presupposti.

QUADRO RR: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Va compilato per determinare i contributi previdenziali dovuti per il 2017 da: artigiani e commercianti iscritti all'Inps (sez. I); liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps (sez. II); geometri iscritti alla Cassa italiana di assistenza e di previdenza dei geometri liberi professionisti (sez. III).

SEZIONE II: ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Deve essere compilata dai lavoratori autonomi tenuti a versare i contributi previdenziali alla Gestione separata Inps, cioè dai professionisti che hanno percepito redditi dall'esercizio abituale, anche se non esclusivo, di attività di lavoro autonomo e che sono:

- iscritti in albi senza cassa professionale;
- iscritti in albi con cassa di previdenza, ma non iscritti a quest'ultima;
- iscritti in albi con cassa di previdenza, in relazione ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione dalle casse professionali;
- senza albo e senza cassa di previdenza.

Non sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata Inps e, quindi, a compilare il quadro RR, i professionisti già assicurati ad altre casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse, e coloro che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, sono assoggettati, per l'attività professionale, ad altre forme assicurative (ad esempio, le ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti, i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals, ecc.).

La **base imponibile** è rappresentata da tutti i redditi provenienti dall'attività di lavoro autonomo dichiarati ai fini Irpef, compresi quelli prodotti in forma associata e/o quelli prodotti nell'ambito dei regimi forfetario e dei "nuovi minimi". La contribuzione per il 2017 va calcolata su un reddito massimo di **100.324 euro** (c.d. "**massimale**"). Due le **aliquote** applicabili:

- **24%** per i professionisti già iscritti a una gestione previdenziale obbligatoria (ad es., perché anche titolari di lavoro dipendente) o titolari di pensione, diretta o non diretta;
- **25,72%** per i professionisti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria.

Eventuali importi a credito sono utilizzabili in compensazione mediante F24, indicando come periodo di riferimento solo il 2017; le somme relative ad anni precedenti il 2016, possono essere chieste a rimborso oppure oggetto di compensazione contributiva.

Rigo RR5, col. da 1 a 10 Codice, reddito

Le prime dieci colonne del rigo vanno considerate a coppie, per indicare, in relazione alle diverse tipologie di redditi prodotti, il codice identificativo (colonne 1, 3, 5, 7, 9 - vedi immagine del modello) e le corrispondenti somme percepite (colonne 2, 4, 6, 8, 10).

Rigo RR5, col. da 11 a 16 Imponibile, contributo, acconto

Vanno indicati:

- in **col. 11**, il reddito imponibile su cui calcolare il contributo dovuto alla Gestione separata, eventualmente ridotto entro il limite del massimale;
- nelle **col. 12 e 13**, il periodo in cui è stato conseguito il reddito (vedi immagine del modello);
- in **col. 14**, il codice corrispondente all'aliquota applicata (vedi immagine del modello);
- in **col. 15**, il contributo dovuto (col. 11 x col. 14);
- in **col. 16**, gli acconti versati per il 2017;
- in **col. 17**, gli importi sospesi per malattia o infortunio grave.

Se nel corso dell'anno è cambiata l'aliquota da applicare (ad esempio dal 25,72% al 24%) per l'inizio di un concomitante rapporto di lavoro subordinato a decorrere, ipotizziamo, dal mese di settembre, con conseguente iscrizione ad apposita copertura previdenziale, è necessario compilare più moduli: nel primo vanno indicati il reddito imponibile del periodo dell'anno (da gennaio ad agosto) nel quale non vi era altro rapporto di lavoro (quindi, 8/12 del reddito annuo), il periodo di riferimento da "01" a "08" e il codice aliquota "B"; nel secondo modulo devono essere riportati l'imponibile relativo alla restante parte dell'anno (4/12 del reddito annuo), il periodo di riferimento da "09" a "12" e il codice aliquota "A".

Rigo RR6 Contributi dovuti e acconti versati

Devono essere indicati:

- in **col. 1**, il totale dei contributi dovuti (col. 15 - col. 17 di RR5 dei vari moduli compilati);
- in **col. 2**, i contributi compensati, senza utilizzo dell'F24, con crediti previdenziali non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall'Inps su richiesta del contribuente;
- in **col. 3**, il totale degli acconti versati (col. 16 di RR5 dei vari moduli compilati).

Rigo RR7 Contributo a debito

Va riportato il contributo dovuto, ottenuto sottraendo RR6 col. 3 da RR6 col. 1. Se il risultato dell'operazione è negativo, il risultato, in valore assoluto, va riportato in RR8 col. 1.

Rigo RR8 Contributo a credito

Devono essere indicati:

- in **col. 1**, il contributo a credito, qualora RR6 col. 1 - RR6 col. 3 sia negativo. Può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 o richiesto a rimborso;

CONTRIBUTI INPS: CALCOLO DEGLI ACCONTI

I professionisti iscritti alla Gestione separata Inps sono tenuti a versare anche l'acconto dei contributi previdenziali dovuti per il 2018, da suddividere in due quote di pari importo, con le stesse scadenze previste per gli acconti Irpef (2 luglio ovvero 20 agosto, con lo 0,40% in più, e 30 novembre 2018).

L'ammontare complessivamente dovuto si calcola

applicando le aliquote previste per il 2018 (**25,72%** per chi non è assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie, **24%** per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria) sull'80% del reddito di lavoro autonomo 2017, tenendo conto del massimale stabilito per il 2018 (**101.427 euro**).

- in **col. 2**, l'eccedenza di versamento a saldo;
- in **col. 3**, il credito di cui si chiede il rimborso con istanza all'Inps;
- in **col. 4**, il credito da compensare tramite F24 (soltanto con indicazione dell'anno 2017);
- in **col. 5**, il credito proveniente dalla precedente dichiarazione richiesto in compensazione (rigo RR8

- col. 4 di Redditi 2017);
- in **col. 6**, la parte di credito di col. 5 compensata in F24 con anno 2016 fino alla data di presentazione di Redditi 2018;
- in **col. 7**, la differenza tra col. 5 e col. 6 (può essere oggetto di richiesta di rimborso o di compensazione contributiva, da presentare telematicamente all'Inps).

Indicare il codice che identifica la tipologia di reddito prodotto e riportato nella successiva colonna: "1" - Reddito da lavoro autonomo (quadri RE, RH e/o LM e/o rigo RL26 con codice "2" in col. 1); "2" - Amministratori locali; "3" - Parasubordinati; "4" - Redditi non tassati sui quali c'è obbligo contributivo alla Gestione separata (ad esempio, dottorato di ricerca); "5" - Reddito da lavoro autonomo su cui sono stati calcolati e versati i contributi ad altra cassa previdenziale (ad es., Inarcassa): non va assoggettato alla Gestione separata.

SEZIONE III: ISCRITTI ALLA CASSA GEOMETRI

Va compilata dai geometri per determinare il pagamento della contribuzione obbligatoria,;

- minimi e autoliquidazione del contributo soggettivo dovuto per il 2018;
- minimi relativi al contributo integrativo 2018 e autoliquidazione del contributo integrativo 2017;
- contributo di maternità, di importo uguale per tutti gli iscritti.

La **base imponibile** è costituita dal reddito professionale netto imponibile ai fini Irpef, per il calcolo del contributo soggettivo, e dal volume annuale d'affari ai fini Iva, per il calcolo del contributo integrativo dovuto, prodotti nel 2017.

Il **contributo soggettivo obbligatorio** è dovuto nella misura del 15% del reddito professionale netto ai fini

Irpef sino a 152.650 euro e del 3,5% per il reddito eccedente (va pagato anche dai pensionati che proseguono l'esercizio della professione). Per chi inizia la professione e si iscrive per la prima volta alla Cassa, è ridotto ad un quarto per i primi due anni di iscrizione, alla metà per i successivi tre. È previsto un contributo soggettivo minimo calcolato e fornito dalla Cassa, che deve essere versato con l'apposito codice tributo e detratto dal contributo complessivamente dovuto.

Il **contributo integrativo** è dovuto nella misura del 5% del volume d'affari ai fini Iva (4% per le attività in favore delle P.A.), al netto del contributo minimo pagato in acconto nel 2017. È previsto un contributo integrativo minimo, calcolato e fornito dalla Cassa (non è dovuto fino al 31 dicembre dell'anno in cui se ne compiono 30).

Il **contributo di maternità** è pari, per il 2018, a 12 euro. Non è dovuto da chi risulta già cancellato nell'anno precedente a quello di dichiarazione.

CASSA ITALIANA DEI GEOMETRI: I CONTRIBUTI 2018

Posizione giuridica (1)	contributo soggettivo			contributo integrativo			contributo maternità
	percentuali		minimo	percentuali		minimo	
	fino a 152.650	oltre 152.650		P.A.	non P.A.		
IO	15%	3,5%	3.250	4%	5%	1.625	12 euro
P	15%	3,5%	3.250	4%	5%	1.625	12 euro
PL	15%	3,5%	1.625	4%	5%	1.625	12 euro
N1	3,75%	0,88%	812,5	4%	5%	—	12 euro
N2	7,5%	1,75%	1.625	4%	5%	—	12 euro
C	15%	3,5%	—	—	—	—	—
C1	3,75%	0,88%	—	—	—	—	—
C2	7,5%	1,75%	—	—	—	—	—

(1) IO = iscritto obbligatorio; P = pensionato attivo; PL = pensionato di invalidità; N1 = nuovi iscritti di età inferiore ai 30 anni che si trovano nel primo biennio di attività; N2 = nuovi iscritti di età inferiore ai 30 anni che si trovano nei successivi tre anni dopo il primo biennio; C = geometra IO o P cancellato o PL cancellato; C1 = geometra N1 cancellato; C2 = geometra N2 cancellato

QUADRO RA: REDDITI DEI TERRENI

Nel quadro RA vanno i redditi dei terreni situati in Italia, che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. Il reddito dei terreni si distingue in dominicale (spetta al proprietario o al titolare di altro diritto reale) e agrario (spetta a chi svolge l'attività agricola). Pertanto, il quadro deve essere compilato: da chi possiede il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, non da chi ha la sola nuda proprietà; da chi esercita attività agricola in fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata (questi soggetti compilano solo la colonna relativa al reddito agrario); dal titolare d'impresa agricola individuale, anche in forma d'impresa familiare, o dal titolare dell'azienda coniuga-

le (se non è proprietario del terreno, non lo ha in usufrutto o non ha su di esso un diritto reale, dichiara solo il reddito agrario).

NOVITÀ. ● Nel triennio 2017-2019 i redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola non concorrono alla base imponibile Irpef. A tal fine, va barrata la col. 10; se la condizione si verifica non per tutto l'anno, si compilano due righe, barrando la col. 8 ("continuazione") nel secondo e la col. 10 solo nel rigo relativo al periodo in cui si è verificata la condizione di coltivatore diretto o lap.

QUADRO RB: REDDITI DEI FABBRICATI

Il quadro RB deve essere compilato da: chi possiede fabbricati situati nel territorio italiano (iscritti o da iscrivere nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita) a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale (non la nuda proprietà), compreso il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite; chi possiede fabbricati utilizzati in modo promiscuo, sia per usi personali o familiari sia per attività professionali, artigianali o d'impresa; chi esercita attività d'impresa per gli immobili che, pur utilizzati in quell'ambito, non sono considerati relativi all'impresa in quanto non indicati nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili oppure perché estromessi dal patrimonio dell'impresa; chi possiede immobili che non hanno i requisiti per essere considerati rurali.

NOVITÀ. ● Debutteranno in dichiarazione i redditi da "locazioni brevi", la disciplina introdotta a partire dall'1/6/2017 per gli affitti di immobili ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa. La normativa si applica sia se i contratti sono stipulati direttamente tra locatore e conduttore sia se ci si avvale di intermediari immobiliari, anche attraverso portali online. Se questi intervengono anche nel pagamento o incassano i relativi canoni, le somme sono assoggettate ad una ritenuta del 21%,

effettuata all'atto di riversare la cifra al locatore: la ritenuta è a titolo d'imposta se si opta per la cedolare secca, altrimenti è a titolo di acconto. Il reddito derivante dalle locazioni brevi, per il proprietario dell'immobile o il titolare di altro diritto reale, costituisce reddito fondiario, da indicare nel quadro RB; per il sublocatore o per il comodatario, invece, rappresenta un reddito "diverso", da riportare nel quadro RL (in questa ipotesi, il proprietario dell'immobile deve dichiarare nel quadro RB la rendita catastale dell'immobile dato in comodato gratuito).

● Per segnalare i contratti a canone concordato con opzione per la cedolare secca, stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi, va barrata, nella sezione I, la nuova col. 19, che ha sostituito la soppressa col. 10 della sezione II.

● Da quest'anno, la sezione II deve essere compilata solo per gli immobili, situati in Abruzzo, affittati a residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6/4/2009, le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate inagibili (codice "14" nella col. 2 dei righe da RB1 a RB7).

● I dati complessivi sulla cedolare secca vanno riepilogati nel nuovo quadro LC, in cui si calcola anche l'acconto per il 2018.

QUADRO RC: LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO

Nelle cinque sezioni del quadro RC vanno riportati, rispettivamente: i redditi di lavoro dipendente (comprese le pensioni) e assimilati per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro (o pensione) nell'anno; altri redditi assimilati al lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro nell'anno, come gli assegni periodici percepiti dal coniuge separato/divorziato; addizionali regionale e comunale trattenute dal datore di lavoro; ritenute e addizionale regionale trattenute sui compensi per lavori socialmente utili; bonus Irpef.

NOVITÀ. ● Nel 2017, i premi di risultato percepiti dai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari nel 2016 di redditi non superiori a 80.000 euro, sono agevolati entro il tetto di 3.000 euro (4.000, fino al 24/4/2017, nelle

aziende che coinvolgono i dipendenti pariteticamente nell'organizzazione del lavoro): in linea generale, pagano un'imposta sostitutiva del 10% ma, se a richiesta del lavoratore sono corrisposti sotto forma di benefit (prestazioni, opere, servizi in natura o rimborso spese con finalità di rilevanza sociale), sono del tutto esenti da imposizione. Tassazione ordinaria, invece, se sono percepiti, sempre a scelta del lavoratore, sotto forma di auto aziendali, prestiti, alloggi o fabbricati in uso o comodato, servizi di trasporto ferroviario.

● Sono stati eliminati il prelievo extra sulle "pensioni d'oro" (quelle superiori a 14 volte il trattamento minimo Inps) e il "contributo di solidarietà" a carico dei redditi oltre i 300.000 euro. Pertanto, è stato soppresso il rigo RC15, dove si indicavano tali dati.

QUADRO RL: ALTRI REDDITI

Il quadro RL è composto da tre sezioni: redditi di capitale; redditi diversi (art. 67 del Tuir), come la rivendita infraquinquennale di beni immobili o i compensi da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; altri redditi di lavoro autonomo (art. 53, co. 2, del Tuir), tipo i diritti d'autore. Alcuni sono presenti nella Certificazione unica rilasciata dal sostituto d'imposta (Vedi tabella di riepilogo a pag. 6 delle istruzioni al Fascicolo 2 di REDDITI 2018).

NOVITÀ. ● **Debuttano nel rigo RL10 i redditi da locazioni brevi, cioè derivanti dalla sublocazione di beni immobili ad uso abitativo per periodi non superiori a 30 giorni e dalla locazione**

da parte del comodatario dell'immobile ricevuto in uso gratuito.

● **È cambiata la percentuale di tassazione degli utili distribuiti ai soci: se prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016, concorrono al reddito complessivo nella misura del 58,14%.**

● **È mutato l'inquadramento fiscale delle indennità percepite da giudici onorari di pace e vice procuratori onorari: sono redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo, segnalati nella Certificazione unica con la lettera "F" nel punto 1 "causale" e da riportare nel rigo RL26.**

Per le locazioni brevi concluse da locatore non proprietario (sublocatore o comodatario) si compilano le col. 4 e 5 e, se si sceglie la cedolare secca, bisogna barrare la col. 3 (in quest'ultima ipotesi, la col. 5 non va compilata). Se è stata barrata la col. 3, al reddito di col. 4 si applica l'aliquota del 21% e il risultato va riportato in LC1 col. 2. Le eventuali ritenute operate dall'intermediario si riportano in LC1 col. 4.

SEZIONE II-A		Redditi		Spese		
Redditi diversi	RL5	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. a) del Tuir (lottizzazioni di terreni, ecc.)	1	,00	2	,00
	RL6	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio)		,00		,00
	RL7	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali)		,00		,00
	RL8	Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art. 67, lett. h) e h-bis) del Tuir		,00		,00
	RL9	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende		,00	2	,00
Redditi derivanti da attività occasionale o da obblighi di fare, non fare e permettere	RL10	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	3	4	5	,00
	RL11	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc.) e redditi dai terreni dati in affitto per usi non agricoli		,00		,00
	RL12	Redditi di beni immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale	1	,00	2	,00
		Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta	3	,00		,00
	RL13	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore		,00		,00
	RL14	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente		,00		,00
	RL15	Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente		,00		,00
	RL16	Compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere		,00		,00
	RL17	Redditi determinati ai sensi dell'art. 71, comma 2-bis del Tuir		,00		,00
	RL18	Totali (sommare gli importi da rigo RL5 a RL17)		,00		,00

SEZIONE II-B Attività sportive dilettantistiche e collaborazioni con cori, bande e filodrammatiche	RL21	Compensi percepiti		,00		,00
	RL22	Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta	1	,00	2	,00
		Reddito imponibile (sommare agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)				
	RL23	Totale ritenute operate sui compensi percepiti nel 2017	1	,00	3	,00
Ritenute a titolo d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)						
RL24	Totale addizionale regionale trattenuta sui compensi percepiti nel 2017	1	,00	2	,00	
	Addizionale regionale (da riportare nel rigo RV3 col. 3)					
SEZIONE III Altri redditi di lavoro autonomo	RL25	Totale addizionale comunale trattenuta sui compensi percepiti nel 2017	3	,00	4	,00
		Addizionale comunale (da riportare nel rigo RV11 col. 1)				
RL26	Proventi lordi per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore		,00		,00	
		Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali	1		2	,00
		Indennità dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari				

Va indicato: 1 - compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali; 2 - indennità in denaro o in natura percepite dai giudici onorari di pace e dai vice procuratori onorari.

QUADRO CR: CREDITI D'IMPOSTA

Vi si espongono crediti d'imposta, di cui possono fruire tutti i contribuenti persone fisiche. Alcuni di essi (incremento occupazione, immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, videosorveglianza) non sono più operativi, ma è possibile sfruttarne l'importo residuo non utilizzato. Per il 2017, una sola **novità**: dal 27 di-

cembre dello scorso anno, il credito a favore di chi sostiene la cultura ("**art bonus**") spetta anche per le erogazioni nei confronti di istituzioni concertistico-orchestrale, teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, festival, imprese e centri di produzione teatrale e di danza, circuiti di distribuzione.

QUADRO RP: ONERI E SPESE

Nel quadro RP si indicano le spese per le quali spetta uno "sconto" sulle tasse da pagare. Alcune, gli oneri deducibili, diminuiscono il reddito complessivo sul quale poi si calcola l'imposta lorda; altre, gli oneri detraibili, agiscono direttamente sull'imposta, riducendola.

Deve trattarsi di oneri: sostenuti nel 2017 (ovvero, in determinate ipotesi, in anni precedenti, ma fruibili in quote annuali, come nel caso dei bonus edilizi); non già dedotti in fase di determinazione dei singoli redditi; idoneamente documentati; sostenuti nell'interesse del contribuente o anche, in alcuni casi, dei familiari a carico (ad es., spese sanitarie, per veicoli e sussidi tecnici informatici destinati ai disabili, premi assicurativi, frequenza di asili nido, istruzione, attività sportive praticate dai ragazzi, canoni di locazione degli universitari fuori sede, contributi previdenziali e assistenziali). Inoltre, sono fiscalmente rilevanti, anche se sostenute per familiari non a carico: le spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap, quelle relative a patologie che danno diritto all'esenzione dal ticket e quelle per gli addetti all'assistenza personale nell'interesse di non autosufficienti. Le spese funerarie sono detraibili anche se non c'è vincolo di parentela con la persona deceduta, mentre gli eredi possono "scontare" le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il decesso, anche se non era un familiare a carico.

Il quadro RP è suddiviso in più sezioni: spese per le quali spetta la detrazione del 19 o del 26%; spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo; spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e misure antisismiche; dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione; spese arredo immobili ristrutturati, giovani coppie, Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B; spese per interventi finalizzati al risparmio energetico; detrazione per inquilini con contratto di locazione; altre detrazioni.

NOVITÀ ● Più articolata, dal 2017, la disciplina del "sismabonus". La detrazione per le misure antisismiche, la messa in sicurezza statica e la classificazione e verifica degli immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, con procedure autorizzatorie avviate dall'1/1/2017, può spettare nella misura del: 50% (importo base); 70% (per i lavori condominiali, 75%), se il rischio sismico si riduce di una classe; 80% (per i lavori condominiali, 85%), se il rischio cala di due classi. Il bonus si calcola su una spesa massima di 96.000 euro per immobile (moltiplicata, in caso di lavori condominiali, per il numero delle abitazioni che compongono l'edificio) e va ri-

partito in cinque quote annuali. 75 e 85% anche a chi acquista immobili nelle zone a rischio 1, oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione da parte di imprese edili, che li cedono entro 18 mesi dalla fine dei lavori.

● Nel 2017, il "bonus mobili", ossia la detrazione del 50% delle spese per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili ristrutturati, spetta se gli interventi edilizi sono stati pagati tra l'1/1/2016 e il 31/12/2017. Inoltre, per i lavori fatti nel 2016 o iniziati in quell'anno e proseguiti nel 2017, al limite di spesa agevolabile (10.000 euro per immobile) concorrono anche quelle sostenute nel 2016 per le quali si è già fruito della detrazione.

● Due new entry nell'ambito del "bonus energetico" per lavori condominiali: dal 2017 sono detraibili anche quelli che interessano l'involucro dell'edificio per più del 25% della superficie disperdente (il bonus è del 70%) e quelli finalizzati a conseguire determinati standard, come il raggiungimento, negli appartamenti, di una temperatura media di 18 gradi (detrazione del 75%). Il beneficio si calcola su un limite di spesa non superiore a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

● Nel biennio 2017-2018 si considerano spese sanitarie, detraibili al 19%, quelle per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, destinati a persone affette da patologie che non consentono di usare i comuni alimenti per il fabbisogno nutritivo, come nel caso dei diabetici e di chi è colpito da malattie metaboliche congenite (sono esclusi i prodotti per celiaci e quelli per lattanti).

● Dal 2017 sale da 564 a 717 euro l'importo massimo delle spese di istruzione detraibili.

● Per il biennio 2017-2018, la detrazione per i canoni locativi degli universitari fuori sede spetta anche se l'università si trova nella stessa provincia in cui gli studenti risiedono e pure, per chi vive in zone montane o disagiate, se la distanza tra i due comuni è di almeno 50 km.

● È scomparsa la detrazione d'imposta (900 o 450 euro, in base al reddito complessivo) a favore degli inquilini di alloggi sociali (case popolari, con contributo dello Stato, ecc.).

QUADRO RN: DETERMINAZIONE DELL'IRPEF

Nel quadro RN viene determinata l'imposta dovuta. Questo, in sintesi, il percorso da seguire: somma dei vari redditi imponibili; scomputo dal reddito complessivo degli oneri deducibili; calcolo dell'imposta lorda, applicando le aliquote per scaglioni al reddito imponibile; calcolo dell'imposta netta, sottraendo da quella lorda le detrazioni (per carichi di famiglia, oneri, tipologia di reddito) e i crediti che gene-

rano residui (ad es., per riacquisto della prima casa); scomputo di altri crediti d'imposta (ad es., per imposte pagate all'estero), ritenute, eccedenze dalla precedente dichiarazione, versamenti in acconto. Il risultato, se positivo, rappresenta l'imposta da versare; se negativo, è un credito, che si può chiedere a rimborso oppure utilizzare in compensazione o in diminuzione delle imposte degli anni successivi.

CALCOLO DELL'IRPEF: DA APPLICARE ALL'IMPONIBILE DI RIGO RN4

Reddito (per scaglioni)	Aliquota	Imposta sui redditi intermedi
Fino a 15.000 euro	23%	23% sull'intero importo
Oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	27%	3.450 + 27% sulla parte eccedente 15.000 euro
Oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	38%	6.960 + 38% sulla parte eccedente 28.000 euro
Oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	41%	17.220 + 41% sulla parte eccedente 55.000 euro
Oltre 75.000 euro	43%	25.420 + 43% sulla parte eccedente 75.000 euro

DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO

Reddito complessivo	Importo della detrazione
Fino a 15.000 euro	$800 - [110 \times (\text{reddito complessivo} / 15.000)]$
Oltre 15.000 e fino a 29.000 euro	690
Oltre 29.000 e fino a 29.200 euro	$690 + 10 = 700$
Oltre 29.200 e fino a 34.700 euro	$690 + 20 = 710$
Oltre 34.700 e fino a 35.000 euro	$690 + 30 = 720$
Oltre 35.000 e fino a 35.100 euro	$690 + 20 = 710$
Oltre 35.100 e fino a 35.200 euro	$690 + 10 = 700$
Oltre 35.200 e fino a 40.000 euro	690
Oltre 40.000 e fino a 80.000 euro	$690 \times [(80.000 - \text{reddito complessivo}) / 40.000]$

DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO

Età	Importo della detrazione
Minore di 3 anni	$1.220 (1) \times [(95.000 (2) - \text{reddito complessivo}) / 95.000 (2)]$
Maggiore di 3 anni	$950 (1) \times [(95.000 (2) - \text{reddito complessivo}) / 95.000 (2)]$

(1) Con più di 3 figli, l'importo base è aumentato di 200 euro per ogni figlio a partire dal primo. L'importo è aumentato di 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi della legge 104/1992

(2) In presenza di più figli, per ogni figlio successivo al primo, l'importo di 95.000 è aumentato di 15.000 euro

DETRAZIONE PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

Importo della detrazione	$750 \times [(80.000 - \text{reddito complessivo}) / 80.000]$
--------------------------	---

DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Reddito complessivo	Detrazione (da rapportare al periodo di lavoro nell'anno)
Fino a 8.000 euro	1.880 (1)
Oltre 8.000 e fino a 28.000 euro	$978 + 902 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 20.000]$
Oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	$978 \times [(55.000 - \text{reddito complessivo}) / 27.000]$

(1) L'importo effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per quelli a tempo determinato

DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE E ASSEGNI DELL'EX CONIUGE

Reddito complessivo	Detrazione (per le pensioni va rapportata al periodo nell'anno)
Fino a 8.000 euro	1.880 (1)
Oltre 8.000 e fino a 15.000 euro	$1.297 + 583 \times [(15.000 - \text{reddito complessivo}) / 7.000]$
Oltre 15.000 e fino a 55.000 euro	$1.297 \times [(55.000 - \text{reddito complessivo}) / 40.000]$

(1) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro

DETRAZIONE PER ALTRI REDDITI DI LAVORO

Reddito complessivo	Detrazione (non va rapportata al periodo di attività)
Fino a 4.800 euro	1.104
Oltre 4.800 e fino a 55.000 euro	$1.104 \times [(55.000 - \text{reddito complessivo}) / 50.200]$

QUADRO RV: ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE

Le addizionali regionale e comunale all'Irpef sono dovute dai contribuenti per i quali, con riferimento al 2017, risulta dovuta l'Irpef dopo aver sottratto le detrazioni spettanti e i crediti per redditi prodotti all'estero. Non è tenuto al pagamento chi possiede solo redditi esenti o assoggettati a imposta sostitutiva (come i nuovi minimi e i forfetari) o a tassazione separata e chi ha un'imposta lorda (rigo RN5) che, al netto di detrazioni (righi RN22 e RN23), crediti per redditi prodotti all'estero (rigo RN29 col. 2) e crediti per fondi comuni (RN32 col. 1), non supera 10,33 euro.

La base imponibile è rappresentata dal reddito complessivo Irpef, al netto degli oneri deducibili, cui va applicata una determinata aliquota. Per l'addizionale **regionale**, dovuta alla Regione presso la quale si aveva il domicilio fiscale all'1/1/2017, esiste una misura nazionale dell'1,23%; tuttavia, gli enti territo-

riali possono deliberare una maggiorazione e/o prevedere aliquote diverse in base al reddito del contribuente e agevolazioni per chi si trova in particolari condizioni di disagio (inoltre, è previsto un incremento automatico nelle regioni con deficit nel settore sanitario, non ripianato). Per l'addizionale **comunale**, dovuta se istituita dall'amministrazione locale e in relazione alla quale va pagato anche un acconto, bisogna far riferimento: per il saldo 2017, al domicilio fiscale alla data dell'1/1/2017; per l'acconto 2018, al domicilio fiscale all'1/1/2018.

Le addizionali regionale e comunale vanno versate in unica soluzione con le modalità e nei termini previsti per il saldo Irpef. Per quella comunale, come detto, è dovuto anche un acconto per il 2018, nella misura del 30%: va determinato applicando all'imponibile 2017 l'aliquota deliberata per quello stesso anno dal Comune in cui si risiede al 1° gennaio 2018.

QUADRO AC: AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio in carica al 31/12/2017 per comunicare i dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero edilizio nonché i beni e servizi acquistati nel 2017 e i dati relativi ai fornitori (l'obbligo vale anche per il condominio che, con non più di otto condòmini, non è tenuto a nominare un amministratore). Se si amministrano più condomini, vanno compilati distinti quadri, uno per ciascuno di essi.

Se l'amministratore non è tenuto a presentare dichiarazione dei redditi, il quadro AC deve essere trasmesso, con il frontespizio di Redditi 2018, secondo modalità e termini previsti per quest'ultimo.

Vanno indicati:

- nella **sezione I**, i dati identificativi del condominio amministrato;
- nella **sezione II**, i dati catastali del condominio oggetto di interventi sulle parti comuni;
- nella **sezione III**, per ciascun fornitore, i dati

identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nel 2017.

In via generale: le cessioni di beni si intendono effettuate al momento della stipula del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili; le prestazioni di servizi, invece, all'atto del pagamento del corrispettivo, ma, se è stata emessa fattura prima del pagamento o se il corrispettivo è stato versato solo in parte, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o corrisposto. Non vanno comunicati gli importi relativi a forniture di acqua, energia elettrica, gas e a quelle di servizi sui cui corrispettivi sono state operate ritenute (da riportare, invece, nel modello 770) e gli acquisti non superiori complessivamente a 258,23 euro (Iva inclusa) per singolo fornitore.

Va indicata la lettera "T" se l'immobile è censito nel catasto terreni, la "U" se nel catasto edilizio urbano.

Sono dati da rilevare dal documento catastale.

SEZIONE I		Codice fiscale		Denominazione		
Dati identificativi del condominio		1	2	3		
SEZIONE II		Codice comune		Sezione urbana/comune catastale		
Dati catastali del condominio (interventi di recupero del patrimonio edilizio)		1	2	4	5	6
		T/U		Foglio	Particella	Subalterno
AC3		Domanda di accatastamento		Data		Provincia Ufficio Agenzia Entrate
		1	2	3		
SEZIONE III		Denominazione				
Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi		1				
AC4		Nome (solo per le persone fisiche)		Sesso (M o F)		Prov. nascita (sigla)
		3	4	5		7
		Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita		
		3	4	5	6	7
		Importo complessivo dagli acquisti di beni e servizi		Codice Stato Estero		
		8		9		
		1	2			
AC5		3	4	5	6	7
		8	9			

Da compilare se l'immobile non è ancora censito al momento di presentare la dichiarazione.

DICHIARAZIONE IRAP

Il modello va utilizzato per dichiarare l'Irap relativa al 2017; presupposto è l'esercizio abituale di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Secondo la sentenza n. 9451/2016 della Cassazione a sezioni unite, avvalersi di un unico collaboratore con mansioni di segreteria, generiche o meramente esecutive, non conferisce all'attività i connotati dell'autonoma organizzazione; in tali circostanze, l'Irap non è dovuta.

Inoltre, non c'è autonoma organizzazione, a prescindere dall'entità del reddito prodotto e delle spese connesse, nel caso di medici convenzionati con strutture ospedaliere per svolgere la professione, se da quell'attività realizzano più del 75% del proprio reddito complessivo.

C'è invece autonoma organizzazione in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

I professionisti "nuovi minimi" e quelli in regime forfetario sono esclusi per legge dall'Irap.

I professionisti determinano l'imposta applicando al valore della produzione netta (cioè, alla base imponibile) l'aliquota del 3,9%, che, però, le singole Regioni possono variare entro il limite dello 0,92%; ulteriori automatismi al rialzo si registrano nelle regioni con deficit nel settore sanitario.

Per quanto riguarda modalità e termini di **presentazione** della dichiarazione e **versamento** del tributo, le regole sono le stesse previste per la dichiarazione dei redditi, compresa la possibilità di compensare e/o rateizzare le somme dovute (vedi scadenze a pag. 5). Pertanto: il modello Irap 2018 va presentato, in via telematica, entro il **31 ottobre 2018**, direttamente o tra-

mite intermediari abilitati; i versamenti a titolo di saldo 2017 e di primo acconto 2018 vanno eseguiti entro il **2 luglio** o, con la maggiorazione dello 0,40%, entro il **20 agosto**. L'imposta non si versa (o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile), se l'importo riferito alla singola regione non supera 10,33 euro (il limite è modificabile con legge regionale). L'acconto 2018 è pari al 100% di quanto indicato nel rigo IR21 e va eseguito solo se tale importo supera 51,65 euro. Si versa in due rate: la prima, pari al 40% e dovuta se supera 103 euro, entro lo stesso termine per il saldo 2017 (2 luglio o 20 agosto); la seconda, pari al residuo 60%, entro il 30 novembre. L'acconto può essere calcolato anche con metodo previsionale, commisurandolo all'imposta che si prevede per il 2018.

Come si compila il frontespizio

Fondamentalmente raccoglie le stesse informazioni richieste nel frontespizio del modello Redditi: tipo di dichiarazione, contribuente e dichiarante (se diverso dal contribuente), firma, visto di conformità, impegno dell'intermediario alla presentazione telematica della dichiarazione. Un paio di peculiarità: nella casella "Dichiarazione Redditi" del riquadro "Dati del contribuente" si indica il codice che identifica il modello Redditi presentato (per le persone fisiche, è "1"); nei primi due campi del riquadro "Tipo di dichiarazione" vanno riportati il codice identificativo e il nome della regione o della provincia autonoma di domicilio fiscale del contribuente (01-Abruzzo; 02-Basilicata; 03-Bolzano; 04-Alabria; 05-Campania; 06-Emilia Romagna; 07-Friuli Venezia Giulia; 08-Lazio; 09-Liguria; 10-Lombardia; 11-Marche; 12-Molise; 13-Piemonte; 14-Puglia; 15-Sardegna; 16-Sicilia; 17-Toscana; 18-Trento; 19-Umbria; 20-Valle d'Aosta; 21-Veneto).

QUADRO IQ: PERSONE FISICHE

Va utilizzato per determinare la base imponibile Irap. Questa, per professionisti e artisti, si determina - considerati anche i maggiori compensi per adeguarsi agli studi di settore, da riportare in col. 2 del rigo a inizio quadro - sottraendo dai compensi percepiti

nel 2017 i costi inerenti all'attività sostenuti nello stesso anno, compreso l'ammortamento dei beni materiali (non la maggiorazione del 40%) e immateriali ed esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.

QUADRO IR: RIPARTIZIONE DELLE IMPOSTE

Ai professionisti interessano solo le prime due sezioni. Una (righe **da IR1 a IR8**) è riservata alla ripartizione territoriale della base imponibile e del-

l'imposta in funzione della regione o provincia autonoma in cui è svolta l'attività; nell'altra (righe **da IR21 a IR31**) vanno i dati sul versamento.

QUADRO IS: PROSPETTI VARI

Solo alcune delle sezioni del quadro IS interessano i professionisti: la I, riservata alle **deduzioni per il costo del lavoro**; la VIII, in cui si indica il **codice Ateco** di ciascuna attività per la quale è stata compilata una sezione del quadro IQ; la XVI, destinata a chi fruisce del credito d'imposta, pari al **10% dell'Irap** lorda, spettante quando non si hanno lavoratori dipen-

denti; la XVII, che deve essere compilata da chi, nel 2017, ha presentato una o più integrative ultrannuali, ossia oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello cui si riferisce l'integrativa (ad es., dichiarazione 2014 per il 2013 presentata nel 2017), per indicare il credito risultante dalla integrativa stessa.

